



MINISTERO
DELL'INTERNO

ELEZIONI AMMINISTRATIVE

del 3 e 4 OTTOBRE 2021



DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI



A cura del

**DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI ELETTORALI**



Ministero dell'Interno

SETTEMBRE 2021 rev. 1.0

interno.gov.it

(I dati rappresentati sono aggiornati al 30 settembre 2021)



PRESNTAZIONE

Nei giorni di **domenica 3** (dalle 7,00 alle 23,00) e **lunedì 4 ottobre 2021** (dalle 7,00 alle 15,00) si svolgeranno le consultazioni elettorali amministrative per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali nonché per l'elezione dei consigli circoscrizionali. L'eventuale turno di *ballottaggio* avrà luogo nei giorni **17 e 18 ottobre 2021**.

Le consultazioni elettorali amministrative previste nelle giornate del 3 e 4 ottobre 2021 interesseranno **1.192 comuni** (1.154 nelle 15 regioni a statuto ordinario e 38 nella regione a statuto speciale del **Friuli Venezia Giulia**) per un numero di elettori pari a **12.147.040** distribuiti su 14.505 sezioni.

In particolare, andranno al voto **19 capoluoghi di provincia** dei quali **6** anche capoluoghi di regione: Bologna, Milano, Napoli, Roma, Torino e Trieste.

I restanti **13 capoluoghi di provincia** chiamati al rinnovo sono Benevento, Caserta, Cosenza, Grosseto, Isernia, Latina, Novara, Pordenone, Ravenna, Rimini, Salerno, Savona e Varese.

Nelle stesse date si svolgeranno le **elezioni regionali** nella regione Calabria e le **elezioni suppletive della Camera dei deputati** rispettivamente nella XII circoscrizione Toscana (collegio uninominale 12 – Siena) e nella circoscrizione XV Lazio 1 (collegio uninominale 11 – Roma - Quartiere Primavalle).

Le operazioni di voto si svolgeranno nel rispetto delle modalità operative e precauzionali di cui al Protocollo sanitario e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni elettorali dell'anno 2021 adottato dai Ministri dell'Interno e della Salute in data 25 agosto 2021.

Il presente volume contiene informazioni sulle fasi del procedimento elettorale e sugli enti interessati al voto, con approfondimenti tematici, cenni storici, tabelle, grafici e statistiche. Sono presenti anche alcune curiosità riguardanti, tra l'altro, il comune con il corpo elettorale meno numeroso (Morterone, in provincia di Lecco, con 27 elettori) e quello più numeroso (Roma, con 2.359.250 elettori), il numero dei diciottenni neo-elettori e gli enti nei quali non sono state presentate liste. Realizzato dalla Direzione Centrale per i Servizi Elettorali è consultabile on line nell'area documentale del sito <https://dait.interno.gov.it/elezioni> ed è disponibile sia nella versione integrale sia per singoli argomenti utilizzando gli appositi riferimenti ipertestuali.

Attraverso il sito web <https://elezioni.interno.gov.it/> nonché attraverso l'App per dispositivi "Eligendo mobile" saranno consultabili i dati relativi all'affluenza al voto ed i risultati ufficiosi diffusi in tempo reale di tutte le consultazioni, ivi compresi i dati delle elezioni regionali della Calabria sulla base delle indicazioni operative della medesima Regione.

Claudio Sgaraglia
Capo Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

Roma, 30 settembre 2021



CENNI STORICI	1
1. L'ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE NELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO	4
1.1. Il Comune e gli organi elettorivi	4
1.2. La composizione del consiglio comunale	5
1.3. La durata in carica del sindaco e del consiglio comunale	6
1.4. Il periodo di svolgimento delle elezioni	7
1.5. Il sistema elettorale	9
1.5.1. Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti (articolo 71 del TUOEL)	9
1.5.2. Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti (articoli 72 e 73 del TUOEL)	10
1.5.3. Scheda di sintesi	12
2. LE ELEZIONI DEI CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI E DELLE CITTÀ METROPOLITANE	14
2.1. I consigli circoscrizionali	14
2.2. Le città metropolitane	14
3. DISPOSIZIONI GENERALI	17
3.1. L'elettorato attivo	17
3.2. L'elettorato passivo	17
3.3. Ineleggibilità, incompatibilità, incandidabilità	17
3.3.1. L'ineleggibilità	18
3.3.2. L'incompatibilità	19
3.3.3. L'incandidabilità	20
3.4. La disciplina della propaganda elettorale	21
3.5. Le liste elettorali	26
3.6. Modalità operative, precauzionali e di sicurezza per lo svolgimento delle operazioni di voto nelle consultazioni elettorali dell'anno 2021	28
3.7. Le sezioni elettorali	30
3.8. Il protocollo sanitario e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni elettorali dell'anno 2021	32
3.9. I seggi elettorali	35
3.9.1. L'Ufficio elettorale di sezione o seggio ordinario	35
3.9.2. Il seggio ospedaliero	36
3.9.3. Il seggio speciale	36
3.9.4. Il seggio volante	37
3.9.5. L'insediamento del seggio elettorale	37
3.10. I componenti dei seggi elettorali	38
3.10.1. L'onorario fisso forfettario spettante ai componenti di seggio	42
3.10.2. I permessi ai lavoratori che adempiono funzioni presso il seggio elettorale	43
3.11. La tessera elettorale personale	44
3.12. Le agevolazioni tariffarie di viaggio per l'elettore che si reca al voto	46
3.12.1. Il trasporto ferroviario	47



3.12.2. Il trasporto marittimo	48
3.12.3. Il trasporto autostradale	49
3.12.4. Il trasporto aereo	50
4. IL PROCEDIMENTO ELETTORALE PREPARATORIO	51
4.1. La convocazione dei comizi elettorali	51
4.1.1. Il decreto del Ministro dell'Interno di fissazione della data delle elezioni amministrative	52
4.1.2. L'avviso agli elettori della convocazione dei comizi, mediante pubblicazione del manifesto all'albo pretorio online e affissione in altri luoghi pubblici di ogni comune della Repubblica	53
4.2. La costituzione degli uffici interessati al procedimento elettorale	54
4.3. Le candidature	55
4.3.1. La presentazione delle liste e dei candidati	55
4.3.2. La rappresentanza di genere	58
4.3.3. La sottoscrizione delle liste dei candidati	60
4.3.4. La candidatura a consigliere comunale dei cittadini di altro Stato membro dell'Unione Europea	61
4.3.5. Il manifesto recante i candidati a sindaco e le liste dei candidati a consigliere comunale	61
5. LE MODALITÀ DI ESPRESSIONE DEL VOTO	64
5.1. La scheda di voto	64
5.1.1. Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti	64
5.1.2. Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti	66
5.2. L'espressione del voto	68
5.2.1. Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti	68
5.2.2. Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti	72
5.2.3. La validità del voto espresso	76
6. OPERAZIONI DI VOTO E DI SCRUTINIO	77
6.1. Il voto e lo scrutinio	77
6.1.1. Il voto degli elettori residenti all'estero	78
6.2. L'elettore al seggio	79
6.2.1. Il voto dei componenti del seggio elettorale, degli addetti alla sicurezza del seggio medesimo e dei naviganti (aviatori e marittimi)	80
6.2.2. Il voto domiciliare per gli elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione	80
6.2.3. Il voto degli elettori degenti in ospedali e case di cura, dei ricoverati in case di riposo e i tossicodipendenti degenti presso comunità	81
6.2.4. Il voto degli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per <i>Covid-19</i>	81
6.2.5. Il voto dei detenuti (articoli 8 e 9 della legge n. 136/1976)	82
6.2.6. Il voto assistito	83
6.3. Lo scrutinio del voto espresso	85
6.4. La diffusione dei dati ufficiosi da parte del Ministero dell'Interno	86
6.4.1. I dati che affluiscono al Ministero dell'Interno	87



6.5. L'attribuzione dei seggi	88
6.5.1. Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti	88
6.5.2. Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti	88
6.6. La proclamazione degli eletti	89
7. DATI SUGLI ENTI INTERESSATI AL VOTO	92
7.1. Elenco dei comuni capoluogo al voto	92
7.2. Elenco dei comuni al voto nelle Regioni a statuto ordinario e speciale	93
7.2.1. Regioni a statuto ordinario	93
7.2.2. Regioni a statuto speciale	126
7.2.3. Riepilogo nazionale dei comuni al voto – Dati per Regione	128
7.2.4. Tabella dei comuni il cui consiglio comunale si rinnova per motivi diversi dalla scadenza naturale – Dati per Regione	129
7.2.5. Statistica dei comuni il cui consiglio comunale si rinnova per motivi diversi dalla scadenza naturale – Riepilogo nazionale	130
7.3. Elettori e sezioni nei comuni capoluogo	131
7.4. Elettori e sezioni - Dati per Regione	132
7.4.1. Riepilogo nazionale	133
7.4.2. Riepilogo per Regione degli elettori residenti all'estero	134
7.5. Notizie di interesse particolare	134
7.5.1. Comuni con il corpo eletto meno numeroso e più numeroso	134
7.5.2. Diciottenni al voto residenti in Italia che votano per la prima volta	135
7.5.3. Sindaci uscenti nei comuni capoluogo	136
7.5.3.1 Tabella riepilogativa relativa ai comuni capoluogo al voto (Sindaci in carica, popolazione, elettori e sezioni)	139
7.5.3.2 Statistica relativa all'area politica dei Sindaci uscenti	140
7.5.4. I candidati alla carica di sindaco nei comuni capoluogo delle Regioni a statuto ordinario	141
7.5.4.1 Tabella di riepilogo dei candidati nei comuni capoluogo nelle Regioni a Statuto ordinario	151
7.5.5. Riepilogo delle liste ammesse nei comuni capoluogo delle Regioni a statuto ordinario	151
8. LE STATISTICHE	155
8.1. Percentuali dei votanti dal 2010	155
8.2. Le percentuali uomini/donne dei candidati alle cariche di sindaco e consigliere comunale nei comuni capoluogo di provincia	156
8.3. Candidati alla carica di sindaco nei comuni capoluogo per fasce d'età	157
8.4. Candidati alla carica di sindaco e consigliere comunale in tutti i comuni delle Regioni a statuto ordinario distinti per sesso	158
9. LE FONTI NORMATIVE	159
10. IL GLOSSARIO	163
11. LE ABBREVIAZIONI	169
12. I LINK UTILI – COLLEGAMENTI A CONTENUTI SULLE ELEZIONI DIFFUSI SU WEB	170



CENNI STORICI

Ripercorrere le tappe del voto amministrativo in Italia è l'occasione per individuare il riflesso dei mutamenti politici e sociali nazionali che - dal lento processo di allargamento del corpo elettorale maschile fino all'ammissione delle donne al diritto di voto - hanno prodotto l'attuale sistema di elezione dei sindaci e dei consigli comunali.

Con il **Regio Decreto 7 ottobre 1848, n. 807**, punto di partenza del sistema comunale su basi elettive, venne approvato l'ordinamento comunale e provinciale del Regno di Sardegna (riforma delle leggi comunali sarda sancita nel Regio editto per l'Amministrazione dei comuni e delle province del 27 novembre 1847) che prevedeva tre diversi livelli di potere, *divisioni, province e comuni*, costituiti tutti da un organo collegiale di natura elettiva (*consiglio*) e un organo monocratico (*intendente generale, provinciale e sindaco*) di designazione statale. Il *sindaco* era sia il vertice dell'amministrazione comunale che l'ufficiale del governo, così come l'*intendente* era sia il capo della *provincia* che il rappresentante dello Stato.

I comuni erano divisi in tre classi secondo la popolazione, nei quali il *sindaco* veniva nominato dal Re ("*nomina regid*"), scelto tra i **consiglieri comunali**, i quali erano eletti con il sistema della lista maggioritaria

Dopo l'unificazione amministrativa del Regno d'Italia, la **legge comunale e provinciale del 20 marzo 1865, n. 2248**, stabilì che ogni comune dovesse avere un consiglio comunale con un numero di consiglieri da 15 a 80, in proporzione al numero degli abitanti, ed una giunta municipale presieduta dal sindaco.

I consiglieri restavano in carica per cinque anni, ma dovevano rinnovarsi ogni anno di un quinto, pur essendo sempre eleggibili. Gli elettori erano i cittadini maschi che avevano compiuto 21 anni, che godevano dei diritti civili e che pagavano da almeno sei mesi un tributo rapportato alla classe del comune ("*il censo*").

Il Ministero dell'Interno, su suggerimento del Prefetto, procedeva alla scelta del sindaco che veniva nominato per decreto regio ogni tre anni fra i consiglieri comunali.

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA
Legge 30 dicembre
1888, n. 5865

Modificò la legge n. 2248/1865 sostituendo il sistema della lista maggioritaria con quello detto del "*voto limitato*" (l'elettore votava per un numero di candidati corrispondenti ai quattro quinti dei consiglieri da eleggere), al fine di assicurare la rappresentanza delle minoranze, e rendendo elettivo il sindaco dei comuni capoluogo di provincia o di circondario con più di 10.000 abitanti.

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA
Legge 29 luglio
1896, n. 346

Il sindaco divenne elettivo in tutti comuni.

Con **Regio Decreto 4 maggio 1898, n. 164**, venne emanato il Testo Unico della legge comunale e provinciale, successivamente sostituito con il nuovo Testo Unico di cui al **Regio Decreto 4 febbraio 1915, n. 148**, col quale era elettore il cittadino italiano che aveva compiuto 21 anni e che pagava al comune una contribuzione diretta/tassa o disponeva di beni di determinato valore.



La riforma amministrativa messa in atto dal regime fascista tra il 1922 e il 1924 introdusse, con la **legge 4 febbraio 1926, n. 237**, la figura del Podestà al posto della tradizionale figura del sindaco applicandola, inizialmente, soltanto ai comuni con popolazione sino ai 5.000 abitanti. Successivamente, con il **Regio Decreto-Legge 3 settembre 1926, n. 1910**, la figura del Podestà venne estesa a tutti i comuni.

Con il **Regio Decreto luogotenenziale 4 aprile 1944, n. 111**, convertito dalla **legge 5 maggio 1949, n. 178**, venne ripristinata la figura del sindaco e venne attribuito ai Prefetti il compito di provvedere alla nomina temporanea dei sindaci e degli assessori nell'attesa di poter indire le elezioni amministrative per la ricostituzione degli organi rappresentativi locali.

Il **Decreto Legislativo Luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1**, riferendosi all'ultimo testo prefascista del 1915 (Regio Decreto n. 148/1915), ricostituì le amministrazioni comunali su base elettiva, ristabilendo per ogni comune il consiglio, la giunta e il sindaco eletto tra i consiglieri. Applicò il **sistema elettorale proporzionale** a scrutinio di lista e riparto dei seggi con il *metodo d'Hondt* per i comuni con oltre i 30.000 abitanti, ovvero capoluogo di provincia, e, per gli altri comuni, fino a 30.000 abitanti, il **sistema elettorale maggioritario** con **voto limitato** ai quattro quinti dei seggi. L'elettore aveva facoltà di **esprimere**, oltre il voto di lista, voti di **preferenza** per candidati della lista votata (due, tre, quattro, cinque a seconda che fossero da eleggere 40, 50, 60, 80 consiglieri), ed effettuare le cancellazioni di alcuni di essi. La **cancellazione** di tutti i candidati della lista comportava la **nullità** della scheda.

Le prime elezioni comunali dopo la caduta del fascismo in Italia si svolsero nel 1946 in 5 tornate: il 10, il 17, il 24, il 31 marzo e il 7 aprile. Furono i singoli Prefetti a determinare le date di svolgimento delle elezioni.



Per la prima volta in Italia, il 10 marzo 1946, le donne andarono alle urne in 436 comuni.

Con il **Decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1951, n. 203**, venne approvato il Testo Unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, successivamente sostituito con il **testo unico di cui al d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570**, con il quale si disponeva la composizione dei consigli comunali in base alla popolazione rilevata nell'ultimo censimento.

GAZETTA UFFICIALE
NELL'REPUBBLICA ITALIANA
d.P.R. 20 marzo
1967, n. 223, e
ss.mm.ii.

Testo unico che riordinò le leggi sull'elettorato attivo, sulla tenuta e sulla revisione delle liste elettorali.

L'articolo 14, comma 1, della **legge 8 marzo 1975, n. 39**, sostituì l'articolo 1 del testo unico facendo divenire **elettori** ("*elettorato attivo*") tutti i cittadini italiani che avevano compiuto il **18° anno di età** (non più 21 anni come disponeva l'articolo 1 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058).

A partire dal 1993 la legislazione elettorale italiana è stata rinnovata sia a livello nazionale che locale. In questi anni è stata approvata - tra l'altro - la **legge 25 marzo 1993, n. 81**, che ha introdotto l'**elezione diretta** del sindaco contestualmente all'elezione del consiglio comunale e – nei comuni con più di 15.000 abitanti – il



collegamento della lista e/o del gruppo di liste al candidato sindaco ed un secondo turno di **ballottaggio**, nel caso al primo turno nessun candidato sindaco ottenga la maggioranza assoluta (50% + 1 dei voti validi espressi), tra i due candidati sindaci che abbiano ricevuto il maggiore numero di voti validi nel primo turno.



Si è svolta la prima elezione diretta del sindaco.



L'approvazione del **Decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197** (attuazione Direttiva n. 94/80/CE), permette ai cittadini elettori italiani residenti in uno Stato membro dell'Unione Europea in cui non hanno la cittadinanza (cd. "*cittadini dell'Unione*"), di partecipare alle elezioni per il rinnovo degli organi del comune e della circoscrizione del comune in cui sono residenti nonché presentare la propria candidatura a consigliere comunale.



d.lgs. 18 agosto
2000, n. 267, e
ss.mm.ii.

Il **Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali** - cd. "*TUOEL*" o "*TUEL*" - al Capo III, articoli 71, 72 e 73, disciplina il vigente sistema per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni fino a 15.000 abitanti e in quelli superiori a 15.000 abitanti.

Un'ulteriore innovazione è stata introdotta con la **legge 23 novembre 2012, n. 215**, al fine di garantire il rispetto del principio della **parità** di accesso delle donne e degli uomini alle cariche elettive dei comuni e assicurare nelle composizioni delle liste dei candidati la **rappresentanza** di entrambi i sessi ("*rappresentanza di genere*").



Legge 7 aprile
2014, n. 56, cd.
"Delrio"

Ha istituito le città metropolitane ([paragrafo 2.2. "Le città metropolitane"](#)).



1. L'ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE NELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO

1.1. Il Comune e gli organi eletti



Articolo 114

Il comune è un ente autonomo con proprio statuto, poteri e funzioni.

Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo (articolo 3, comma 2, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, cd. "TUOEL" o anche "TUEL").

Ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica (articolo 3, comma 4, TUOEL).

È titolare di funzioni proprie e di quelle conferite con legge dello Stato e della regione, secondo il principio di sussidiarietà. Svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali (articolo 3, comma 5, TUOEL).

Spettano al **comune** tutte le **funzioni** amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, principalmente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze (articolo 13, comma 1, TUOEL).

Il **comune** gestisce i servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare (sospesa dal 1° gennaio 2005, ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 226) e di statistica. Le relative **funzioni** sono esercitate dal **sindaco** quale ufficiale del Governo. Ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale possono essere affidate ai comuni dalla legge che regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie (articolo 14 del TUOEL).

Sono **organi** di governo del **comune** (articolo 36, comma 1, TUOEL):

- il **sindaco**, eletto dal corpo elettorale del **comune**;
- il **consiglio comunale**, eletto dal corpo elettorale del **comune**;
- la **giunta comunale**.



Il consiglio comunale è un organo collegiale, con funzioni di indirizzo e di controllo politico amministrativo, composto da un numero di membri in base all'entità della popolazione comunale ([paragrafo 1.2. "La composizione del consiglio comunale"](#)).



La giunta comunale ha funzioni esecutive ed è composta dal **sindaco**, che la presiede, e dagli **assessori** nominati dallo stesso sindaco (articoli 47, comma 1, e 48 del TUOEL).

Il numero degli assessori è stabilito dagli statuti comunali che nelle Regioni a statuto ordinario è determinato, per ciascun comune, in misura pari a un quarto del numero dei consiglieri del comune, con arrotondamento all'unità superiore, e comunque non superiore a 12 (articolo 2, comma 185, legge 23 dicembre 2009, n. 191, *legge finanziaria 2010*).



Il segretario comunale è un organo monocratico che svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti (articolo 97 del TUOEL). È nominato dal sindaco tra gli iscritti all'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali (articoli 98 e 99 del TUOEL).

Circoscrizioni di decentramento comunale (articolo 17, comma 1, TUOEL)

I comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti articolano il loro territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal comune.

Commissione elettorale comunale

Il consiglio comunale, nella prima seduta, successiva alla elezione del sindaco e della giunta municipale, elegge, tra i propri componenti, la Commissione elettorale comunale, presieduta dal sindaco e composta da tre componenti effettivi e tre supplenti nei comuni al cui consiglio sono assegnati fino a 48 consiglieri, da 8 componenti effettivi e 8 supplenti negli altri comuni (articolo 12 del testo unico di cui al d.P.R. n. 20 marzo 1967, n. 223).

Rimane in carica fino all'insediamento di quella eletta dal nuovo consiglio. La cessazione dalla carica di consigliere comunale comporta la contestuale cessazione da componente la commissione.

La commissione rientra tra quelle indispensabili ai fini istituzionali del comune e, quindi, non può essere soppressa dal comune stesso (Ministero dell'interno, circolare 21 luglio 1999, n. 156).

Compito della Commissione elettorale comunale è quello di provvedere alla tenuta e aggiornamento dell'**albo** delle persone idonee all'ufficio di **scrutatore** di seggio elettorale e, in particolare, di provvedere alla designazione degli scrutatori in occasione di ogni consultazione elettorale o *referendaria*.



Costituzione

Articolo 133

La regione, sentite le popolazioni interessate, può, con sue leggi, istituire nel proprio territorio **nuovi comuni** e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

1.2. La composizione del consiglio comunale



Il consiglio comunale è composto dal sindaco e da un numero di consiglieri che varia in base a otto classi di popolazione, così come risultante per ciascun comune dall'ultimo censimento generale della popolazione del 9 ottobre 2011 (15° censimento).

A seguito delle modifiche legislative avvenute, i consigli comunali delle Regioni a statuto ordinario e del Friuli Venezia Giulia risultano così composti:



Nelle Regioni a statuto ordinario	Numero consiglieri	Nella regione Friuli Venezia Giulia	Numero consiglieri
comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti	10	comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti	10
comuni con popolazione da 3.001 a 10.000 abitanti	12	comuni con popolazione da 1.001 a 3.000 abitanti	12
comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti	16	comuni con popolazione da 3.001 a 10.000 abitanti	16
comuni con popolazione da 30.001 a 100.000 abitanti	24	comuni con popolazione da 10.001 a 15.000 abitanti	20
comuni con popolazione da 100.001 a 250.000 abitanti e capoluoghi di provincia	32	comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti che non siano capoluogo di provincia	24
comuni con popolazione da 250.001 a 500.000 abitanti	36	comuni capoluogo di provincia	40
comuni con popolazione da 500.001 a un milione di abitanti	40		
comuni con popolazione superiore a un milione di abitanti	48		



Nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, è il sindaco a presiedere il consiglio comunale (se non diversamente previsto dallo statuto del comune).



Nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, il consiglio comunale è presieduto da un presidente eletto tra i consiglieri comunali nella prima seduta.

1.3. La durata in carica del sindaco e del consiglio comunale



Il sindaco e il consiglio comunale sono eletti per cinque anni (articolo 51, comma 1, TUOEL).

Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica (articolo 51, comma 2, TUOEL).

È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie (articolo 51, comma 3, TUOEL).

Per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti il limite massimo è di tre mandati (articolo 1, comma 138, legge n. 56/2014).



Con decreto del Ministro dell'Interno, il sindaco e i componenti dei consigli possono essere **rimossi** quando:

- compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico (articolo 141, comma 1, lettera a), TUOEL;
- per grave inosservanza di specifici obblighi posti a carico dei comuni inerenti alla disciplina delle modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, non adottano provvedimenti dovuti o necessari (articolo 142, comma 1-*bis*, TUOEL).

Sono rimossi con decreto del Presidente della Repubblica il sindaco e i consiglieri comunali quando emergono concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o similare (articolo 143 del TUOEL).

Rinnovo amministrativo del sindaco e del consiglio comunale

Le principali condizioni che rendono necessario il rinnovo sono (articolo 141 del TUOEL):

- la decadenza, la rimozione o l'impeditimento permanente del sindaco;
- il decesso del sindaco;
- le dimissioni del sindaco;
- le dimissioni della metà più uno dei consiglieri comunali;
- la riduzione del consiglio alla metà dei componenti per impossibilità di surroga;
- atti contrari alla Costituzione o gravi e persistenti violazioni di legge o gravi motivi di ordine pubblico;
- la mancata approvazione del bilancio;
- la mancata adozione, nei comuni al di sopra di 1.000 abitanti, dei relativi strumenti urbanistici nei termini prescritti;
- l'annullamento giurisdizionale delle elezioni.

1.4. Il periodo di svolgimento delle elezioni



Le elezioni dei consigli comunali si svolgono in un turno annuale ordinario da tenersi in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno se il mandato scade nel primo semestre dell'anno, ovvero nello stesso periodo dell'anno successivo se il mandato scade nel secondo semestre (articolo 1, comma 1, legge 7 giugno 1991, n. 182, modificato dall'articolo 4, comma 2, legge 23 febbraio 1995, n. 43).

Il mandato decorre per ciascun consiglio dalla data delle elezioni.

Le elezioni dei consigli comunali che devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato si svolgono nella stessa giornata domenicale del medesimo turno di primavera, se le condizioni che rendono necessario il rinnovo si siano verificate entro il 24 febbraio, ovvero nello stesso periodo dell'anno successivo se le condizioni si sono verificate oltre tale data (articolo 2, legge n. 182/1991).

La data per lo svolgimento delle elezioni, di cui agli articoli 1 e 2 della legge n. 182/1991, è fissata dal Ministro dell'Interno non oltre il 55° giorno precedente quello della votazione ed è comunicata immediatamente ai Prefetti perché provvedano alla



convocazione dei comizi ed agli altri adempimenti di loro competenza previsti dalla legge (articolo 4, legge 25 marzo 1993, n. 81).



Per l'anno 2021, in considerazione del permanere del quadro epidemiologico da Covid-19 complessivamente e diffusamente grave su tutto il territorio nazionale e dell'evolversi di significative varianti del virus che presentano carattere ulteriormente diffusivo del contagio, in deroga all'articolo 1, comma 1, della legge 182/1991, le elezioni dei consigli comunali e circoscrizionali, previste per il turno annuale ordinario, si tengono tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2021.

Sono inserite in tale turno:

- le elezioni suppletive per i seggi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica vacanti entro il 31 luglio 2021;
- le elezioni amministrative nei comuni i cui organi sono stati sciolti per fenomeni di infiltrazione di tipo mafioso (art. 143 TUOEL), anche se già indette;
- le elezioni amministrative di cui all'articolo 2, comma 4 del decreto legge 183/2020, anche se già indette;
- le elezioni amministrative nei comuni i cui organi devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, se le condizioni si verificano entro il 27 luglio 2021;
- le elezioni degli organi eletti delle Regioni a statuto ordinario, anche se già indette o che le condizioni che ne rendano necessario il rinnovo si verifichino entro il 31 luglio 2021.



Si svolgeranno le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali di n. 1.192 comuni (dato riferito alle Regioni a statuto ordinario ed al Friuli Venezia Giulia).

Nelle stesse date si svolgeranno le elezioni regionali nella regione Calabria e le elezioni suppletive della Camera dei deputati rispettivamente nella XII circoscrizione Toscana (collegio uninominale 12 – Siena) e nella circoscrizione XV Lazio 1 (collegio uninominale 11 – Roma - Quartiere Primavalle).

"Al fine di assicurare il necessario distanziamento sociale, le operazioni di votazione si svolgono, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella giornata di domenica dalle ore 7 alle ore 23 e nella giornata di lunedì dalle ore 7 alle ore 15" (Articolo 3, comma 1, del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, convertito dalla legge 3 maggio 2021, n. 58).



Si svolgerà l'eventuale turno di **ballottaggio** nei comuni che non hanno eletto il sindaco al primo turno.

Nell'anno **2021** sono previste anche altre consultazioni elettorali comunali secondo il seguente calendario, nelle Regioni:

- Valle d'Aosta: 19 e 20 settembre 2021 (eventuale turno di ballottaggio il 3 e 4 ottobre 2021);
- Sicilia e Sardegna: 10 e 11 ottobre 2021 (eventuale turno di ballottaggio il 24 e 25 ottobre 2021);
- Trentino Alto Adige: 10 ottobre 2021 (eventuale turno di ballottaggio il 24 ottobre 2021)

1.5. Il sistema elettorale

1.5.1. Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti (articolo 71 del TUOEL)

L'elezione dei consiglieri comunali è contestuale all'elezione del sindaco e si effettua con **sistema maggioritario**.

Ogni candidato alla carica di **sindaco** è collegato ad **una sola lista** nella quale si sono presentati i candidati a consigliere comunale.



Elezioni del sindaco

È proclamato **eletto** sindaco il candidato che ha ottenuto il **maggiore** numero di **voti validi**.

In caso di parità di voti validi tra **due candidati** a sindaco, si procederà ad un secondo turno di votazione (**ballottaggio**) tra i medesimi, da effettuarsi la seconda domenica successiva (il 17-18 ottobre 2021), e risulterà **eletto** chi dei due candidati sindaco avrà ottenuto più voti validi.

In caso di **ulteriore parità** di voti validi viene proclamato **eletto** sindaco il candidato più anziano di età.



Elezioni del consiglio comunale

Una volta eletto il sindaco viene anche proclamato il consiglio comunale.

A ciascuna lista di candidati alla carica di consigliere comunale si intendono attribuiti tanti voti quanti sono i voti conseguiti dal candidato alla carica di sindaco ad essa collegato.



Una volta determinati i seggi che spettano a ciascuna lista, è necessario stabilire quali tra i candidati risultano eletti alla carica di consigliere ([paragrafo 6.5.1 "Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti"](#)).



In caso di ammissione e di votazione di un solo candidato alla carica di sindaco e di una sola lista, sono eletti tutti i candidati consiglieri appartenenti alla lista ed il candidato a sindaco ad essa collegato, purché la lista abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50% dei votanti e abbiano votato almeno il 40% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune.

(*Articolo 71, comma 10 del T.U. n. 570/1960, così come modificato, limitatamente all'anno 2021, dal d.l. 5 marzo 2021, n. 25, convertito dalla legge 3 maggio 2021, n. 58*).

Qualora non vengano raggiunte entrambe le percentuali l'**elezione è nulla**.
(*Articolo 2, comma 1-bis del d.l. 5 marzo 2021, n. 25, convertito dalla legge 3 maggio 2021, n. 58*).

Per la determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune non si tiene conto degli elettori iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) che non esercitano il diritto di voto.

(*Articolo 2, comma 1-ter del d.l. 5 marzo 2021, n. 25, convertito dalla legge 3 maggio 2021, n. 58*).



Non è prevista alcuna **soglia di sbarramento** per le liste che si sono presentate nel comune ai fini della partecipazione all'assegnazione dei seggi.

1.5.2. Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti (articoli 72 e 73 del TUOEL)

L'**elezione dei consiglieri comunali** è contestuale all'**elezione del sindaco**, il quale è eletto a suffragio universale e diretto.

Ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare, all'atto della presentazione della candidatura, il collegamento con una o più liste presentate per l'**elezione del consiglio comunale** ([paragrafo 4.3. "Le candidature"](#)).

Tale dichiarazione ha efficacia solo se coincide con l'analogia dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate.



Elezioni del sindaco

È proclamato **eletto sindaco** il candidato che ottiene la **maggioranza assoluta dei voti validi** (50% + un voto).

Nel caso in cui nessun candidato a sindaco ottenga tale risultato, si procede ad un secondo turno di votazione (**ballottaggio**), da effettuarsi la seconda domenica successiva (il 17-18 ottobre 2021), tra i due candidati a sindaco che hanno ottenuto il **maggiore numero di voti validi** nel primo turno di votazione.



In caso di **parità** di voti validi tra i candidati alla carica di sindaco, è ammesso al **ballottaggio** il candidato collegato con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore *cifra elettorale* complessiva. A parità di *cifra elettorale*, partecipa al **ballottaggio** il candidato più anziano di età.

Per i candidati ammessi al **ballottaggio** rimangono fermi i collegamenti con le liste dichiarati al primo turno.

Tuttavia, essi hanno la facoltà, entro sette giorni dal primo turno di votazione (il 10 ottobre 2021), di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle che erano ad essi collegate nel 1° turno di votazione.

Tutte le dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se coincidono con le analoghe dichiarazioni rese dai delegati delle liste interessate.

Al secondo turno di votazione (**ballottaggio**), è proclamato **eletto** sindaco il candidato che ottiene il maggiore numero di voti validi.

In caso di **parità** di voti validi, è proclamato **eletto** sindaco il candidato appoggiato dalla lista o dal gruppo di liste più votati.

In caso di **ulteriore parità** di voti validi, viene proclamato **eletto** sindaco il candidato più anziano di età.



Elezioni del consiglio comunale

Una volta eletto il sindaco viene anche proclamato il consiglio comunale e, per stabilire la sua composizione, si tiene conto dei risultati elettorali del primo turno di votazione e degli eventuali ulteriori collegamenti nel secondo turno (**ballottaggio**).



Non sono ammesse alla ripartizione dei seggi le liste che non abbiano raggiunto al primo turno di votazione (3-4 ottobre 2021) la soglia del **3%** dei voti validi (cd. "**soglia percentuale di sbarramento**") e che non appartengano a nessun gruppo di liste (coalizione) che abbia superato tale soglia.

L'attribuzione dei seggi al consiglio comunale viene effettuata con l'assegnazione del **premio di maggioranza** alla lista o al gruppo di liste (*coalizione*) collegate al candidato sindaco proclamato eletto. Stabiliti i seggi che spettano a ciascuna lista o gruppo di liste, è necessario determinare gli eletti tra i candidati alla carica di consigliere ([paragrafo 6.5.2. "Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti"](#)).



Premio di maggioranza (articolo 73, comma 10, TUOEL)

Se la lista o il gruppo di liste che appoggiano il candidato eletto sindaco nel primo turno di votazione non hanno conseguito almeno il **60%** dei seggi del consiglio comunale ma hanno ottenuto almeno il **40%** dei voti validi, esse otterranno il cd. "**premio di maggioranza**" che consiste nel **60%** dei seggi, sempre che nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia superato il **50%** dei voti validi.

Qualora, invece, un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al secondo turno (**ballottaggio**), alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbia già conseguito almeno il **60%** dei seggi del consiglio, viene assegnato il **60%** dei seggi, sempre che nessuna altra lista o altro gruppo di liste al primo turno abbia già superato nel turno medesimo il **50%** dei voti validi.



1.5.3. Scheda di sintesi

COMUNI AL VOTO	
Totale numero comuni al voto	1.192
DI CUI:	
	Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti 1.073
	Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti 119
Comuni capoluogo (Totale)	19 (di cui 6 capoluoghi di regione e 13 capoluoghi di provincia)
SISTEMA ELETTORALE	
	Regioni a statuto ordinario Comuni fino a 15.000 abitanti
	Eletto il candidato che ha ricevuto il maggiore numero di voti validi SINDACO
	Alla lista che ha appoggiato il candidato sindaco eletto sono attribuiti i 2/3 dei seggi. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente alle altre liste con il "metodo d'Hondt" (paragrafo 6.5. "L'attribuzione dei seggi") PREMIO MAGGIORANZA
SISTEMA ELETTORALE	
	Regioni a statuto ordinario Comuni superiori a 15.000 abitanti
	Eletto il candidato che ha ottenuto la maggioranza assoluta di voti validi (50% + 1) SINDACO
	<ul style="list-style-type: none">• 60% dei seggi alla lista o al gruppo di liste che hanno appoggiato il candidato sindaco eletto al primo turno di votazione, nel caso in cui abbiano ottenuto almeno il 40% dei voti validi e nessun'altra lista o gruppo di liste collegate abbia superato il 50% dei voti validi.• 60% dei seggi nel caso di elezione del sindaco al turno di ballottaggio, sempre che nessun'altra lista o altro gruppo di liste, al primo turno, abbia superato il 50% dei voti validi. <p>I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente alle altre liste o con il "metodo d'Hondt" (paragrafo 6.5. "L'attribuzione dei seggi").</p>
SOGLIA DI SBARRAMENTO	
	3% dei voti validi (al 1° turno)
Parità di genere nella presentazione delle candidature	
	"Nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi" (Art. 71, comma 3 bis, e 73, comma 1 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267). Pertanto, le liste dei candidati dovranno essere formate in modo tale che ciascun genere non venga rappresentato in misura inferiore ad un terzo né superiore ai due terzi dei candidati. (par. 4.3.2 "La rappresentanza di genere")
Voto disgiunto	
	Comuni fino a 15.000 abitanti NO
	Comuni superiori a 15.000 abitanti SI



Preferenze ai candidati consiglieri



Comuni fino a 4.999 abitanti	1 (scrivendo il cognome)
Comuni con popolazione uguale o superiore a 5.000 abitanti	massimo 2 (uomo e donna, scrivendo il cognome)

Ballottaggio (2° turno di votazione)



Comuni fino a 15.000 abitanti	NO (è previsto solo in caso di parità di voti validi tra due candidati a sindaco)
Comuni superiori a 15.000 abitanti	SI (tra i due candidati a sindaco che hanno ricevuto il maggiore numero di voti validi)



2. LE ELEZIONI DEI CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI E DELLE CITTÀ METROPOLITANE

2.1. I consigli circoscrizionali



I comuni con popolazione superiore a **250.000 abitanti** possono articolare il loro territorio in circoscrizioni, la cui popolazione media non può essere inferiore a **30.000 abitanti** (articolo 17 del TUOEL).

Nei comuni con popolazione superiore a **300.000 abitanti** lo **statuto** può prevedere particolari e più accentuate forme di decentramento di funzioni e di autonomia organizzativa e funzionale, determinando gli organi di tali forme di decentramento, lo status dei componenti e le relative modalità di elezione, nomina o designazione (articolo 17, comma 5, TUOEL).

Le **modalità** di elezione dei consigli circoscrizionali e la nomina o la designazione dei componenti degli organi esecutivi sono **disciplinate** dallo **statuto** del comune e/o da appositi **regolamenti** comunali e devono anche garantire il rispetto del principio della **parità di accesso** delle donne e degli uomini alle cariche elettive e agli uffici pubblici

Le **elezioni** dei consigli circoscrizionali avvengono **contestualmente** alle **elezioni** del **consiglio comunale** (salvo scioglimenti anticipati dei consigli stessi) e con la modalità del suffragio diretto dei cittadini residenti aventi diritto al voto.

I consigli circoscrizionali restano in **carica** per lo stesso periodo del consiglio comunale (5 anni).

2.2. Le città metropolitane



La legge 7 aprile 2014, n. 56 (cd. "Delrio"), recante "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*" ha dettato un'ampia riforma in materia di enti locali, prevedendo, tra l'altro, l'istituzione e la disciplina delle città metropolitane e la ridefinizione del sistema delle province.

A valere sulle risorse proprie e trasferite, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e comunque nel rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno, alla **città metropolitana** sono **attribuite** le **funzioni** fondamentali delle **province** e quelle attribuite alla città metropolitana nell'ambito del processo di riordino delle funzioni delle province (articolo 1, commi da 44 a 46, da 85 a 97, legge n. 56/2014, e articolo 117, secondo comma, lettera *p*), Costituzione Italiana)

Le città metropolitane sono enti territoriali di area vasta con le seguenti **finalità istituzionali generali** (articolo 1, comma 2, legge n. 56/2014):

- cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano;
- promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse della città metropolitana;
- cura delle relazioni istituzionali afferenti al proprio livello, ivi comprese quelle con le città e le aree metropolitane europee.



Il territorio delle città metropolitane attualmente coincide con quello delle province omonime



Sono città metropolitane nelle Regioni a statuto ordinario:

- Torino;
- Milano;
- Venezia;
- Genova;
- Bologna;
- Firenze;
- Roma Capitale;
- Napoli;
- Bari;
- Reggio Calabria.

Le prime elezioni dei rispettivi consigli metropolitani si sono svolte nel corso degli anni 2014, 2015 e 2016.

Le **elezioni delle città metropolitane**, così come quelle delle province, sono consultazioni indirette, vi partecipano solo gli amministratori locali e, quindi, non possono svolgersi in contemporanea con elezioni dirette come le elezioni comunali, che coinvolgono tutto il corpo elettorale.

Il **sistema elettorale** è di tipo **proporzionale** per le liste.

Sono **organi** della città metropolitana (articolo 1, comma 7, legge n. 56/2014):

- il sindaco metropolitano;
- il consiglio metropolitano;
- la conferenza metropolitana.

Il **sindaco del comune capoluogo** è di diritto il **sindaco metropolitano**.



Il **sindaco metropolitano** rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti ed esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto (articolo 1, comma 8, legge n. 56/2014)

Il **consiglio metropolitano** è organo elettivo di secondo grado, dura in carica **5 anni** ed è composto dal sindaco metropolitano e da:

Città metropolitane	consiglieri
Comuni con popolazione residente superiore a 3.000.000 abitanti	24
Comuni con popolazione residente superiore a 800.000 abitanti ed inferiore o pari a 3.000.000 di abitanti	18
Altre città metropolitane	14



Il **consiglio metropolitano** è l'organo di indirizzo e controllo

In caso di rinnovo del **consiglio del comune capoluogo**, si procede a **nuove elezioni del consiglio metropolitano** entro 60 giorni dalla proclamazione del sindaco del comune capoluogo (articolo 1, comma 21, legge n. 56/2014).



La conferenza metropolitana ha poteri propositivi e consultivi, secondo quanto disposto dallo statuto, nonché adotta o respinge lo statuto e le sue modifiche proposti dal consiglio metropolitano (articolo 1, commi 8 e 9, legge n. 56/2014).

La cessazione della carica comunale comporta la decadenza da consigliere metropolitano.

La legge "Delrio" stabilisce che sono elettori (elettorato attivo) ed eleggibili (elettorato passivo) i sindaci e i consiglieri comunali in carica dei comuni della città metropolitana.



3. DISPOSIZIONI GENERALI

3.1. L'elettorato attivo



Articolo 48,
Costituzione

Sono **elettori** tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la **maggior età**. Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è un **dovere civico**.

Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge

Possono votare tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune al voto che abbiano compiuto 18 anni entro il primo giorno della votazione del primo turno (3 ottobre 2021).



Possono votare anche i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea residenti nel comune della Repubblica, purché presentino apposita istanza al sindaco entro il 40° giorno antecedente quello della votazione (24 agosto 2021), chiedendo l'iscrizione nella "lista elettorale aggiunta dei cittadini di altri Paesi dell'U.E.".

3.2. L'elettorato passivo

Sono eleggibili a sindaco e a consigliere comunale gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica Italiana che abbiano compiuto 18 anni entro il primo giorno della votazione (3 ottobre 2021).



Articolo 51,
Costituzione

Dispone il principio di **uguaglianza** dei cittadini italiani nell'**accesso** alle cariche elettive secondo i requisiti espressi dalla legge in materia, e con particolare attenzione alle pari opportunità tra donne e uomini (articolo 1 della legge costituzionale 30 maggio 2003, n. 1).

Non sono eleggibili coloro che non godono dell'elettorato attivo trovandosi in una delle situazioni elencate all'articolo 2 del d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223



Sono eleggibili a consigliere comunale anche i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea residenti nel comune, purché iscritti nelle apposite liste elettorali aggiunte del comune medesimo (paragrafo 4.3.4. "La candidatura a consigliere comunale dei cittadini di altro Stato membro dell'Unione Europea").

3.3. Ineleggibilità, incompatibilità, incandidabilità

L'**ineleggibilità** è un impedimento giuridico che influisce sulla capacità di essere eletti ed è determinata da particolari posizioni istituzionali e sociali che ricopre colui che si candida alle elezioni.

Gli articoli 60 e 61 del TUOEL elencano tassativamente i casi di ineleggibilità alla carica di sindaco, consigliere comunale e circoscrizionale.



L'incompatibilità è l'impeditimento alla conservazione di una carica elettiva validamente conseguita, a causa di un ufficio o posizione ricoperti dall'eletto, il quale, a sua volta, deve scegliere una delle due condizioni, a pena di decadenza dalla carica elettiva.

Gli articoli 63 e seguenti del TUOEL prevedono una serie di cause di incompatibilità alla carica di sindaco, consigliere comunale e circoscrizionale.



Per il primo mandato amministrativo, agli amministratori del nuovo comune nato dalla fusione di più comuni cui hanno preso parte comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e agli amministratori delle unioni di comuni comprendenti comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, si applicano le disposizioni in materia di ineleggibilità, incandidabilità, inconferibilità e incompatibilità previste dalla legge per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti (articolo 1, comma 109, legge n. 56/2014).

L'incandidabilità è l'impossibilità di presentare la propria candidatura a causa dell'assenza dei requisiti soggettivi ritenuti essenziali dalla legge nella fase precedente l'elezione.

Le cause di incandidabilità per le elezioni comunali sono disciplinate dall'articolo 10 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235.

3.3.1. L'ineleggibilità

Non sono eleggibili a sindaco, consigliere comunale, consigliere metropolitano e consigliere circoscrizionale (articolo 60 del TUOEL):

- il Capo della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'Interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgono le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori;
- nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i Commissari di Governo, i prefetti della Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza;
- nel territorio nel quale esercitano il comando, gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato;
- nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;
- i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione del comune o della provincia nonché i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici;
- nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati addetti alle Corti di appello, ai tribunali, ai tribunali amministrativi regionali, nonché i giudici di pace;
- i dipendenti del comune e della provincia per i rispettivi consigli;
- il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere;
- i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionati o lo ricomprende, ovvero dei comuni che concorrono a costituire l'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate;



- i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale superiore al 50 per cento rispettivamente del comune o della provincia;
- gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente rispettivamente dal comune o dalla provincia;
- i sindaci, presidenti di provincia, consiglieri metropolitani, consiglieri comunali, provinciali o circoscrizionali in carica, rispettivamente, in altro comune, città metropolitana, provincia o circoscrizione.

Sono anche **ineleggibili** alla carica di sindaco, i ministri di culto, coloro che hanno legami parentali fino al secondo grado con il segretario comunale e con gli appaltatori di lavori o servizi comunali o in qualunque modo loro fideiussore (articolo 61 del TUOEL).

Per i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti l'accettazione della candidatura alla carica di **deputato** o di **senatore** comporta la **decadenza** dalla carica di sindaco.

Infine, dall'interdizione dai pubblici uffici consegue l'**ineleggibilità** del condannato per la stessa durata della pena detentiva e poi per la durata dell'interdizione stessa. La sospensione condizionale della pena non ha effetto ai fini dell'interdizione dai pubblici uffici.

Per ciascuna delle diverse cause di **ineleggibilità**, l'articolo 60 del TUOEL prevede i tempi e le modalità in cui le stesse devono essere rimosse per consentire l'eleggibilità dell'interessato.

3.3.2. L'incompatibilità

Non può ricoprire la carica di sindaco, consigliere comunale, consigliere metropolitano e consigliere circoscrizionale (articolo 63 del TUOEL):

- 1) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione, da parte del comune o che dal comune riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il 10 per cento del totale delle entrate dell'ente;
- 2) colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell'interesse del comune, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate dal comune in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della regione, fatta eccezione per i comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti qualora la partecipazione dell'ente locale di appartenenza sia inferiore al 3 per cento e fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 718, della legge n. 296/2006;
- 3) il consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui all'articolo 63, comma 1, numeri 1) e 2), del TUOEL;
- 4) colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo con il comune. La pendenza di una lite in materia tributaria ovvero di una lite promossa ai sensi dell'articolo 9 del TUOEL non determina incompatibilità;



- 5) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato del comune ovvero di istituto o azienda da esso dipendente, o vigilato, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito;
- 6) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il comune ovvero verso istituto od azienda da esso dipendente è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi del comune, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso di cui all'articolo 46 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;
- 7) colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità.

Inoltre, la carica di assessore, nei comuni con popolazione **superiore ai 15.000 abitanti**, è **incompatibile** con la carica di consigliere comunale, mentre la carica di sindaco e di assessore dei comuni nel territorio della regione è **incompatibile** con la carica di consigliere regionale.

La carica di **consigliere comunale** è altresì **incompatibile** con quella di consigliere comunale di altro comune e con quella di consigliere di una circoscrizione dello stesso o di altro comune.

Infine, la carica di direttore generale, di direttore amministrativo e di direttore sanitario delle A.S.L. ed ospedaliere è **incompatibile** con quella di sindaco e di assessore comunale.

3.3.3. L'incandidabilità

L'articolo 10 del d.lgs. n. 235/2012 disciplina le cause di incandidabilità per le elezioni comunali. Non possono essere candidati, e non possono quindi ricoprire le cariche di sindaco, assessore e consigliere comunale:

- a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'art. 74 del testo unico approvato con d.P.R. n. 309/1990, o per un delitto di cui all'art. 73 del citato testo unico concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplosive, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
- b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);
- c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli artt. 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;
- d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera c);



- e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
- f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'art. 4, comma 1, lettera a) e b), del d.lgs. n. 159/2011.

L'eventuale **elezione** o nomina di coloro che si trovano in una situazione di **incandidabilità** è nulla.

Nel caso di **nomina** o **convalida** dell'elezione di coloro che si trovano in una delle condizioni di **incandidabilità**, l'organo che vi ha provveduto è tenuto a **revocare** il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

Sono invece **sospesi** di diritto dalle **cariche** coloro che hanno riportato una **condanna** non definitiva per gli stessi delitti, coloro che, dopo l'**elezione** o la **nomina**, con sentenza di primo grado confermata in appello per la stessa imputazione, hanno riportato una **condanna** ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo e coloro nei cui confronti l'autorità giudiziaria ha applicato una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso.

Sono, infine, **sospesi** di diritto **coloro** che sono **sottoposti** alle **misure coercitive** degli arresti domiciliari, della custodia cautelare in carcere ed in luogo di cura, nonché del divieto di dimora, quando riguarda la sede dove si svolge il mandato elettorale.

3.4. La disciplina della propaganda elettorale

La propaganda politica è soggetta a regolamentazione al fine di assicurare che il confronto tra le forze politiche si svolga nel pieno rispetto della "*par condicio*", in un clima di serena dialettica democratica, ed ha inizio dalla data di convocazione dei comizi elettorali (articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28), che per le elezioni comunali coincide con il 45° antecedente la votazione, data di affissione del manifesto di convocazione dei comizi (19 agosto 2021).

Le **iniziativa** propagandistiche in luoghi pubblici o aperti al pubblico si possono svolgere fino alla **mezzanotte** del **penultimo giorno** antecedente quello della votazione (venerdì 1 ottobre 2021); dal sabato prima delle elezioni (2 ottobre 2021) entra in vigore il cosiddetto "*silenzio elettorale*".



Sito web
<https://www.agcom.it/>

DELIBERA N. 265/21/CONS dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM)

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di Comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di Informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché dei consigli circoscrizionali fissate per i giorni 3 e 4 ottobre 2021.





Legge
n. 28/2000

Parità di accesso ai mezzi di informazione durante la campagna elettorale

Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e per tutto l'arco della campagna elettorale, la legge garantisce a tutte le forze politiche che hanno presentato liste di candidati la parità di accesso ai mezzi di informazione e di comunicazione politica, quali i servizi di radiodiffusione sonora e televisiva e l'uso degli spazi sulla stampa quotidiana e periodica.

In ordine alle presunte violazioni delle disposizioni contenute nella legge, le relative segnalazioni devono essere comunicate all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che potrà emanare eventuali provvedimenti atti a ripristinare le condizioni di "par condicio" fra le forze politiche in competizione.



Legge
n. 212/1956
e successive
modificazioni

Delimitazione ed assegnazione di spazi per le affissioni

L'affissione di stampati, giornali murali o altri manifesti di propaganda, da parte di partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale, è effettuata esclusivamente negli appositi spazi a ciò destinati da ogni comune.

Le modifiche apportate alla legge dall'articolo 1, comma 400, lettera h), della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014), orientate al contenimento della spesa pubblica, dispongono l'eliminazione delle affissioni di propaganda indiretta (cioè quella dei "fiancheggiatori", che non presentano direttamente proprie liste di candidati) e la riduzione degli spazi della propaganda diretta. Le giunte comunali, dal 33° al 31° giorno antecedente quello della votazione (dal 31 agosto al 2 settembre 2021) stabiliscono e delimitano, in ogni centro abitato con popolazione superiore a 150 abitanti, gli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale dei partiti o gruppi politici che partecipano alle elezioni con liste di candidati.

In particolare, le giunte dovranno provvedere all'assegnazione di sezioni dei predetti spazi alle liste di candidati partecipanti alle consultazioni entro due giorni dalla ricezione delle comunicazioni sull'ammissione delle candidature. In tali spazi è possibile affiggere solo manifesti di propaganda per la lista e i suoi candidati; sono vietati gli scambi e le cessioni degli spazi assegnati.



Legge n.
212/1956,
successivamente
modificata dalla
Legge
n. 130/1975

Inizio della propaganda elettorale – divieto di alcune forme di propaganda

Al fine di tutelare l'estetica urbana ed il patrimonio storico-monumentale, sono vietate le scritte murarie e sono vietate le affissioni dei manifesti elettorali negli spazi non consentiti (articolo 1, ultimo comma).

Non è consentita l'installazione in luoghi pubblici di mostre documentarie o fotografiche che possono configurarsi come forma fraudolenta di propaganda fissa al di fuori degli spazi assegnati (articolo 6, primo comma).

Non sono oggetto di divieto le proiezioni cinematografiche a circuito chiuso.

Dal 30° giorno antecedente quello della votazione (3 settembre 2021) sono vietati (articolo 6, primo comma):



- il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- la propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti;
- la propaganda luminosa mobile.

Dal giorno antecedente quello della votazione e fino alla chiusura delle operazioni di voto (dal 2 al 4 ottobre 2021), sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda diretta e indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali e manifesti di propaganda (articolo 9, primo comma).

Nei giorni in cui si svolgono le votazioni (3 e 4 ottobre 2021) è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali (articolo 9, secondo comma); al di fuori di tale raggio, è quindi consentita la propaganda mobile (aerei, automezzi circolanti, le cosiddette "vele", ecc.) e la distribuzione di volantini.

È consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste il luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi dei comizi.



Articolo 7,
comma 2,
Legge
n. 130/1975

Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili

Dal 30° giorno antecedente quello della votazione (3 settembre 2021) è consentito l'uso di altoparlanti su mezzi mobili soltanto per annunciare il giorno e l'ora in cui si tengono i comizi e le riunioni elettorali.

Ai sensi dell'articolo 59, comma 4, del d.P.R. n. 495/1992, come sostituito dall'articolo 49 del d.P.R. n. 610/1996, tale forma di propaganda elettorale è subordinata alla preventiva autorizzazione del sindaco o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più comuni, del Prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi (articolo 59, comma 4, d.P.R. 16 settembre 1992, n. 495, come sostituito dall'articolo 49 del d.P.R. 16 settembre 1996, n. 610).



Articolo 15,
comma 3,
Legge
n. 515/1993

Rimozione propaganda abusiva

Le spese sostenute dal comune per la rimozione della propaganda abusiva nelle forme di scritte o affissioni murali e di volantinaggio sono a carico, in solidi, dell'esecutore materiale e del committente responsabile.



Articolo 19,
comma 1,
Legge
n. 515/1993

Uso dei locali comunali

A decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali, i comuni, sulla base di proprie norme regolamentari e senza oneri a proprio carico, sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e dei movimenti partecipanti alle competizioni elettorali, in misura eguale fra loro, i locali di proprietà comunale, già predisposti per conferenze e dibattiti.



I comuni, all'inizio della campagna elettorale, provvederanno a designare le piazze e gli spazi pubblici riservati ai comizi, tenute presenti le condizioni del traffico ed evitando possibilmente che siano individuate strade o piazze in prossimità di scuole, caserme ed ospedali, mentre i partiti e i movimenti che sostengono le liste e le candidature ammesse si impegnano a tenere i comizi stessi esclusivamente in detti luoghi.

Nei comuni che hanno adottato un proprio regolamento per la disciplina della propaganda elettorale e dell'uso di spazi e locali comunali, sono fissate le modalità operative, i termini e le condizioni; negli altri comuni saranno concordati e definiti i criteri di concessione di piazze o vie tra tutti i soggetti interessati (Prefettura, Comune, Autorità locali di pubblica sicurezza, partiti politici, ecc.).

Nell'assegnazione dei luoghi da destinare allo svolgimento di pubbliche manifestazioni dovrà essere accordata assoluta priorità alle iniziative di propaganda elettorale rispetto ad ogni altro tipo di manifestazione.

È opportuno che siano evitati comizi elettorali in concomitanza con lo svolgimento di eventuali manifestazioni religiose o civili, in programma durante il periodo della campagna elettorale.



**Articoli 17, 18
e 20, Legge
n. 515/1993
e successive
modificazioni**

Agevolazioni tariffarie per le spedizioni postali e altre agevolazioni fiscali

Le tariffe postali agevolate sono state sopprese dall'articolo 18, comma 1, del d.l. n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 89/2014.

In materia di agevolazioni fiscali è previsto che nei 90 giorni precedenti le elezioni venga applicata l'IVA del 4% sia per il materiale tipografico, inclusi carta e inchiostri in esso impiegati, sia per l'acquisto di spazi d'affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali su quotidiani, periodici e siti web, sia per l'affitto di locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, purché commissionati dai partiti e dai movimenti, dalle liste e dai candidati.



**Articolo 8,
Legge
n. 28/2000**

Diffusione di sondaggi demoscopici e rilevazioni di voto da parte di istituti demoscopici

Nei 15 giorni antecedenti la data di votazione (dal 18 settembre 2021) e sino alla chiusura delle operazioni di voto (4 ottobre 2021 alle ore 15), è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.

Fermo restando tale divieto, è utile precisare che l'attività di tali istituti demoscopici diretta a rilevare, anche all'uscita dei seggi, gli orientamenti di voto degli elettori non è soggetta a particolari autorizzazioni.

La rilevazione demoscopica deve avvenire a debita distanza dagli edifici sedi di seggi e non deve interferire in alcun modo con il regolare ed ordinato svolgimento delle operazioni elettorali.

La presenza di incaricati all'interno delle sezioni, per la rilevazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali nonché dei risultati degli scrutini, può



essere consentita, previo assenso da parte dei presidenti degli Uffici elettorali di sezione, e solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione (4 ottobre 2021 alle ore 15), purché, in ogni caso, non venga turbato il regolare procedimento delle operazioni di scrutinio.

Dati utilizzabili con o senza consenso per propaganda elettorale tramite fax, messaggi SMS o MMS, chiamate telefoniche preregistrate, messaggi di posta elettronica

➤ *Dati utilizzabili con il previo consenso*

È necessario il consenso per particolari modalità di comunicazione elettronica come *sms*, *email*, *mms*, per telefonate preregistrate e fax. Stesso discorso nel caso si utilizzino dati raccolti automaticamente su *internet* o ricavati da *forum* o *newsgroup*, liste abbonati ad un *provider*, dati presenti sul *web* per altre finalità.

I dati degli abbonati, anche se presenti negli elenchi telefonici, possono essere utilizzati solo se l'abbonato ha preventivamente manifestato la sua disponibilità a ricevere tale tipo di telefonate. Sono ugualmente utilizzabili, se si è ottenuto preventivamente il consenso degli interessati, i dati relativi a simpatizzanti o altre persone già contattate per singole iniziative o che vi hanno partecipato (esempio: *referendum*, proposte di legge, raccolte di firme).

➤ *Dati utilizzabili senza consenso*

Per contattare gli elettori ed inviare materiale di propaganda, i partiti, gli organismi politici, i comitati promotori, i sostenitori e i singoli candidati possono usare senza il consenso dei cittadini i dati contenuti nelle liste elettorali detenute dai Comuni, nonché i dati personali di iscritti ed aderenti. Possono essere usati anche altri elenchi e registri in materia di elettorato passivo ed attivo (esempio: elenco degli elettori italiani residenti all'estero) ed altre fonti documentali detenute da soggetti pubblici accessibili a chiunque, come gli Albi professionali (nei limiti in cui lo statuto del rispettivo Ordine preveda la conoscibilità sotto forma di elenchi degli iscritti).

I titolari di cariche elettive possono utilizzare dati raccolti nel quadro delle relazioni interpersonali da loro avute con cittadini ed elettori.



Provvedimento
Garante Privacy
13/04/2011

Comunicazione istituzionale

Dalla data di convocazione dei comizi elettorali, la legge vieta a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione, compresa quella relativa all'attività istituzionale dell'ente. Non rientrano nel divieto le attività di comunicazione istituzionale effettuate in forma impersonale e indispensabili per l'efficace assolvimento delle funzioni proprie delle amministrazioni pubbliche. È previsto che le emittenti radiotelevisive anche private informino i cittadini sulle modalità di voto e sugli orari di apertura dei seggi.



Articolo 9,
Legge
n. 28/2000



Articolo 11,
Legge
n. 28/2000

Obblighi di comunicazione

I titolari di emittenti radiotelevisive, nazionali e locali, e gli editori di quotidiani e periodici hanno l'obbligo di comunicare, entro i 30 giorni successivi alla conclusione delle consultazioni elettorali, ai Presidenti delle Camere e al Collegio regionale di garanzia, i servizi elettorali effettuati (servizi di comunicazione politica e messaggi politici), i nominativi di coloro che vi hanno partecipato, gli spazi per la propaganda elettorale concessi a titolo gratuito o a tariffa ridotta, e gli introiti realizzati.



Articolo 13,
Legge
n. 96/2012

Limiti massimi delle spese elettorali dei candidati dei partiti politici per le elezioni comunali nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

L'articolo citato ha introdotto limiti massimi di spesa per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco, di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale e di ciascun partito, movimento o lista che partecipa alle elezioni comunali di enti con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

Agli stessi comuni il medesimo articolo ha esteso l'applicazione di alcune disposizioni contenute nella legge n. 515/1993, come da ultimo modificate dalla medesima legge n. 96/2012, riguardanti, tra l'altro, il regime di pubblicità e controllo delle spese elettorali, la nomina del mandatario elettorale e il sistema sanzionatorio per le violazioni dei limiti di spesa e per il mancato deposito dei consuntivi da parte di partiti, movimenti politici e liste.

3.5. Le liste elettorali

Le liste degli elettori di ciascun comune si distinguono in:

- **generali**, che comprendono indistintamente tutto il corpo elettorale;
- **sezionali**, che comprendono gli elettori suddivisi per la rispettiva sezione elettorale di assegnazione.

Come disposto dall'articolo 5 del testo unico di cui al d.P.R. n. 223/1967, e successive modificazioni, ogni comune deve compilare, in ordine alfabetico, distintamente per sesso, le **liste generali maschili e femminili**.

➤ La **lista elettorale generale** è l'elenco di tutti gli elettori del comune e comprende tutti i cittadini italiani maggiorenni (o che lo diverranno nel semestre successivo), iscritti nell'anagrafe della popolazione o nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero e per i quali non esistano cause di incapacità elettorale.

Tale lista deve essere tenuta costantemente aggiornata a seguito di apposite revisioni effettuate dagli ufficiali elettorali e poi approvate dalla Commissione elettorale circondariale.

➤ La **lista elettorale sezionale** è l'elenco degli elettori che abitano in una determinata zona, più o meno vasta, del comune e che sono assegnati al medesimo ufficio elettorale di sezione ai fini delle votazioni.



Nelle liste sono inseriti i nominativi dei cittadini proposti per l'iscrizione in sede di revisione, mentre si escludono coloro che devono essere cancellati dalle liste per la perdita del diritto al voto.

Particolare attenzione viene prestata nell'attività di tenuta e di aggiornamento delle **liste elettorali sezionali**, in quanto costituiscono la base sulla quale si svolge l'intera attività di voto nel seggio elettorale.

In occasione delle consultazioni elettorali viene compilato un estratto di ogni lista sezionale, da consegnare al presidente per l'affissione nel seggio, in un'ottica di trasparenza delle operazioni.

L'**iscrizione o la cancellazione** dalle liste avviene d'ufficio ad opera degli ufficiali elettorali dei comuni al verificarsi delle condizioni previste dalla normativa:

- al compimento del 18° anno di età;
- al trasferimento di residenza da un comune ad un altro;
- alla perdita o riacquisto della capacità elettorale in base alle condizioni previste dalla legge.



Testo unico di cui al d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223.
Sono iscritti d'ufficio nelle liste elettorali i cittadini che, possedendo i requisiti per essere elettori e non essendo incorsi nella perdita definitiva o temporanea del diritto elettorale attivo, sono compresi nell'anagrafe della popolazione residente nel comune o nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero – AIRE (articolo 4, primo comma).

Le **liste elettorali** devono essere costantemente **aggiornate** e a questo fine sono previste, a scadenza determinata e con procedure identiche in tutti i comuni italiani, le revisioni di seguito indicate:

- **seimestrali**;
- **dinamiche ordinarie**;
- **dinamiche straordinarie**.

Con la **revisione semestrale**, vengono iscritti coloro che compiono il 18° anno di età nel semestre successivo e si procede alla cancellazione di coloro che sono stati anche cancellati:

- dall'Anagrafe della popolazione residente (APR), per irreperibilità, in occasione del censimento generale o a seguito di ripetuti accertamenti;
- oppure dall'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), per irreperibilità presunta, al compimento del centesimo anno di età o a seguito di due rilevazioni con esito negativo.

Le **revisioni dinamiche ordinarie** sono due e si attuano nei mesi di gennaio e luglio, rispettivamente con due "tornate", nella prima e nella terza decade dei suddetti mesi.

Nello specifico si procede a:

- cancellazioni per decesso;
- iscrizioni o cancellazioni per trasferimento di residenza in altro comune;
- cancellazioni per perdita della cittadinanza italiana;
- cancellazioni per perdita della capacità elettorale;
- iscrizioni per immigrazione, per riacquisto della capacità elettorale e per motivi diversi dal compimento del 18° anno di età.



La normativa prevede che, in occasione di consultazioni, debba attuarsi una revisione **dinamica straordinaria** con termini abbreviati, suddivisa in quattro parti:

- una prima tornata con le cancellazioni (per prassi due o tre giorni prima della pubblicazione del manifesto di indizione dei comizi elettorali);
- una seconda tornata con le iscrizioni (45 giorni prima della votazione cioè il giorno della pubblicazione di detto manifesto);
- le iscrizioni per motivi diversi dal compimento del 18° anno di età (30 giorni prima della data fissata per la elezione, quindi, il 3 settembre 2021);
- le cancellazioni per decesso (quindici giorni prima della data della consultazione, quindi, il 18 settembre 2021).

Successivamente a tale ultima data, non è più possibile variare le liste elettorali ed il sindaco, su decisione della Commissione elettorale circondariale, ammette con apposita attestazione al voto chi matura il diritto elettorale all'ultimo momento, mentre ritira la tessera elettorale a coloro per i quali riceve la comunicazione di perdita della capacità elettorale (articoli 32-bis e ter, d.P.R. n. 223/1967).

Liste aggiunte (da allegare alle liste sezionali)

In tali liste sono iscritti gli elettori votanti nei seggi speciali ([paragrafo 3.9.3.](#)) e nei seggi volanti ([paragrafo 3.9.4.](#)), i militari delle Forze Armate, gli appartenenti ai Corpi militarmente organizzati per il servizio dello Stato, gli appartenenti alle Forze di Polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco) ed i naviganti.



Lista elettorale aggiunta dei cittadini di altri Paesi dell'Unione Europea

I cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea residenti nel comune della Repubblica, possono chiedere, previa istanza al sindaco, l'iscrizione in tale lista, ([paragrafo 3.1. "L'elettorato attivo"](#)).

3.6. Modalità operative, precauzionali e di sicurezza per lo svolgimento delle operazioni di voto nelle consultazioni elettorali dell'anno 2021



D.L. n. 117
del
17/8/2021


DECRETO-LEGGE 17 agosto 2021, n. 117
Disposizioni urgenti concernenti modalità operative
precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto
nelle consultazioni elettorali dell'anno 2021



<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/08/23/21G00127/SG>

In considerazione della situazione epidemiologica da *Covid-19*, al fine di prevenire i rischi di contagio, nonché assicurare il pieno esercizio dei diritti civili e politici, l'**articolo 1 del decreto-legge 17 agosto 2021, n. 117** stabilisce che:

- Nelle **elezioni regionali ed amministrative** dell'anno 2021, l'elettore, dopo essersi recato in cabina ed aver votato e ripiegato la scheda, provvede a inserirla **personalmente nell'urna**;
- Nelle **elezioni suppletive** della Camera dei deputati che si svolgeranno rispettivamente nella XII circoscrizione Toscana (collegio uninominale 12 – Siena) e nella circoscrizione XV Lazio 1 (collegio uninominale 11) rimane fermo l'obbligo per l'elettore di **consegnare la scheda votata** per tale consultazione (opportunamente piegata) al **presidente di seggio**, il quale è tenuto a staccare il **tagliando antifrode** dalla scheda medesima e a collocarla, quindi, nell'urna.



In questo caso, ai fini della prevenzione del contagio da *Covid-19*, il presidente del seggio (o il vicepresidente) dovrà indossare i guanti di protezione individuale per ricevere la scheda votata dall'elettore.

L'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 117/2021, stabilisce in sintesi che:

1. Limitatamente alle consultazioni elettorali dell'anno 2021:
 - a) nelle strutture sanitarie con almeno 100 e fino a 199 posti-letto che ospitano reparti COVID-19 sono costituite le sezioni elettorali ospedaliere di cui all'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570;
 - b) ogni sezione elettorale ospedaliera istituita presso una struttura sanitaria che ospita reparti COVID-19 è abilitata alla raccolta del voto domiciliare degli elettori in trattamento domiciliare, quarantena o isolamento fiduciario per Covid-19 e di quelli ricoverati presso reparti Covid in strutture con meno di 100 posti letto; ciò, per il tramite di seggi speciali;
 - c) ai componenti di ogni sezione elettorale ospedaliera istituita presso la struttura sanitaria che ospita reparti COVID-19, nonché a quelli dei seggi speciali di cui alla lettera b), vengono impartite, dalla competente autorità sanitaria, indicazioni operative in merito alle procedure di sicurezza sanitarie concernenti le operazioni elettorali.
2. In caso di accertata impossibilità alla costituzione della sezione elettorale ospedaliera e dei seggi speciali, il sindaco può nominare, quali componenti dei medesimi, personale delle Unità speciali di continuità assistenziale regionale (USCAR), designato dalla competente azienda sanitaria locale, ovvero, in subordine, soggetti appartenenti alle organizzazioni di protezione civile che abbiano manifestato la propria disponibilità. A tal fine, le organizzazioni di volontariato di protezione civile chiedono ai loro aderenti di segnalare i propri nominativi ai sindaci dei comuni interessati dalle consultazioni elettorali dell'anno 2021. In ogni caso la nomina può essere disposta solo previo consenso degli interessati.
Ove ulteriormente necessario, il sindaco provvede alla nomina di suoi delegati quali presidente e componenti, compresi nelle liste elettorali del comune.
3. Presso ogni sezione elettorale ospedaliera operante ai sensi del presente articolo possono essere istituiti ulteriori seggi speciali composti anch'essi da personale delle unità speciali di continuità assistenziale regionale (USCAR), designato dalla competente azienda sanitaria locale, che il comune può attivare ove necessario; il medesimo personale può essere nominato con le modalità di cui al comma 2.
4. Nei comuni nei quali non sono ubicate strutture sanitarie di cui al comma 1, possono essere istituiti, presso uno o più uffici elettorali di sezione di riferimento diversi dalle sezioni ospedaliere, seggi speciali di cui all'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, nominati dal sindaco con le modalità di cui al comma 2. Tali seggi speciali provvedono alla raccolta del voto e, successivamente, all'inserimento delle schede votate nelle urne degli uffici elettorali di sezione di riferimento, ai fini dello scrutinio. Ai componenti dei seggi speciali e degli uffici elettorali di sezione di riferimento sono impartite, dalla competente autorità sanitaria, indicazioni operative in merito alle procedure di sicurezza sanitarie concernenti le operazioni elettorali.



5. In caso di accertata impossibilità alla costituzione di seggi speciali nel comune, sentita la commissione elettorale circondariale e previa intesa tra i sindaci interessati, può comunque essere istituito un solo seggio speciale per due o più comuni.

6. Al fine di garantire adeguate condizioni di sicurezza nell'espletamento delle fasi di raccolta del voto degli elettori positivi al COVID-19 in trattamento ospedaliero o domiciliare e di tutti coloro che si trovano in isolamento fiduciario, limitatamente alle consultazioni elettorali dell'anno 2021, i componenti delle sezioni elettorali ospedaliere istituite presso strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19 e dei seggi speciali di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 sono muniti delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.

7. Ai componenti delle sezioni e dei seggi di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 spetta l'onorario fisso forfettario previsto dall'articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, aumentato del 50 per cento.

Per quanto riguarda l'esercizio domiciliare del voto per gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per Covid-19, l'articolo 3 del decreto-legge n. 117/2021 stabilisce che tali elettori sono ammessi al voto presso il proprio domicilio nel comune di residenza purché presentino al sindaco del comune nelle cui liste sono iscritti apposita domanda, anche telematicamente, tra il decimo e il quinto giorno antecedente quello della votazione.

3.7. Le sezioni elettorali

Al fine di una ordinata gestione del corpo elettorale, il territorio di ogni comune in Italia è suddiviso in **sezioni elettorali**.

La divisione in sezioni è fatta indistintamente per iscritti di sesso maschile e femminile ed in modo che in ogni sezione elettorale il numero di iscritti non sia di regola superiore a 1.200 e non deve essere inferiore a 500.

Quando particolari condizioni di lontananza e viabilità rendono difficile l'esercizio del diritto elettorale, si possono costituire sezioni con numero di iscritti, di regola, non inferiore a 50.

Ogni sezione ha una propria **circoscrizione territoriale**.

Tutti gli elettori residenti nella suddetta circoscrizione territoriale sono assegnati alla relativa sezione.

La **definizione delle sezioni elettorali** compete ai singoli comuni nei limiti dei vincoli fissati dalla legge e da quanto disposto dalle istruzioni e direttive generali del Ministero dell'Interno.

Alla **ripartizione** del territorio del comune in sezioni elettorali provvede l'ufficiale elettorale del comune con una propria delibera (approvata dalla Commissione elettorale circondariale), che ne determina la circoscrizione, individua il luogo di riunione e assegna gli elettori a ciascuna di esse (articoli dal 34 al 41 del testo unico di cui al D.P.R. n. 223/1967).

I criteri di **ripartizione** del corpo elettorale in sezioni sono fissati con decreto ministeriale n. 117/1998.



La legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed il suddetto decreto hanno dettato norme per ridurre il numero delle sezioni elettorali, al fine di una maggiore efficienza della pubblica amministrazione e del contenimento della spesa pubblica.



Sul portale **web istituzionale** del Dipartimento per gli affari interni e territoriali è possibile consultare, tramite mirate ricerche, tutti i dati statistici, comunicati dai comuni, relativi alle sezioni elettorali e al numero degli iscritti nelle liste elettorali, all'indirizzo:



http://dait.interno.gov.it/elezioni/rileseme/index_ricerca.php





3.8. Il protocollo sanitario e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni elettorali dell'anno 2021

L'articolo 4 del decreto-legge 17 agosto 2021, n. 117 recante *"Disposizioni urgenti concernenti modalità operative precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell'anno 2021"* stabilisce che *"Le operazioni di votazione ... si svolgono nel rispetto delle modalità operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo"*.



Il Ministro dell'Interno

Il Ministro della Salute

PROTOCOLLO SANITARIO E DI SICUREZZA PER LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ANNO 2021

L'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 17 agosto 2021, n. 117, recante "Disposizioni urgenti concernenti modalità operative, precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell'anno 2021", stabilisce che "Le operazioni di votazione di cui al presente decreto si svolgono nel rispetto delle modalità operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo.".

Al riguardo, si formulano alcune indicazioni circa le misure di prevenzione dal rischio di infezione da SARS-COV 2 che occorre adottare in occasione dello svolgimento delle elezioni suppletive, regionali e comunali del prossimo mese di ottobre.

Saranno coinvolti nel procedimento elettorale quasi 15 milioni di elettori in circa 1.700 comuni.

Il Comitato tecnico-scientifico presso il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio ha fornito, già in occasione delle consultazioni del 2020, una serie di elementi informativi e di indicazioni operative per la tutela della salute e per la sicurezza dei componenti dei seggi elettorali e dei cittadini aventi diritto al voto.

È necessario, infatti, contemperare due diritti costituzionalmente sanciti: il diritto al voto con quello alla salute; inoltre, si deve garantire il regolare svolgimento del procedimento elettorale.

ALLESTIMENTO DEI SEGGI

Per l'allestimento dei seggi occorre innanzitutto - compatibilmente con le caratteristiche strutturali degli edifici adibiti a seggi elettorali - prevedere percorsi dedicati e distinti di ingresso e di uscita, chiaramente identificati con opportuna segnaletica, in modo da prevenire il rischio di interferenza tra i flussi di entrata e quelli di uscita.

È, inoltre, necessario evitare assembramenti nei seggi elettorali, prevedendo il contingentamento degli accessi nell'edificio ed eventualmente creando apposite aree di attesa all'esterno dell'edificio stesso.

I locali destinati al seggio devono prevedere un ambiente sufficientemente ampio per consentire il distanziamento non inferiore a un metro sia tra i componenti del seggio che tra questi ultimi e l'elettore. Si deve, però, anche garantire la distanza di due metri al momento dell'identificazione dell'elettore, quando a quest'ultimo sarà necessariamente chiesto di rimuovere la mascherina limitatamente al tempo occorrente per il suo riconoscimento.



Il Ministro dell'Interno

Il Ministro della Salute

A tal fine, può essere prevista apposita segnaletica orizzontale per facilitare il distanziamento.

I locali in questione devono, altresì, essere dotati di finestre per favorire il ricambio d'aria regolare e sufficiente, favorendo, in ogni caso possibile, l'aerazione naturale.

Per quanto attiene al numero e alla disposizione delle cabine elettorali, si deve tenere in considerazione lo spazio effettivamente disponibile, anche tenendo conto dello spazio di movimento.

Prima dell'insediamento del seggio elettorale, deve essere assicurata una pulizia approfondita dei locali, ivi compresi androne, corridoi, bagni ed ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare. Tali operazioni devono essere previste anche al termine di ciascuna delle giornate delle operazioni elettorali e comunque nel rispetto di tutte le norme atte a garantire il regolare svolgimento del processo di voto.

Le operazioni di pulizia devono essere effettuate secondo le direttive dell'Istituto Superiore di Sanità previste nei Rapporti ISS Covid-19 n. 25/2020, n. 12/2021 e di quelle contenute nella circolare del Ministero della Salute n. 17644 del 22 maggio 2020.

OPERAZIONI DI VOTO

Nel corso delle operazioni di voto, occorre che siano anche previste periodiche operazioni di pulizia dei locali e disinfezione delle superfici di contatto, ivi compresi tavoli, cabine elettorali e servizi igienici.

È necessario, inoltre, rendere disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) da disporre negli spazi comuni all'entrata nell'edificio e in ogni seggio per permettere l'igiene frequente delle mani.

Per quanto riguarda l'accesso dei votanti, è rimessa alla responsabilità di ciascun elettore il rispetto di alcune regole basilari di prevenzione quali:

- evitare di uscire di casa e recarsi al seggio in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5°C;
- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
- non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni.

Per tali ragioni, il Comitato tecnico-scientifico non ritiene necessaria la misurazione della temperatura corporea durante l'accesso ai seggi.



Il Ministro dell'Interno

Il Ministro della Salute

Per accedere ai seggi elettorali è obbligatorio l'uso della mascherina da parte di tutti gli elettori e di ogni altro soggetto avente diritto all'accesso al seggio (ad esempio i rappresentanti di lista), in coerenza con la normativa vigente che ne prevede l'uso nei locali pubblici.

Nei seggi che prevedono più sezioni elettorali, al fine di evitare la formazione di assembramenti, si ribadisce l'opportunità di prevedere aree di attesa all'esterno.

Al momento dell'accesso nel seggio, l'elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle mani con gel idroalcolico messo a disposizione in prossimità della porta. Quindi l'elettore, dopo essersi avvicinato ai componenti del seggio per l'identificazione e prima di ricevere la scheda e la matita, provverà ad igienizzarsi nuovamente le mani. Completate le operazioni di voto, è consigliata una ulteriore deterzione delle mani prima di lasciare il seggio.

PRESCRIZIONI PER I COMPONENTI DEI SEGGI

I componenti dei seggi, durante la permanenza nel seggio, devono indossare la mascherina chirurgica, dispositivo che deve essere sostituito ogni 4-6 ore e comunque ogni volta risulti inumidito o sporco o renda difficoltosa la respirazione; essi devono, comunque, mantenere sempre la distanza di almeno un metro dagli altri componenti e procedere ad una frequente e accurata igiene delle mani.

L'uso dei guanti è consigliato solo per le operazioni di spoglio delle schede, mentre non appare necessario durante la gestione delle altre fasi del procedimento.

Nelle elezioni politiche suppletive, il presidente del seggio (o il vice presidente) deve, comunque, utilizzare i guanti al momento della rimozione del tagliando antifrode dalla scheda votata e dell'inserimento della scheda stessa nell'urna.

IL MINISTRO DELL'INTERNO
(Lamorgese)



Firmato digitalmente da:
LUCIANA LAMORGESE
Ministero dell'Interno
Firmato il 24/08/2021 16:38
Seriale Certificato: 8922
Valido dal 31/10/2019 al 31/10/2022
TI Trust Technologies per il Ministero dell'Interno CA

IL MINISTRO DELLA SALUTE
(Speranza)



SPERANZA ROI
2021-08-25 09:15:19
CN-SPERANZA ROBERTI
C-IT-A-SPERANZA
25-14-42-ROBERTO
RSA/2048 bits



3.9. I seggi elettorali

3.9.1. L'Ufficio elettorale di sezione o seggio ordinario

Ai fini delle operazioni di voto e scrutinio, per ogni sezione è istituito un **Ufficio elettorale di sezione**, composto da (articolo 20 del testo unico di cui al d.P.R. n. 570/1960):

- un presidente;
- quattro scrutatori;
- un segretario, scelto dal presidente.

Uno degli **scrutatori**, a scelta del presidente, assume le funzioni di **vicepresidente**; lo coadiuva e ne fa le veci in caso di assenza o d'impedimento.

La nomina dei componenti del seggio vale anche per l'eventuale turno di **ballottaggio**.

Per la **validità** delle operazioni del seggio devono essere **sempre presenti** almeno tre componenti, fra i quali il presidente o il vicepresidente.

Possono assistere a tutte le operazioni del seggio elettorale i **rappresentanti di lista**, appositamente designati dai delegati di lista ([paragrafo 3.10. "I componenti dei seggi elettorali"](#)).

Durante l'esercizio delle loro funzioni, **tutti i membri dell'Ufficio elettorale di sezione**, compresi i rappresentanti di lista presso la sezione medesima, sono considerati, per ogni effetto di legge, **pubblici ufficiali**. Per i reati commessi in danno dei membri dell'Ufficio, si procede con giudizio direttissimo (articolo 24, ultimo comma, T.U. n. 570/1960).

L'ubicazione dei seggi elettorali è prevista in edifici pubblici, talvolta anche non scolastici (articolo 17, comma 50, della legge n. 127/1997).

È il Ministero dell'Istruzione che impedisce ai dirigenti degli uffici scolastici regionali opportune istruzioni affinché gli stessi mettano a disposizione delle amministrazioni comunali i locali scolastici nei giorni strettamente necessari per l'appontamento dei seggi e lo svolgimento delle operazioni di voto e scrutinio.

Normalmente il locale viene messo a disposizione il venerdì antecedente il giorno della votazione fino al giorno successivo la chiusura delle operazioni di scrutinio.



articolo 38,
d.P.R. n.
223/1967

Disciplina l'ubicazione dei seggi elettorali nei comuni.

Considerato il perdurante stato di emergenza sanitaria da Covid-19, anche per le consultazioni elettorali del 2021 si è proceduto a diramare alcune circolari finalizzate al reperimento di sedi alternative agli edifici scolastici da destinare a seggi elettorali onde evitare il ripetersi di interruzioni della didattica, già compromessa dall'emergenza in atto, ed a rendere noti i contributi economici per i comuni connessi a tale individuazione.

Tra queste:

Circolare DAIT n. 4 del 23 febbraio 2021 Individuazione di immobili alternativi agli edifici scolastici da destinare a seggi elettorali. Gruppo di lavoro. Documento finale.



Circolare DAIT n. 25 del 26 maggio 2021 Contributi per sedi di seggio alternative alle scuole.

Circolare DAIT n. 33 del 18 giugno 2021 Contributi ai comuni che individuano sedi alternative agli edifici scolastici per i seggi elettorali. Esiti della Conferenza unificata.

3.9.2. Il seggio ospedaliero

**articolo 43,
d.P.R. n.
570/1960**

Sezione ospedaliera

La disciplina generale sull'istituzione delle **sezioni ospedaliere** prevede che tali sezioni siano istituite ed operino negli **ospedali** e nelle **case di cura con almeno 200 posti-letto**, nella misura di una sezione elettorale per ogni 500 posti letto o frazione di 500 (articolo 43, testo unico di cui al d.P.R. n. 570 del 1960).

Gli **elettori** che esercitano il loro voto nelle sezioni ospedaliere sono iscritti nelle liste di sezione all'atto della votazione a cura del presidente del seggio.

Alle **sezioni ospedaliere** possono essere eventualmente assegnati per l'esercizio del voto, gli elettori facenti parte del personale sanitario, di assistenza, o comunque addetto, dell'istituto di cura, su loro domanda al comune ed in sede di revisione semestrale delle liste elettorali.

3.9.3. Il seggio speciale

Il seggio speciale (articoli 8 e 9 della legge n. 136/1976, articolo 1, primo comma, lettere d) ed e), del decreto-legge n. 161/1976, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 1976, n. 240 e articolo 3, comma 1, del decreto legge 17 agosto 2021, n. 117.

Viene costituito, in aggiunta al seggio ordinario o a quello ospedaliero:

- nelle sezioni elettorali nella cui circoscrizione ci sono luoghi di cura (ospedali o altri istituti o case di cura) con almeno 100 e fino a 199 posti letto;
- nelle sezioni elettorali nella cui circoscrizione ci sono luoghi di detenzione e di custodia preventiva;
- presso le sezioni ospedaliere nelle quali sono ricoverati elettori che, a giudizio della direzione sanitaria, non sono in condizioni di recarsi alle cabine per esprimere il voto.

Il seggio speciale è composto da un **presidente**, nominato dal presidente della Corte d'appello, e da **due scrutatori**, di cui uno con mansioni di segretario, nominati dalla Commissione elettorale comunale.

Il seggio speciale che opera presso un luogo di cura può essere incaricato anche della raccolta del voto presso il domicilio di elettori che abitano nelle vicinanze del luogo di cura.

I compiti del seggio speciale si esauriscono non appena le schede votate, racchiuse in apposito plico, vengono portate nella sede della sezione elettorale (ordinaria od ospedaliera) e vengono immediatamente immesse nell'urna dove confluiscono le schede votate dagli elettori della sezione stessa.



I componenti del seggio speciale non devono prendere parte ad alcuna altra operazione del procedimento elettorale (ad esempio, non devono partecipare alle operazioni di autenticazione delle schede).

3.9.4. Il seggio volante

Il seggio volante (o Ufficio distaccato di sezione) (articolo 44 del testo unico di cui al d.P.R. n. 570/1960 e articolo 1 del decreto-legge n. 1/2006, convertito con modificazioni dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22).

Il seggio volante viene costituito:

- nelle sezioni elettorali nella cui circoscrizione ci sono luoghi di cura con meno di 100 posti letto;
- nelle sezioni elettorali nella cui circoscrizione ci sono elettori ammessi a votare al loro domicilio.

Il seggio volante è composto dal **presidente**, da uno **scrutatore** e dal **segretario del seggio ordinario** nella cui circoscrizione è ricompreso il luogo di cura con meno di 100 posti letto o dimorano elettori ammessi al voto domiciliare (paragrafo 6.1.4. "Il voto domiciliare per gli elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione").

Il seggio volante ha il compito di:

- raccogliere il voto degli elettori ricoverati nei predetti luoghi di cura e di quelli che votano al proprio domicilio;
- portare le schede votate, racchiuse in apposito plico, nella sede della sezione elettorale "madre" da cui si distacca;
- immettere immediatamente tali schede nell'urna dove confluiscono le schede votate dagli elettori della sezione stessa.



Alle operazioni del **seggio speciale** e del **seggio volante** possono assistere i rappresentanti di lista ([paragrafo 3.10. "I componenti dei seggi elettorali"](#)).

La raccolta del voto espresso degli elettori in tali seggi deve essere effettuata nel rispetto della libertà e segretezza del voto stesso. Il presidente del seggio curerà che la votazione abbia luogo secondo legge.

3.9.5. L'insediamento del seggio elettorale

Il giorno antecedente quello di votazione, il 9 giugno 2018, nei locali dove il seggio si **costituisce**, il presidente deve ricevere in consegna, dal sindaco o da un suo delegato, il seguente materiale elettorale (articolo 27 del T.U. n. 570/1960):

- i pacchi delle schede di votazione;
- il bollo di sezione;
- le matite copiative;
- la lista degli elettori;
- i manifesti dei candidati e delle principali sanzioni penali;
- le nomine dei componenti del seggio (anche del seggio speciale);
- le designazioni dei rappresentanti di lista oppure l'elenco dei delegati di lista autorizzati a presentare le designazioni direttamente al presidente;
- un'urna per contenere le schede votate per l'elezione comunale;



- una scatola per contenere le schede di voto autenticate da consegnare agli elettori;
- i registri e i modelli di verbale;
- buste per la confezione e la spedizione dei plachi;
- pubblicazioni, stampati e oggetti di cancelleria, ecc., occorrenti per le esigenze del seggio.

Il presidente del seggio deve accuratamente controllare l'arredamento della sala della votazione e disporre la vigilanza sulla sala destinata alla votazione per mezzo degli agenti della forza pubblica.



Il presidente **costituisce il seggio** chiamando a farne parte il segretario da lui scelto e gli scrutatori, i cui nominativi risultano dall'estratto del verbale di nomina, e invitando i rappresentanti delle liste dei candidati ad assistere alle operazioni elettorali. Se tutti o alcuno degli scrutatori non siano presenti o ne sia mancata la designazione, il presidente chiama in sostituzione alternativamente l'anziano e il più giovane tra gli elettori presenti, che sappiano leggere e scrivere e non siano rappresentanti di liste di candidati, e per i quali non sussista alcuna delle cause di esclusione di cui al paragrafo [3.10](#).

3.10. I componenti dei seggi elettorali

Ruolo	Nominato	Requisiti essenziali per la nomina	Data nomina in generale	numero componenti		
				Seggio ordinario e ospedaliero	Seggio speciale	Seggio volante
Presidente	dal Presidente della Corte di appello	Iscrizione all'Albo dei presidenti di seggio	entro il 30° giorno antecedente la votazione (11 maggio 2018)	1	1	1 (del seggio ordinario)
Vice presidente	tra gli scrutatori	di legge	all'atto dell'insediamento del seggio (9 giugno 2018)	1 (tra i 3 scrutatori)	-	-
Scrutatore	dalla Commissione elettorale comunale	Iscrizione all'Albo degli scrutatori di seggio	mediante nomina tra il 25° ed il 20° giorno antecedente la votazione (16-21 maggio 2018)	3	2	1 (del seggio ordinario)
Segretario	dal Presidente	di legge	prima della costituzione dell'Ufficio elettorale di sezione	1	1 (tra i 2 scrutatori)	1 (del seggio ordinario)

Il decreto-legge 117/2021 prevede che ogni sezione elettorale ospedaliera, istituita presso strutture sanitarie con almeno 100 posti letto che ospitano reparti COVID-19,



è abilitata, per il tramite di seggi speciali, sia alla raccolta del voto domiciliare (elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o isolamento) che alla raccolta del voto dei ricoverati presso reparti COVID-19 di strutture sanitarie con meno di 100 posti letto.

In caso di accertata impossibilità alla costituzione della sezione elettorale ospedaliera e dei seggi speciali predetti, il sindaco può nominare, quali componenti dei medesimi seggi, personale delle Unità speciali di continuità assistenziale regionale (USCAR) designato dalla competente azienda sanitaria locale, ovvero, in subordine, soggetti appartenenti alle organizzazioni di protezione civile che abbiano manifestato la propria disponibilità.

Nei comuni nei quali non sono ubicate strutture sanitarie, possono essere istituiti seggi speciali presso uno o più uffici elettorali di sezione di riferimento, diversi dalle sezioni ospedaliere, che provvedono alla raccolta del voto domiciliare (elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o isolamento) e all'inserimento delle schede votate nelle urne degli uffici elettorali di sezione di riferimento, ai fini dello scrutinio.

Il presidente

Per poter svolgere la funzione di presidente di seggio è necessario essere iscritti nell'apposito Albo delle persone idonee tenuto presso le rispettive Corti d'appello, ai sensi della legge 21 marzo 1990, n. 53.

Il presidente di seggio è nominato in occasione delle consultazioni elettorali dal Presidente della Corte d'appello fra coloro che sono iscritti nell'Albo e, possibilmente, fra i residenti del comune in cui è ubicato il seggio elettorale.

Se il presidente del seggio, per giustificati motivi, non è in grado di assumere la carica, deve avvertire immediatamente la Cancelleria della Corte d'appello e il sindaco del comune dove ha sede la sezione elettorale alla quale è stato destinato.

In caso di improvviso impedimento del presidente che non consenta la sua normale sostituzione da parte del Presidente della Corte d'appello, assume la presidenza del seggio il sindaco o un suo delegato.

Se l'assenza o l'impeditimento sopraggiungono dopo l'insediamento del seggio, il presidente è sostituito dal vicepresidente (nominato tra gli scrutatori dal presidente stesso). Il presidente o il vicepresidente devono essere sempre presenti a tutte le operazioni del seggio.

➤ *Albo dei presidenti di seggio*

Al fine di tener aggiornato l'**Albo dei presidenti di seggio**, è consentito, a coloro che sono in possesso dei requisiti richiesti, di inoltrare domanda di iscrizione.

Tale domanda deve essere presentata entro il 31 del mese di ottobre di ogni anno e non è necessario rinnovarla da parte di chi è già iscritto nell'Albo.

Per essere inseriti nell'Albo dei presidenti di seggio elettorale occorre possedere i seguenti requisiti:

- essere iscritti nelle liste elettorali del comune;
- essere in possesso del diploma di scuola media superiore;
- non incorrere nelle cause di esclusione dalle funzioni di componente del seggio previste dall'articolo 23 del testo unico di cui al d.P.R n. 570/1960.



Lo scrutatore

Per poter svolgere la funzione di scrutatore è necessario essere iscritti nell'Albo unico delle persone idonee all'ufficio di scrutatore, depositato presso l'Ufficio elettorale del comune, ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni, necessariamente fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune di ubicazione del seggio elettorale stesso.

Gli scrutatori, in occasione di ogni consultazione elettorale, sono designati, in pubblica seduta, tra il 25° e il 20° giorno antecedente la data del voto (dall' 8 al 13 settembre 2021), con il criterio della nomina all'unanimità da parte dei componenti della **Commissione elettorale comunale**, composta dal sindaco e da alcuni consiglieri comunali, o, nel caso che non si raggiunga l'unanimità, con una procedura di nomina per votazione (articolo 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95).



La Commissione elettorale comunale deve preannunciare la designazione dei scrutatori due giorni prima della pubblica adunanza con apposito manifesto a firma del sindaco (o altro organo in carica in sua sostituzione) da pubblicare nell'albo pretorio *online* del comune e da affiggere in altri luoghi pubblici.

La designazione deve avvenire alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione del comune, se designati.

La legge prevede il caso in cui, all'atto della **costituzione del seggio**, tutti o alcuni degli scrutatori non si presentino oppure ne sia mancata la nomina. In tal caso, il presidente provvede alla loro sostituzione chiamando alternativamente il più anziano e il più giovane fra gli elettori presenti nel seggio:

- che sappiano leggere e scrivere;
- che non siano rappresentanti di lista;
- per i quali non sussistano cause di esclusione dalle funzioni di componente del seggio previste dall'articolo 23 del testo unico di cui al d.P.R n. 570/1960.

➤ *Albo degli scrutatori*

Al fine di tenere aggiornato l'**Albo degli scrutatori**, è consentito, a coloro che sono in possesso dei requisiti richiesti, di inoltrare domanda di iscrizione.

Per essere inseriti nell'Albo degli scrutatori di seggio bisogna presentare domanda entro il 30 del mese di novembre di ogni anno e occorre possedere i seguenti requisiti:

- essere iscritti nelle liste elettorali del comune;
- essere in possesso della licenza elementare per i nati fino all'anno 1950 e della licenza di scuola media inferiore per i nati dopo il 1950;
- non incorrere nelle cause di esclusione dalle funzioni di componente del seggio previste dall' articolo 23 del testo unico di cui al d.P.R n. 570/1960.

L'iscrizione rimane valida finché non si perdono i requisiti; quindi, essa non deve essere rinnovata ogni anno.

In occasione di ogni consultazione, la Commissione elettorale comunale, composta dal sindaco e da alcuni consiglieri comunali, procede all'unanimità alla nomina degli scrutatori necessari alla costituzione degli uffici elettorali presso ciascuna sezione. In caso di mancata unanimità, si procede a votazione e ciascun componente la Commissione vota per un solo nome.



Inoltre, si procede alla formazione della graduatoria dei supplenti per la sostituzione degli scrutatori nominati che non possono partecipare alle operazioni del seggio per grave impedimento.

Le nomine vengono effettuate nel periodo compreso tra il 25° e 20° giorno antecedente la data della votazione (dall' 8 al 13 settembre 2021) e sono notificate dal sindaco agli interessati.

L'ufficio di scrutatore di seggio è obbligatorio per le persone designate; l'eventuale grave impedimento ad assolvere l'incarico deve essere comunicato, entro 48 ore dalla notifica della nomina, al sindaco che provvede a sostituire i soggetti impediti con elettori compresi nella apposita graduatoria.

Il segretario

Il segretario è scelto direttamente dal presidente del seggio elettorale, prima dell'insediamento del seggio, tra gli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune in cui ha sede il seggio.

Il presidente, se non vi ha provveduto prima, può scegliere il segretario anche all'atto della costituzione del seggio ([paragrafo 3.9.5 "L'insediamento del seggio elettorale"](#)). Nel caso di temporanea assenza o di impedimento sopravvenuto del segretario, il presidente ne sceglie il sostituto tra gli scrutatori.

Il segretario deve essere in possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado (articolo 2, legge 21 marzo 1990, n. 53) e non deve incorrere nelle cause di esclusione dalle funzioni di componente del seggio previste dall'articolo 23 del testo unico di cui al d.P.R n. 570/1960.

Le cause di esclusione dalle funzioni di componente di seggio


Sono esclusi dalle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario (articolo 23 del testo unico di cui al d.P.R n. 570/1960):

	Presidente	Vice presidente e Scrutatore	Segretario
i dipendenti del Ministero dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti	SI	SI	SI
gli appartenenti alle Forze armate in servizio	SI	SI	SI
i medici provinciali, gli ufficiali sanitari, i medici condotti	SI	SI	SI
i segretari comunali e i dipendenti dei comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali	SI	SI	SI
i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione	SI	SI	SI
coloro che alla data delle elezioni hanno superato il settantesimo anno di età	SI	NO	NO



I rappresentanti di lista

Alle **operazioni** di ogni **seggio** ordinario, ospedaliero, speciale e volante, possono assistere i **rappresentanti di lista**, uno **effettivo** e uno **supplente**, designati dai delegati delle liste dei candidati.

 <p>Art. 35 T.U. n. 570/1960 come modificato dall'art. 38-bis, comma 2, lettera c) del d.l. n. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. n. 108/2021</p>	<p>La designazione dei rappresentanti della lista, da parte dei delegati, deve essere comunicata:</p> <ul style="list-style-type: none">- Al segretario del comune entro il <u>giovedì</u> precedente l'elezione, in formato cartaceo o anche mediante posta elettronica certificata;- Direttamente al presidente di seggio, esclusivamente in formato cartaceo, il <u>sabato pomeriggio</u>, durante le operazioni di autenticazione delle schede, oppure la <u>domenica mattina</u>, purché prima dell'inizio della votazione. <p>La firma degli atti prodotti in forma cartacea deve essere autenticata da uno dei soggetti previsti dall'articolo 14 della legge n. 53/1990, come riformulato dall'articolo 38-bis, comma 8, del decreto-legge n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108/2021.</p> <p>Non è invece necessaria l'autenticazione quando gli atti di designazione siano trasmessi mediante posta elettronica certificata e siano firmati digitalmente dai delegati.</p>
--	---

Durante l'esercizio delle loro funzioni, i **rappresentanti**, compresi i **membri dell'Ufficio di sezione**, sono **considerati**, per ogni effetto di legge, **pubblici ufficiali** (articolo 40, comma 3, T.U. n. 361/1957).

I **rappresentanti**, compresi i **componenti del seggio**, sono **tenuti a trattare** con la massima **riservatezza**, nel rispetto del principio costituzionale della libertà e segretezza del voto, i **dati personali** conosciuti nello svolgimento delle operazioni elettorali. In particolare, non possono utilizzare i dati relativi alla partecipazione o meno al voto dell'elettore, dai quali può evidenziarsi un eventuale orientamento politico dell'elettore medesimo (Garante per la protezione dei dati personali provvedimenti del 18 aprile 2019 e del 6 marzo 2014 pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2019 e n. 71 del 26 marzo 2014).

3.10.1. L'onorario fisso forfettario spettante ai componenti di seggio

	Ufficio elettorale di sezione (seggio ordinario)	Seggio speciale
Presidente	150,00	90,00
Scrutatore o segretario	120,00	61,00

I componenti del **seggio volante** fanno parte dei componenti del **seggio ordinario** ai quali non è corrisposto una maggiorazione dell'onorario spettante.



 GAZZETTA
UFFICIALE
REPUBBLICA ITALIANA
**Articolo 1,
legge 13
marzo 1980,
n. 70**

Al **presidente** dell'ufficio elettorale di sezione è **corrisposto**, oltre all'onorario fisso forfettario, il **trattamento di missione, se dovuto**, nella misura corrispondente a quella che spetta ai dirigenti dell'amministrazione statale (comma 1).

L'**onorario** è **corrisposto dal comune** nel quale ha sede l'ufficio elettorale (commi 1 e 2).

Per **ogni elezione** da effettuare contemporaneamente alla prima e sino alla quinta, gli **onorari** di cui ai commi 1 e 2 sono **maggiorati**, rispettivamente, di **euro 37** e di **euro 25**. In caso di contemporanea effettuazione di più consultazioni elettorali o referendarie, ai componenti degli uffici elettorali di sezione possono riconoscersi fino ad un massimo di quattro maggiorazioni (comma 3).

Al **presidente ed ai componenti del seggio speciale** di cui all'articolo 9 della legge n. 136/1976, spetta un onorario fisso forfettario quale che sia il numero delle consultazioni che hanno luogo nei medesimi giorni (comma 4).

Ai componenti delle sezioni elettorali e dei seggi speciali che ospitano **reparti Covid-19**, compresi i volontari, spetta l'onorario fisso forfettario aumentato del 50 per cento (articolo 2, comma 7, del decreto-legge n. 117/2021).

 GAZZETTA
UFFICIALE
REPUBBLICA ITALIANA
**Articolo 2,
legge 13
marzo 1980,
n. 70**

Per l'**elezione del sindaco e del consiglio comunale**, semprché il comune abbia più di una sezione elettorale, è **corrisposto un onorario giornaliero**, al lordo delle ritenute di legge, di 41,32 euro a ciascun componente ed al segretario dell'adunanza dei presidenti di seggio a titolo di retribuzione per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori (comma 1).

Stesso importo è dovuto per l'**elezione dei consigli circoscrizionali** (comma 2).

 GAZZETTA
UFFICIALE
REPUBBLICA ITALIANA
**Articolo 5,
legge 13
marzo 1980,
n. 70**

Ai componenti dei seggi che siano lavoratori dipendenti e che, possedendo solo il proprio reddito di lavoro non sono tenuti a presentare, a norma dell'articolo 1, lettera d), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, la dichiarazione dei redditi, è consentito di comunicare l'ammontare dei compensi riscossi per le funzioni elettorali e della relativa ritenuta operata al proprio datore di lavoro, affinché questi ne tenga conto in sede di conguaglio di fine anno.

3.10.2. I permessi ai lavoratori che adempiono funzioni presso il seggio elettorale

Tutti i **lavoratori**, con qualunque tipologia di contratto di lavoro, chiamati a svolgere le funzioni di **presidente, scrutatore e segretario** presso i seggi elettorali, ai sensi dell'articolo 11 della legge 21 marzo 1990, n. 53, è riconosciuto il **diritto di assentarsi** per tutto il periodo corrispondente alla durata delle operazioni di voto e di scrutinio. L'**assenza** è considerata **attività lavorativa a tutti gli effetti**.

Lo stesso diritto spetta anche ai rappresentanti di lista.



Più esattamente, i lavoratori hanno diritto, per i giorni festivi o non lavorativi di servizio al seggio, a quote retributive da aggiungersi alla normale retribuzione (solo se previste dal rispettivo contratto) ovvero a riposi compensativi, così come disposto dall'articolo 1, legge 29 gennaio 1992, n. 69.

Il lavoratore dovrà documentare al proprio datore di lavoro il proprio impegno con la convocazione dell'Ufficio elettorale del comune e poi con il certificato del presidente del seggio che indica data ed orario di inizio e chiusura delle operazioni cui ha partecipato il lavoratore.

3.11. La tessera elettorale personale

La tessera elettorale, prevista dall'articolo 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120, e istituita dal regolamento di cui al d.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, è il documento ufficiale tramite il quale i cittadini elettori italiani possono votare, dimostrando la regolare iscrizione nelle liste elettorali del comune di residenza.

È un documento permanente che deve essere conservato con cura e permette di esercitare il diritto di voto in occasione di ogni elezione o *referendum* fino a un massimo di 18 consultazioni, corrispondenti agli spazi utili al suo interno per l'apposizione del bollo della sezione elettorale.

La tessera elettorale:

- contiene i dati anagrafici del titolare, il luogo e la data di nascita, il luogo di residenza, il numero e la sede della sezione alla quale l'elettore è assegnato, nonché il collegio e la circoscrizione o regione nei quali può esprimere il diritto di voto in ciascun tipo di elezione;
- è idonea a certificare l'avvenuta partecipazione al voto nelle singole consultazioni;
- è valida fino all'esaurimento degli appositi spazi (18) per la certificazione dell'avvenuta partecipazione alla votazione;
- esauriti tali spazi, su domanda dell'interessato, si procede al suo rinnovo.

La tessera elettorale è gratuita, rilasciata in esenzione totale da belli e diritti, sia per nuovo rilascio, rinnovo o duplicato.



La rappresentazione grafica dei modelli della tessera elettorale sono allegati al d.P.R. n. 299/2000, alle seguenti tabelle:

- Tabella A, per tutte le Regioni, escluse Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige;
- Tabella B, per la regione Trentino-Alto Adige;
- Tabella C, per la regione Valle d'Aosta;
- Tabella D, per i cittadini di altro Stato membro dell'Unione Europea residenti in Italia.

➤ *Consegna delle tessere agli elettori*

La tessera viene emessa e rilasciata, su apposito modello, dall'Ufficio elettorale del comune di residenza.

Le modalità di rilascio e del suo eventuale rinnovo sono definite in modo da garantire la consegna della stessa nel rispetto dei principi generali in materia di tutela della riservatezza personale.



La consegna è eseguita a cura del comune all'indirizzo del titolare ed è constatata mediante ricevuta firmata dall'intestatario o da persona con lui convivente.

Gli elettori che non sono comunque in possesso della tessera elettorale possono ritirarla presentandosi all'Ufficio elettorale del comune muniti di valido documento di identità.

E' altresì possibile ritirare la tessera elettorale dei propri familiari presentandosi all'Ufficio elettorale del comune muniti del proprio documento di identità, di quello degli interessati e di una delega scritta e firmata da ciascuno degli interessati.



Gli elettori residenti all'estero che vogliono esercitare il diritto di voto in Italia possono ritirare la tessera elettorale presso l'Ufficio elettorale del comune di iscrizione elettorale.

I giovani, che raggiungono la maggiore età entro il primo giorno fissato per le elezioni, ricevono a domicilio la tessera elettorale.

➤ *Utilizzo della tessera per l'esercizio del voto*

In occasione di ogni consultazione elettorale o referendaria, per poter esercitare il diritto di voto, l'elettore deve presentare al seggio di appartenenza la propria tessera elettorale unitamente ad un documento di identificazione. L'avvenuta partecipazione al voto viene attestata dalla apposizione della data di votazione e del bollo negli appositi spazi sulla tessera e mediante annotazione del numero della tessera elettorale del votante sull'apposito registro del seggio.

La tessera elettorale è necessaria, inoltre, per ottenere le agevolazioni sul costo dei biglietti di viaggio che vengono concesse agli interessati in occasione delle votazioni.

➤ *Aggiornamento dei dati nella tessera*

In caso di variazione dei dati contenuti nella tessera (dovuti a rettifica delle generalità, trasferimento di residenza, chiusure o spostamenti di sedi di seggio, modifica delle circoscrizioni o dei collegi elettorali), i necessari aggiornamenti vengono effettuati direttamente dall'Ufficio elettorale del comune che provvede, a seconda dei casi, ad inviare a domicilio la nuova tessera o a trasmettere per posta un tagliando adesivo con le variazioni da applicare nell'apposito spazio.

➤ *Trasferimento di residenza in altro comune*

Qualora l'elettore trasferisca la residenza da un comune ad un altro, sarà il comune di nuova iscrizione nelle liste elettorali a consegnare al titolare una nuova tessera, previo ritiro di quella rilasciata dal comune della precedente residenza.

➤ *Esaurimento dei 18 spazi sulla tessera relativi alla certificazione del voto*

L'elettore può richiedere una nuova tessera elettorale all'Ufficio elettorale del comune, previa esibizione della vecchia con gli spazi esauriti.

Il rilascio della nuova tessera è immediato.



➤ *Deterioramento, smarrimento o furto della tessera*

In caso di deterioramento della tessera, con conseguente inutilizzabilità, l'elettore può richiedere il duplicato presso l'Ufficio elettorale del comune, previa compilazione di un'apposita dichiarazione su moduli predisposti dallo stesso ufficio e restituzione dell'originale deteriorato.

Anche in caso di smarrimento o furto, l'elettore può richiederne il duplicato presso l'Ufficio medesimo.

Il rilascio del duplicato, se non vi sono problemi ostativi, è immediato.



In occasione di consultazioni elettorali o *referendarie*, ove, per qualsiasi motivo, non sia possibile il rilascio, la sostituzione o il rinnovo immediato della tessera o del duplicato, è consegnato all'elettore un **attestato** del sindaco sostitutivo della tessera ai soli fini dell'esercizio del diritto di voto per quella consultazione (articolo 7 del d.P.R. 8 settembre 2000, n. 299).

➤ *Perdita del diritto di voto*

Al titolare della tessera elettorale che abbia perso il diritto di voto, ai sensi dell'articolo 2 del T.U. n. 223/1967, viene ritirata d'ufficio la tessera in suo possesso, ad opera dell'Ufficio elettorale del comune d'iscrizione, previa notifica all'interessato della relativa comunicazione contenente la motivazione.



La tessera elettorale non può essere sostituita con l'autocertificazione.



In occasione di tutte le consultazioni elettorali o referendarie, allo scopo di rilasciare le tessere elettorali non consegnate o i duplicati delle tessere in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell'originale, l'**Ufficio elettorale comunale resterà aperto** (articolo 1, comma 400, lettera g), legge 27 dicembre 2013, n. 147):

- nei due giorni antecedenti la data di inizio della votazione (il 1° e il 2 ottobre 2021) dalle ore 9 alle ore 18;
- nel giorno della votazione per tutta la durata delle operazioni di voto (il 3 ottobre 2021, dalle ore 7 alle ore 23 ed il 4 ottobre 2021 dalle ore 7 alle ore 15).

3.12. Le agevolazioni tariffarie di viaggio per l'elettore che si reca al voto

Tutte le agevolazioni di viaggio per coloro che devono recarsi al voto presso il comune di iscrizione elettorale sono concesse previa esibizione, da parte degli elettori residenti in Italia, della tessera elettorale e di un documento di riconoscimento valido.



Viaggio di andata

Per ottenere la riduzione, l'elettore sprovvisto di tessera elettorale dovrà sottoscrivere e presentare esclusivamente in biglietteria (non al personale di bordo) una dichiarazione sostitutiva.



Elettori italiani residenti all'estero

Per il viaggio di andata l'emissione dei biglietti avviene previa esibizione, oltre che della tessera elettorale, ove in possesso, della cartolina avviso o della dichiarazione delle Autorità consolari italiane attestante che il connazionale, titolare della dichiarazione stessa, si reca in Italia per votare.



In occasione del viaggio di ritorno deve essere esibita la tessera elettorale al personale della compagnia di trasporto, regolarmente timbrata e datata dalla sezione elettorale presso cui è stato espresso il voto, o, in mancanza di essa, un'apposita dichiarazione rilasciata dal presidente del seggio che attesti l'avvenuta votazione.



Per maggiori informazioni sulle agevolazioni tariffarie di viaggio consultare i siti web delle rispettive società di trasporto.

3.12.1. Il trasporto ferroviario



- Società "Trenitalia S.p.a." del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane

L'emissione dei biglietti avviene attraverso le biglietterie di Trenitalia e le agenzie di viaggio autorizzate.

Per gli elettori residenti nel territorio nazionale è prevista per il viaggio di andata e ritorno - in 2^a classe per tutti i treni del servizio nazionale e per il livello Standard dei treni Frecciarossa - una riduzione del 60% sul prezzo dei biglietti dei treni regionali e del 70% sul prezzo base dei biglietti dei treni di media-lunga percorrenza nazionale (Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca, Intercity e IntercityNotte) e per il servizio cuccette (Ordine di servizio n. 31/2012 dell'11 aprile 2012, e successive modificazioni consultabile sul sito www.trenitalia.com nella sezione "Informazioni").



Elettori italiani residenti all'estero

È prevista l'emissione di un biglietto a tariffa "Italian Elector" con riduzione sul percorso Trenitalia del 70% sulla tariffa Adult/Standard (viaggi internazionali Italia-Svizzera).

I biglietti a tariffa "Italian Elector" sono validi esclusivamente per il treno ed il giorno prenotati e non devono essere convalidati prima della partenza.

Periodo di validità dei biglietti

I biglietti con l'agevolazione per gli elettori, possono essere acquistati per viaggi da effettuare nell'arco temporale di venti giorni a ridosso dei giorni di votazione.

Tale periodo decorre, per il viaggio di andata dal 10° giorno antecedente la votazione (dal 24 settembre 2021 per il primo turno di votazione e dall'8 ottobre 2021 per il ballottaggio) e per il viaggio di ritorno fino alle ore 24 del 10° giorno successivo al secondo giorno di votazione (non oltre il 14 ottobre 2021 per il primo turno di votazione e non oltre il 28 ottobre 2021 per il ballottaggio).

Agevolazione viaggio consultabile sul sito web:
[https://www.trenitalia.com/it/informazioni/elettori.html](http://www.trenitalia.com/it/informazioni/elettori.html)



- Società "Trenord s.r.l." operante in Lombardia

Applicherà una riduzione del 60% sulle tariffe regionali per il rilascio prezzo di biglietti nominativi di andata e ritorno in 2^a classe riservata sia agli elettori



residente nel territorio nazionale che a quelli residenti all'estero.
I biglietti di viaggio hanno un periodo di utilizzazione di 20 giorni.
Il viaggio di andata non può essere effettuato prima del 10° giorno antecedente il giorno di votazione compreso (dal 24 settembre 2021 per il primo turno di votazione e dall'8 ottobre 2021 per il ballottaggio).
Il viaggio di ritorno può essere effettuato fino alle ore 24 del 10° giorno successivo a quello di votazione quest'ultimo escluso (non oltre il 14 ottobre 2021 per il primo turno di votazione, entro il 28 ottobre per il ballottaggio).



Elettori italiani all'estero

Il **viaggio di andata** può essere effettuato al massimo un mese prima del giorno di apertura del seggio elettorale e quello di **ritorno** al massimo un mese dopo il giorno di chiusura del seggio stesso.

Agevolazione viaggio consultabile sul sito web:
<https://www.trenord.it/>



➤ Società "Italo S.p.a. - Nuovo Trasporto Viaggiatori"

La società applicherà una riduzione del **60%** esclusivamente sul prezzo dei biglietti nominativi di andata e ritorno - solo per i viaggi effettuati sul territorio nazionale - in ambiente Smart e Comfort, con le offerte Flex e Economy

Il viaggio di andata non può essere effettuato prima del 10° giorno antecedente l'ultimo giorno di votazione (questo compreso) (dal 24 settembre 2021 per il primo turno di votazione e dall'8 ottobre 2021 per il ballottaggio).

Il viaggio di ritorno può essere effettuato fino alle ore 24 del decimo giorno a partire dall'ultimo giorno di votazione, quest'ultimo escluso (non oltre il 14 ottobre 2021 per il primo turno di votazione e non oltre il 28 ottobre 2021 per il *ballottaggio*).

Agevolazione viaggio consultabile sul sito web:
<https://www.italotreno.it/it/offerte-treno/sconto-treno-elezioni>



3.12.2. Il trasporto marittimo



Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha dato disposizioni alla Società **Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A.** (che effettua il servizio pubblico di collegamento con la Sardegna, la Sicilia e le Isole Tremiti), alla **Società Navigazione Siciliana S.c.p.A.**, alla **GNV S.p.A.**, alla **Grimaldi Euromed S.p.A.**, alla **NLG – Navigazione Libera del Golfo** (per le isole dell'arcipelago campano, le isole Ponziane e le isole Tremiti) di applicare, per gli elettori che si recheranno a votare nel comune di propria iscrizione, la tariffa agevolata che prevede la riduzione del 60% del nolo passeggeri della sola "tariffa ordinaria"; nel caso di elettori che abbiano diritto alla



tariffa in qualità di residenti, si applicherà la “tariffa residenti”, ad eccezione dei casi in cui la tariffa “elettori” risultasse più vantaggiosa.

L’agevolazione viene accordata dietro presentazione della tessera elettorale e di un documento di riconoscimento. Nel viaggio di ritorno dovrà essere esibita la tessera elettorale, recante il timbro dell’ufficio di sezione.

3.12.3. Il trasporto autostradale



È prevista la **gratuità** del pedaggio autostradale su tutta la rete nazionale delle Concessionarie autostradali per i soli **elettori italiani residenti all'estero**, sia per il viaggio di raggiungimento del seggio elettorale che per quello di ritorno, con esclusione delle autostrade controllate con sistema di esazione di tipo “*aperto*”.

Il sistema di esazione “*aperto*” prevede la suddivisione dell’autostrada in tratte, ciascuna delle quali è controllata in un solo punto; di conseguenza, non è più necessario munire l’utente di biglietto di viaggio perché il pedaggio dovuto presso ogni stazione è indipendente dalla reale provenienza e destinazione del veicolo ma varia solo in funzione della sua classe tariffaria.

Per il **viaggio di andata**, la validità ha inizio dalle ore 22 del quinto giorno antecedente quello di votazione (il 28 settembre 2021 per il primo turno di votazione, il 12 ottobre 2021 per il *ballottaggio*), per il **viaggio di ritorno**, fino alle ore 22 del quinto giorno successivo a quello di chiusura della votazione (il 9 ottobre 2021 per il primo turno di votazione, il 23 ottobre 2021 per il *ballottaggio*).



L’eletto, per poter usufruire dell’agevolazione di viaggio, dovrà ritirare in entrata il biglietto autostradale e consegnarlo in uscita all’operatore.

Unitamente al biglietto dovrà esibire, oltre al documento di riconoscimento:

- per il viaggio di andata: la tessera elettorale o la cartolina-avviso inviatagli dal comune di iscrizione elettorale o la dichiarazione dell’Ufficio consolare attestante che l’eletto si reca in Italia per esercitare il diritto di voto;
- per il viaggio di ritorno: la tessera elettorale munita del bollo della sezione presso la quale ha votato.

Qualora il transito in uscita avvenga su una porta automatica self-service, il cliente dovrà introdurre il biglietto nella specifica fessura e richiedere l’intervento dell’operatore, premendo il pulsante di assistenza, a cui dovrà dichiarare di essere un eletto residente all’estero.

(Fonte: AISCAT – Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori)



3.12.4. Il trasporto aereo



La compagnia Alitalia Società Aerea S.p.A. applicherà uno sconto sul biglietto aereo per un volo nazionale, andata e ritorno, utilizzato per recarsi presso la sede del seggio elettorale.

Lo sconto, che non si aggiunge ad altre agevolazioni già in vigore e non si applica ai voli in *codeshare*, è pari a € 40 applicabile sulla tariffa del biglietto andata e ritorno, se superiore a € 40, escluse le tasse e i supplementi.

Lo sconto può essere utilizzato esclusivamente per prenotazioni contenenti un solo passeggero adulto. Per prenotazioni con più passeggeri adulti è possibile usufruire dello sconto effettuando acquisti separati per ciascun passeggero.

Il biglietto a prezzo agevolato è acquistabile sul sito della Compagnia sino al 3 ottobre 2021. Il viaggio di andata può essere effettuato dal 30 settembre e quello di ritorno non oltre il 7 ottobre 2021.

Al momento del check-in e dell'imbarco il passeggero dovrà esibire la tessera elettorale o, qualora ne sia sprovvisto, per il viaggio di andata, dovrà sottoscrivere e presentare al personale di scalo una dichiarazione sostitutiva. Al ritorno, il passeggero dovrà esibire la propria tessera elettorale regolarmente timbrata dalla sezione elettorale, dimostrando così l'avvenuta votazione.

Per ulteriori informazioni, gli elettori interessati potranno visionare il sito della predetta Compagnia aerea: www.alitalia.com.

Agevolazione viaggio consultabile sul sito *web*:

https://www.alitalia.com/it_it/volare-alitalia/news-e-attivita/news/elezioni-ottobre-2021.html





4. IL PROCEDIMENTO ELETTORALE PREPARATORIO

4.1. La convocazione dei comizi elettorali

La data per lo svolgimento delle elezioni è fissata dal Ministro dell'Interno, con decreto, non oltre il 55° giorno precedente quello della votazione.



I consigli comunali durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili (articolo 38, comma 5, TUOEL)

Il Prefetto convoca i comizi per ciascun comune ed invia copia del relativo decreto al sindaco, il quale, con manifesto da pubblicarsi 45 giorni prima della data della votazione, ne dà avviso agli elettori.

I comuni procedono alla pubblicazione all'albo pretorio *online* e all'affissione in altri luoghi pubblici del manifesto, a firma del sindaco o di altro organo in carica, con il quale viene dato annuncio agli elettori della convocazione dei comizi per le elezioni di cui trattasi e delle date e degli orari della votazione ([paragrafo 4.1.2. "L'avviso agli elettori della convocazione dei comizi, mediante pubblicazione del manifesto all'albo pretorio online e affissione in altri luoghi pubblici di ogni comune della Repubblica"](#)).

Qualora, per sopravvenute cause di forza maggiore, non possa farsi luogo alle elezioni per la data fissata dal decreto di convocazione dei comizi, il Prefetto può dispornre con decreto il rinvio di non oltre sessanta giorni, rendendo noto tale rinvio con apposito manifesto del sindaco (art. 18, terzo comma d.P.R. n. 570/1960).



4.1.1. Il decreto del Ministro dell'Interno di fissazione della data delle elezioni amministrative



Il Ministro dell'Interno

Vista la legge 7 giugno 1991, n.182, recante norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli comunali e circoscrizionali;

Visti gli articoli 71, 72 e 73 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, contenenti norme sull'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale;

Visto l'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), numeri 2), 3) e 4), del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 maggio 2021, n. 58, a norma del quale le elezioni dei consigli comunali e circoscrizionali previste per il turno annuale ordinario dell'anno 2021, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182, si tengono tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2021 e nel medesimo turno sono inserite le elezioni amministrative di cui ai citati numeri 2), 3) e 4) della lettera b);

Visto l'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 25/2021, il quale, al fine di assicurare il necessario distanziamento sociale, ha stabilito che le relative operazioni di votazione si svolgono, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15;

D E C R E T A

Le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali nonché per l'elezione dei consigli circoscrizionali, da tenersi nel periodo compreso tra il 15 settembre e il 15 ottobre del corrente anno, sono fissate per i giorni di domenica 3 ottobre e di lunedì 4 ottobre 2021.

L'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei sindaci dei comuni avrà luogo nei giorni di domenica 17 ottobre e di lunedì 18 ottobre 2021.

Il presente decreto sarà immediatamente comunicato ai Prefetti affinché provvedano alla convocazione dei comizi elettorali e agli altri adempimenti di loro competenza.

Roma, 23 AGO. 2021,

Luciana Lamorgese

4.1.2. L'avviso agli elettori della convocazione dei comizi, mediante pubblicazione del manifesto all'albo pretorio online e affissione in altri luoghi pubblici di ogni comune della Repubblica

Fac simile Modello n. 8/COM

**ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE
DI DOMENICA 3 E LUNEDÌ 4 OTTOBRE 2021**

CONVOCAZIONE DEI COMIZI ELETTORALI

COMUNE DI

IL SINDACO

Visto l'articolo 18 del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570;

Vista la legge 25 marzo 1993, n. 81, contenente norme per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132, recante il regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1993, n. 81, in materia di elezioni comunali;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Visto l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 maggio 2021, n. 58;

RENDE NOTO

che, con decreto del Prefetto della provincia in data agosto 2021, sono stati convocati, per i giorni di domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021, i comizi per lo svolgimento dell'**elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale di**

L'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta del sindaco avrà luogo nei giorni di **domenica 17 e lunedì 18 ottobre 2021**.

I luoghi di riunione degli elettori sono i seguenti:

Numero della strada	Via e numero civico dell'edificio nel quale è ubicata la strada	Numero della strada	Via e numero civico dell'edificio nel quale è ubicata la strada

Ie operazioni preliminari degli uffici elettorali di sezione cominceranno alle ore 16 di sabato 2 ottobre 2021.

LA VOTAZIONE SI SVOLGERÀ NEI GIORNI DI DOMENICA 3, DALLE ORE 7 ALLE ORE 23, E DI LUNEDÌ 4 OTTOBRE 2021, DALLE ORE 7 ALLE ORE 15.

Gli elettori non iscritti nelle liste, ma che hanno diritto di votare in forza di una sentenza che li dichiara elettori nel Comune, devono recarsi ad esprimere il loro voto nelle sezioni n.

Con successivo manifesto saranno pubblicati i nomi dei candidati alla carica di sindaco e le liste dei candidati alla carica di consigliere comunale.

eddi 19 agosto 2021 IL SINDACO

IL SINDACO

L'ELETTORE, PER VOTARE, DEVE ESIBIRE AL PRESIDENTE DI SEGGIO
LA TESSERA ELETTORALE PERSONALE (O UN ATTESTATO SOSTITUTIVO) E UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO



4.2. La costituzione degli uffici interessati al procedimento elettorale

- La Commissione elettorale circondariale

È costituita con decreto del Presidente della Corte d'appello in ogni comune capoluogo di circondario giudiziario, presieduta dal Prefetto o da un suo delegato, composta da quattro componenti effettivi e da quattro componenti supplenti, di cui uno effettivo ed uno supplente designati dal Prefetto, e tre effettivi e tre supplenti designati dal consiglio provinciale (articolo 21 del T.U. n. 223/1967).

Nei circondari con **popolazione superiore a 50.000 abitanti** possono essere costituite, su proposta del presidente della commissione, delle **Sottocommissioni elettorali circondariali** in proporzione di una per ogni 50.000 abitanti o frazione di 50.000 (articolo 25 del T.U. n. 223/1967) che svolgono le stesse funzioni della Commissione, salvo che il presidente non disponga diversamente.

Le Sottocommissioni sono presiedute dai dipendenti del Ministero dell'Interno con qualifica non inferiore a consigliere di Prefettura ed hanno la stessa composizione prevista per la Commissione elettorale circondariale.

La Commissione elettorale circondariale è **competente**, tra l'altro, all'esame e all'ammissione delle **candidature** nelle elezioni comunali e circoscrizionali.

- L'Adunanza dei presidenti delle sezioni

L'organo è composto da tutti i presidenti degli Uffici elettorali di sezione dei comuni con **popolazione fino a 15.000 abitanti**, che abbiano più di una sezione elettorale. L'Adunanza, che proclama gli eletti, è presieduta dal presidente dell'Ufficio elettorale della prima sezione (articolo 67, primo comma, T.U. n. 570/1967).

Le funzioni di segretario sono affidate al segretario dell'ufficio elettorale della prima sezione (articolo 67, secondo comma, T.U. n. 570/1967).

Se il presidente di qualche Ufficio elettorale di sezione sia impossibilitato a intervenire alle operazioni dell'adunanza, in sua vece dovrà partecipare alle operazioni il vicepresidente.

Sede dell'Adunanza è la sala dell'Ufficio elettorale della prima sezione.

- L'Ufficio centrale

È l'organo collegiale per compimento delle operazioni di proclamazione del sindaco, di ripartizione dei seggi tra le singole liste e di proclamazione dei consiglieri nei comuni con **popolazione superiore a 15.000 abitanti**.

È costituito dal presidente del tribunale competente per territorio o da un altro magistrato delegato dal presidente del tribunale, che lo presiede, e da sei elettori del comune idonei all'ufficio di presidente di sezione elettorale, tra quelli iscritti nell'apposito albo, nominati dal presidente del tribunale entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi (articolo 71, primo comma, T.U. n. 570/1960).

Un cancelliere è designato dal presidente ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio centrale (articolo 71, secondo comma, T.U. n. 570/1960).

- Il Collegio regionale di garanzia elettorale

Presso la **Corte di Appello** o, in mancanza, presso il **Tribunale del capoluogo di ciascuna regione** è istituito il Collegio regionale di garanzia elettorale composto, rispettivamente, dal presidente della Corte di Appello o del Tribunale, che lo presiede, e da altri sei membri nominati dal presidente per un periodo di quattro anni rinnovabile una sola volta. I componenti sono nominati, per la metà, tra i magistrati ordinari e per la restante metà tra coloro che siano iscritti da almeno dieci anni all'albo dei dotti commercialisti o tra i professori universitari di ruolo in materie giuridiche, amministrative o economiche. Oltre ai componenti effettivi, il



presidente nomina 4 componenti supplenti, di cui 2 tra i magistrati e gli altri 2 tra le categorie sopra citate (articolo 13, comma 1, legge n. 515/1993).

Non possono essere nominati componenti effettivi o supplenti del Collegio i parlamentari nazionali ed europei, i consiglieri regionali, provinciali e comunali nonché i componenti delle rispettive giunte, coloro che siano stati candidati alle cariche predette nei cinque anni precedenti, coloro che ricoprono incarichi direttivi e esecutivi nei partiti a qualsiasi livello nonché coloro che abbiano ricoperto tali incarichi nei cinque anni precedenti (articolo 13, comma 2, legge n. 515/1993).

Per l'espletamento delle sue funzioni il Collegio si avvale del personale in servizio presso la cancelleria della corte di appello o del tribunale. Il Collegio può chiedere ai competenti uffici pubblici, ivi incluso quello del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, tutte le notizie utili per gli accertamenti da svolgere. Per l'effettuazione degli accertamenti il Collegio si avvale anche dei servizi di controllo e vigilanza dell'Amministrazione finanziaria dello Stato (articolo 13, comma 2, legge n. 515/1993).

Il Collegio regionale di garanzia elettorale riceve le dichiarazioni e i rendiconti delle spese per la campagna elettorale sostenute da ciascun candidato e ne verifica la regolarità (articolo 7 della legge n. 515/1993).

Con il **Provvedimento del Collegio regionale di garanzia elettorale 11 marzo 2013**, presso la Corte di Appello di Roma, viene dichiarata l'**incompetenza** del collegio medesimo ad **esaminare** i rendiconti delle spese elettorali dei candidati alla carica di consigliere nei **Municipi di Roma Capitale**.

- **Il Mandatario elettorale**

Alle elezioni nei comuni con **popolazione superiore a 15.000 abitanti** si applicano le disposizioni della legge n. 515/1993 (articolo 13, comma 6, legge 6 luglio 2012, n. 96); pertanto, coloro che intendono candidarsi alle elezioni comunali possono raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale esclusivamente per il tramite di un **mandatario elettorale** (articolo 7, comma 3, delle legge n. 515/1993).

Il **candidato** alla carica di sindaco o di consigliere comunale **comunica**, dal giorno successivo a quello di indizione delle elezioni, tramite dichiarazione scritta, autenticata da un pubblico ufficiale, al **Collegio regionale di garanzia elettorale** il nominativo di tale **mandatario**.

Nessun candidato a sindaco o consigliere può designare alla raccolta dei fondi più di un mandatario, che a sua volta non può assumere l'incarico per più di un candidato.

Il mandatario non è necessario per i candidati che spendono meno di euro 2.500 avvalendosi unicamente di denaro proprio.

4.3. Le candidature

4.3.1. La presentazione delle liste e dei candidati

In ciascun comune è necessario il deposito della seguente documentazione:

- la candidatura alla carica di sindaco e lista dei candidati alla carica di consigliere comunale;
- il programma amministrativo;
- la dichiarazione di presentazione di una lista;
- la dichiarazione, da parte del candidato alla carica di sindaco, di collegamento con la lista o gruppo di liste presentate per l'elezione del consiglio comunale;



- i certificati attestanti che i presentatori della lista sono iscritti nelle liste elettorali del comune;
- le dichiarazioni autenticate di accettazione della candidatura per la carica di sindaco e per la candidatura alla carica di consigliere comunale contenenti la dichiarazione sostitutiva di ogni candidato a sindaco e a consigliere attestante l'insussistenza della condizione di incandidabilità espressamente previste dall'articolo 10 del d.lgs. 235/2012;
- i certificati attestanti che i candidati sono iscritti nelle liste elettorali di un comune della Repubblica Italiana;
- il contrassegno di lista in triplice esemplare che verrà riprodotto sul manifesto recante le liste dei candidati e sulle schede di votazione;
- i nominativi dei delegati di lista incaricati di designare i rappresentanti di lista presso i seggi.



Nei comuni con **popolazione superiore a 50.000 abitanti**, insieme alle liste e alle candidature, deve essere presentato un **bilancio preventivo** di spesa da rendersi pubblico mediante affissione all'**Albo pretorio** del comune (articolo 30, comma 2, legge n. 81/1993).



Il programma amministrativo, presentato congiuntamente alla lista dei candidati al consiglio comunale e al nominativo del candidato alla carica di sindaco, deve essere affisso all'**Albo pretorio** del comune (articoli 71, comma 2, e 73, comma 2, TUOEL).

All'atto della presentazione della lista, ciascun **candidato alla carica di sindaco** deve **dichiarare** di non aver accettato la candidatura in altro comune (articolo 3, comma 3, legge n. 81/1993).

La dichiarazione di presentazione di una lista deve essere firmata dagli elettori presentatori.

Limitatamente alle elezioni comunali e circoscrizionali dell'anno 2021, il numero minimo di sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste e candidature è ridotto a un terzo (Articolo 2, comma 1 del d.l. 5 marzo 2021, n. 25, come modificato dalla legge di conversione 3 maggio 2021, n. 58).

Nei comuni con **popolazione superiore a 15.000 abitanti**, la dichiarazione di presentazione di lista deve contenere anche l'indicazione di **due delegati**, incaricati di assistere alle operazioni di sorteggio delle liste, di designare i **rappresentanti di lista** presso ogni seggio elettorale e presso l'**Ufficio centrale** (articolo 32, settimo comma, numero 4), T.U. n. 570/1960), nonché di dichiarare il collegamento con il candidato alla carica di sindaco (articolo 72, commi 2 e 7, TUOEL).

La facoltà di indicazione dei **delegati** è prevista anche nei comuni con **popolazione fino a 15.000 abitanti**, ai fini della loro assistenza alle operazioni di sorteggio delle liste e della designazione dei rappresentanti di lista presso ogni seggio elettorale (articolo 30, ultimo comma, del testo unico n. 570/1960 e articolo 16, terzo comma, della legge n. 53/1990).

Le candidature sono presentate alla segreteria del comune dalle ore 8 del 30° giorno alle ore 12 del 29° giorno antecedenti la data della votazione (3 e 4 settembre 2021) (articoli 28, decimo comma e 32, decimo comma, T.U. n. 570/1960).



È la Commissione elettorale circondariale ad esaminare le candidature presentate (articoli 30 e 33 del T.U. n. 570/1960).

Su conforme orientamento del Consiglio di Stato, si ritiene che, alle operazioni concernenti l'esame delle candidature, possano provvedere anche le **Sottocommissioni elettorali circondariali**, se istituite.



I candidati alla carica di consigliere comunale in un comune italiano in cui sono residenti, che siano cittadini di altro Stato membro dell'Unione Europea, devono specificare nelle liste anche lo Stato membro di cui siano cittadini e l'indirizzo nello Stato di origine.

Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti



Il candidato alla carica di sindaco dovrà essere affiancato dal contrassegno della lista di candidati consiglieri con lui collegata.

Ciascuna candidatura alla carica di sindaco è collegata a una lista di candidati alla carica di consigliere comunale, la quale deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere nel comune e non inferiore ai tre quarti (cifra da arrotondare all'unità superiore in caso di cifra decimale maggiore di 50 centesimi) (articolo 71, comma 3, TUOEL)

Fascia di popolazione (popolazione ultimo censimento generale del 9/10/2011)	Numero di candidati consiglieri in lista	
	da un minimo di	a un massimo di
Comuni fino a 3.000 abitanti	7	10
Comuni da 3.001 a 10.000 abitanti	9	12
Comuni da 10.001 a 15.000 abitanti	12	16



Nelle liste dei candidati deve essere assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi. (legge 23 novembre 2012, n. 215).

Nelle medesime liste, nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore ad un terzo dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore in caso di cifra decimale del numero dei candidati corrispondenti al suddetto terzo (articolo 71, comma 3-bis, TUOEL).

In caso contrario, la Commissione elettorale circondariale esclude i candidati del sesso più rappresentato, fino ad arrivare alla proporzione tra i sessi richiesta dalla legge. Tale riduzione, tuttavia, non può portare all'esclusione di tutta la lista e, quindi, si arresta quando la lista stessa raggiunge il numero minimo di candidati richiesto dalla legge.



Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

Ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare, all'atto della presentazione della candidatura, il **collegamento** con una o più liste presentate per l'elezione del consiglio comunale (articolo 72, comma 2, TUOEL).

Ogni lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere nel comune e non inferiore ai due terzi con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi (articolo 73, comma 1, TUOEL).

Fascia di popolazione (popolazione ultimo censimento generale del 09/10/2011)	Numero di candidati consiglieri in lista	
	da un minimo di	a un massimo di
Comuni con popolazione da 15.001 a 30.000 abitanti	11	16
Comuni da 30.001 a 100.000 abitanti	16	24
Comuni da 100.001 a 250.000 abitanti e comuni capoluogo di provincia	21	32
Comuni da 250.001 a 500.000 abitanti	24	36
Comuni da 500.001 a 1.000.000 di abitanti	27	40
Comuni superiori a 1.000.000 di abitanti	32	48



Come per i comuni con popolazione compresa tra i 5.000 e 15.000 abitanti, nelle liste dei candidati almeno un terzo di essi deve essere del sesso meno rappresentato (ad esempio: un terzo uomini, due terzi donne, o viceversa) con arrotondamento all'unità superiore in caso di cifra decimale del numero dei candidati corrispondenti al suddetto terzo (articolo 73, comma 1, TUOEL).

Ove ciò non avvenga, la **Commissione elettorale circondariale** esclude i candidati del genere più numeroso, fino ad arrivare alla proporzione prescritta.

La lista sarà però riconosciuta nel caso in cui, per arrivare alla proporzione di legge, deve escludersi un numero di candidati tale da farla scendere al di sotto del minimo di candidature prescritto dalla legge.

4.3.2. La rappresentanza di genere

Al fine di promuovere il riequilibrio della rappresentanza di genere negli organi elettivi degli enti locali, la legge 23 novembre 2012, n. 215, ha introdotto misure atte



a garantire la rappresentanza di entrambi i sessi nelle liste dei candidati, graduando le relative prescrizioni - e le conseguenti sanzioni in caso di inosservanza – a seconda dell’entità demografica dei comuni.

Nei comuni con **popolazione inferiore a 5.000 abitanti**, la legge stabilisce esclusivamente che “*Nelle liste dei candidati è assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi*”, senza prevedere alcuna misura sanzionatoria a carico delle liste che non assicurano la rappresentanza di entrambi i sessi.

Prospetto esemplificativo di una corretta determinazione della proporzione delle rappresentanze di genere nella formazione delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale a norma della legge n. 215/2012

Popolazione comuni (ultimo censimento generale del 9/10/2011)	Numero consiglieri da eleggere e numero massimo dei candidati di ogni lista determinato per legge	Numero minimo dei candidati della lista stabilito per legge	Determinazione del numero dei candidati corrispondenti a quello MINIMO di ogni lista con eventuale arrotondamento (1)	Quote di genere determinate sul numero MASSIMO complessivo dei candidati che è possibile presentare (2)		Quote di genere determinate sul numero MINIMO complessivo dei candidati che è possibile presentare (2)	
				2/3	1/3	2/3	1/3
Comuni superiori a 5.000 abitanti	12	3/4	9	8	4	6	3
Comuni superiori a 10.000 abitanti	16	3/4	12	10,66 = 10	5,33 = 6	8	4
Comuni superiori a 15.000 abitanti	16	2/3	10,66 = 11	10,66 = 10	5,33 = 6	7,33 = 7	3,66 = 4
Comuni superiori a 30.000 abitanti	24	2/3	16	16	8	10,66 = 10	5,33 = 6
Comuni superiori a 100.000 abitanti e comuni capoluogo di provincia	32	2/3	21,33 = 21	21,33 = 21	10,66 = 11	14	7
Comuni superiori a 250.000 abitanti	36	2/3	24	24	12	16	8
Comuni superiori a 500.000 abitanti	40	2/3	26,66 = 27	26,66 = 26	13,33 = 14	18	9
Comuni superiori a 1.000.000 di abitanti	48	2/3	32	32	16	21,33 = 21	10,66 = 11

(1) Nella determinazione del numero *minimo* dei candidati di ogni lista, l’arrotondamento si effettua all’unità superiore *soltanto* in caso di cifra decimale superiore a 50 centesimi (articolo 73, comma 1, TUOEL).

(2) Nel calcolo delle quote di genere (2/3 e 1/3) all’interno di ogni lista, in presenza di decimali nel numero di candidati del sesso meno rappresentato (1/3), l’arrotondamento si effettua *sempre* all’unità superiore, anche qualora la cifra decimale sia *inferiore* a 50 centesimi (articoli 71, comma 3-*bis*, e 73, comma 1, secondo periodo, TUOEL); il numero del genere più rappresentato (2/3) viene quindi determinato senza tenere conto della sua parte decimale.



4.3.3. La sottoscrizione delle liste dei candidati

La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco, per ogni comune, deve essere sottoscritta da un determinato numero di elettori a seconda della fascia di popolazione (articolo 3, legge 25 marzo 1993, n. 81).

Limitatamente alle elezioni comunali e circoscrizionali dell'anno 2021, il numero minimo di sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste e candidature è ridotto a un terzo (Articolo 2, comma 1 del d.L. 5/3/2021, n. 25 coordinato con la legge di conversione 3/5/2021, n. 58).

Fascia di popolazione (popolazione ultimo censimento generale del 9/10/2011)	Elettori sottoscrittori (Elezioni 2021)	
	da un minimo di	ad un massimo di
Comuni da 1.000 a 2.000 abitanti	9	50
Comuni da 2.001 a 5.000 abitanti	10	60
Comuni da 5.001 a 10.000 abitanti	20	120
Comuni da 10.001 a 20.000 abitanti	34	200
Comuni da 20.001 a 40.000 abitanti	59	350
Comuni da 40.001 a 100.000 abitanti	67	400
Comuni da 100.001 a 500.000 abitanti	117	700
Comuni da 500.001 a 1.000.000 di abitanti	167	1.000
Comuni superiori a 1.000.000 di abitanti	334	1.500



Nei comuni con **popolazione inferiore ai 1.000 abitanti**, non essendo prevista **alcuna sottoscrizione**, sono gli stessi candidati che sottoscrivono la loro candidatura attraverso l'accettazione della candidatura stessa (articolo 3, comma 2, legge n. 81/1993).
Non è necessario, pertanto, in tali comuni che i candidati sottoscrivano anche la dichiarazione di presentazione della lista.



Nessun elettore può **sottoscrivere** più di una dichiarazione di presentazione di lista.
Sono competenti ad eseguire le autenticazioni delle firme dei sottoscrittori che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge, i soggetti espressamente indicati nell'articolo 14, commi 1 e 2, della legge 21 marzo 1990, n. 53 come riformulato dall'articolo 38-bis, comma 8, del decreto-legge n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021.



4.3.4. La candidatura a consigliere comunale dei cittadini di altro Stato membro dell'Unione Europea

I cittadini dell'U.E., che intendano presentare la propria candidatura a consigliere comunale, devono produrre, all'atto del deposito della lista dei candidati e in aggiunta a tutta la documentazione richiesta per i cittadini italiani, i seguenti altri documenti:

- la dichiarazione contenente l'indicazione della cittadinanza, dell'attuale residenza e dell'indirizzo nello stato di origine;
- l'attestato, in data non anteriore a tre mesi, rilasciato dall'autorità amministrativa competente dello Stato membro di origine, dal quale risulti che non sono decaduti dal diritto di eleggibilità;
- ove non siano ancora stati iscritti nella lista elettorale aggiunta del comune di residenza, in luogo del certificato di iscrizione nella lista aggiunta, un attestato dello stesso comune dal quale risulti che la domanda di iscrizione nella lista elettorale aggiunta sia stata presentata non oltre il quinto giorno successivo a quello in cui è stato affisso il manifesto di convocazione dei comizi elettorali (il 40° giorno antecedente la votazione, cioè il 24 agosto 2021) [articolo 3, comma 1, d.lgs. n. 197/1996].



Le cariche di **sindaco** e **vice sindaco** sono riservate agli elettori cittadini italiani.

4.3.5. Il manifesto recante i candidati a sindaco e le liste dei candidati a consigliere comunale

Entro l'ottavo giorno antecedente la data delle elezioni (25 settembre 2021), in ciascuno dei comuni interessati alle elezioni comunali dovranno essere pubblicati nell'albo pretorio *online* e affissi in altri luoghi pubblici i manifesti recanti le liste e le candidature definitivamente ammesse alle elezioni comunali (articoli 31, primo comma, e 34, primo comma, T.U. n. 570/60).



Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

COMUNE DI

ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE

**LISTE DEI CANDIDATI PER L'ELEZIONE DIRETTA ALLA CARICA DI SINDACO
E DI N. CONSIGLIERI COMUNALI**

CHE AVRÀ LUOGO DOMENICA E LUNEDÌ 20...

(Articoli 72 e 73 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e articolo 34 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570)

..... addi 20.

Il Sindaco

(*) Numero d'ordine di sorteggio definitivo a seguito della rinumerazione delle liste dei candidati e alla sequenza in cui le liste medesime, collegate con il rispettivo candidato sindaco, devono essere riportate nel manifesto.



5. LE MODALITÀ DI ESPRESSIONE DEL VOTO


4.4. La scheda di voto

Il colore delle schede di voto è l'azzurro (pantone *Process Blue U*).

4.4.1. Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti


1° TURNO DI VOTAZIONE IL 3 E 4 OTTOBRE 2021

Sono due i modelli di scheda di votazione per il primo turno di votazione, suddivisi in base al numero di abitanti residenti nei comuni al voto (D.M. 24 gennaio 2014).



➤ Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti

La scheda è suddivisa in quattro parti verticali in cui sono stampati, secondo l'ordine di sorteggio, da sinistra a destra e dall'alto verso il basso, dei rettangoli contenenti ciascuno i nominativi dei candidati a sindaco, il contrassegno della lista ad esso collegata ed una riga tratteggiata per il voto di preferenza per un candidato al consiglio comunale.





➤ *Comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti*

La scheda è suddivisa in quattro parti verticali in cui sono stampati, secondo l'ordine di sorteggio, da sinistra a destra e dall'alto verso il basso, dei rettangoli contenenti ciascuno i nominativi dei candidati a sindaco, il contrassegno della lista ad esso collegata e due righe tratteggiate per i voti di preferenza per i candidati al consiglio comunale.

Parte I	Parte II	Parte III	Parte IV
<p>mm 30</p> <p>1</p> <p>NOME E COGNOME (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)</p> <hr/> <hr/>	<p>mm 30</p> <p>4</p> <p>NOME E COGNOME (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)</p> <hr/> <hr/>		
<p>mm 30</p> <p>2</p> <p>NOME E COGNOME (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)</p> <hr/> <hr/>	<p>mm 30</p> <p>5</p> <p>NOME E COGNOME (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)</p> <hr/> <hr/>		
<p>mm 30</p> <p>3</p> <p>NOME E COGNOME (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)</p> <hr/> <hr/>			


FAC-SIMILE
FORMATO FINITO: CM 41x22

**EVENTUALE 2° TURNO DI VOTAZIONE IL 17 E 18 OTTOBRE 2021 NEI COMUNI FINO A
15.000 ABITANTI (BALLOTTAGGIO)**
(solo in caso di parità fra i due candidati a sindaco più votati)

La scheda è suddivisa in quattro parti verticali in cui sono stampati sulla I e sulla II parte, secondo l'ordine di sorteggio, due rettangoli contenenti ciascuno i nominativi dei candidati a sindaco ammessi al ballottaggio e il contrassegno della lista ad esso collegata.

Parte I	Parte II	Parte III	Parte IV
<p>mm 30</p> <p>1</p> <p>NOME E COGNOME (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)</p> <hr/> <hr/>	<p>mm 30</p> <p>2</p> <p>NOME E COGNOME (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)</p> <hr/> <hr/>		

FAC-SIMILE
FORMATO FINITO: CM 41x22




4.4.2. Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

1° TURNO DI VOTAZIONE IL 3 E 4 OTTOBRE 2021

La scheda è suddivisa in quattro parti verticali in cui sono stampati, secondo l'ordine di sorteggio, iniziando da sinistra a destra e dall'alto verso il basso, dei rettangoli contenenti ciascuno i nominativi dei candidati a sindaco, posti sopra i rettangoli contenenti i contrassegni delle liste ad essi collegate. Tali contrassegni, uno per ciascuna lista, sono disposti, in base al rispettivo ordine di sorteggio, in righe orizzontali di due contrassegni, da sinistra a destra e dall'alto verso il basso. Sulla destra di ogni contrassegno sono poste due righe tratteggiate per i voti di preferenza per i candidati al consiglio comunale.


Parte I	Parte II	Parte III	Parte IV																										
NOME E COGNOME CANDIDATO AL SINDACO <table border="1"><tr><td>mm 30 1</td><td>mm 30 2</td></tr><tr><td>mm 30 3</td><td>mm 30 4</td></tr><tr><td>mm 30 5</td><td>mm 30 6</td></tr><tr><td>mm 30 7</td><td>mm 30 8</td></tr><tr><td>mm 30 9</td><td></td></tr></table>	mm 30 1	mm 30 2	mm 30 3	mm 30 4	mm 30 5	mm 30 6	mm 30 7	mm 30 8	mm 30 9		NOME E COGNOME CANDIDATO AL SINDACO <table border="1"><tr><td>mm 30 18</td><td></td></tr></table>	mm 30 18		NOME E COGNOME CANDIDATO AL SINDACO <table border="1"><tr><td>mm 30 19</td><td>mm 30 20</td></tr><tr><td>mm 30 21</td><td>mm 30 22</td></tr><tr><td>mm 30 23</td><td>mm 30 24</td></tr><tr><td>mm 30 25</td><td></td></tr></table>	mm 30 19	mm 30 20	mm 30 21	mm 30 22	mm 30 23	mm 30 24	mm 30 25		NOME E COGNOME CANDIDATO AL SINDACO <table border="1"><tr><td>mm 30 26</td><td>mm 30 27</td></tr><tr><td>mm 30 28</td><td>mm 30 29</td></tr><tr><td>mm 30 30</td><td></td></tr></table>	mm 30 26	mm 30 27	mm 30 28	mm 30 29	mm 30 30	
mm 30 1	mm 30 2																												
mm 30 3	mm 30 4																												
mm 30 5	mm 30 6																												
mm 30 7	mm 30 8																												
mm 30 9																													
mm 30 18																													
mm 30 19	mm 30 20																												
mm 30 21	mm 30 22																												
mm 30 23	mm 30 24																												
mm 30 25																													
mm 30 26	mm 30 27																												
mm 30 28	mm 30 29																												
mm 30 30																													
NOME E COGNOME CANDIDATO AL SINDACO <table border="1"><tr><td>mm 30 10</td><td>mm 30 11</td></tr><tr><td>mm 30 12</td><td>mm 30 13</td></tr><tr><td>mm 30 14</td><td>mm 30 15</td></tr><tr><td>mm 30 16</td><td>mm 30 17</td></tr></table>	mm 30 10	mm 30 11	mm 30 12	mm 30 13	mm 30 14	mm 30 15	mm 30 16	mm 30 17																					
mm 30 10	mm 30 11																												
mm 30 12	mm 30 13																												
mm 30 14	mm 30 15																												
mm 30 16	mm 30 17																												


*FAC-SIMILE
FORMATO PINTO FEDERCALE CM. 41 x 22
Lo si può stampare in doppia faccia*



EVENTUALE 2° TURNO DI VOTAZIONE IL 17 E 18 OTTOBRE 2021 (*BALLOTTAGGIO*)

La scheda è divisa in quattro parti verticali in cui sono stampati, secondo l'ordine di sorteggio, da sinistra a destra, due spazi con i nominativi dei candidati a sindaco ammessi al ballottaggio ed in basso, in base al rispettivo ordine di sorteggio, da sinistra a destra e dall'alto verso il basso, in righe orizzontali di quattro, i contrassegni delle liste ad essi collegate.





4.5. L'espressione del voto

4.5.1. Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti

L'elettore può scegliere di votare il candidato sindaco prescelto tracciando un segno sul contrassegno di lista corrispondente (**figura 1**) e può esprimere:

- **nei comuni inferiori a 5.000 abitanti, una sola preferenza** per un candidato consigliere comunale, compreso nella lista collegata al candidato sindaco prescelto, scrivendone il cognome nell'**apposita riga** tratteggiata posta al di sotto del contrassegno di lista (**figura 2**) (articolo 71, comma 5, secondo periodo, T.U. n. 267/2000);
- **nei comuni da 5.000 a 15.000 abitanti, fino a due preferenze** per i candidati a consigliere comunale, scrivendo il cognome, di non più di due candidati compresi nella lista collegata al candidato sindaco prescelto, nelle **apposite righe** tratteggiate poste al di sotto del contrassegno di lista. In caso di espressione di due preferenze, queste devono riguardare candidati aventi diverso genere, pena l'annullamento della seconda preferenza (**figura 3**) (articolo 71, comma 5, terzo e quarto periodo, T.U. n. 267/2000).

comma 1

Qualora l'elettore abbia tracciato un segno sia su un contrassegno di lista sia sul nominativo del candidato alla carica di sindaco collegato alla lista votata, il voto si intende validamente espresso.

comma 2

Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, l'indicazione di voto apposta sul nominativo del candidato alla carica di sindaco o sul rettangolo che contiene il nominativo stesso vale anche come voto alla lista collegata.

articolo 6, d.P.R.
28 aprile 1993,
n. 132



! | Nel caso in cui in una lista siano presenti candidati alla carica di consigliere aventi lo stesso cognome, l'elettore dovrà aggiungere anche il nome del candidato prescelto.

! | Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno solo. L'indicazione deve contenere entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati (articolo 57, quarto comma, T.U. n. 570/1960).

! | L'elettore dovrà ripiegare la scheda in modo da lasciare esternamente la parte stampata con le indicazioni stabilite ed inserirla nell'urna.

1° TURNO DI VOTAZIONE il 3 E 4 OTTOBRE 2021



Figura 1

L'elettore traccia un segno sul simbolo della lista preferita.
Il voto è attribuito alla lista votata ed al candidato sindaco collegato.
Il voto per il sindaco e quello per il consiglio sono strettamente collegati: a ciascuna lista si intendono attribuiti tanti voti quanti sono quelli conseguiti dal candidato sindaco collegato.



The image shows a ballot paper with five numbered circles (1 to 5) for voting. Each circle contains the number and the text "mm 30" and "NOME E COGNOME" followed by a dotted line for writing. Above the first circle, there is a large black "X" mark. Below the first circle, the name "TIZIO" is handwritten in capital letters. The other four circles are empty.

Figura 2

L'elettore traccia un segno sul simbolo della lista preferita che appoggia il candidato sindaco e scrive in basso (sulla riga) il cognome di un candidato (uomo o donna) alla carica di consigliere appartenente alla lista votata.
Il voto è attribuito alla lista votata, collegata al candidato sindaco ed al candidato consigliere votato.



Qualora l'elettore ometta di votare un contrassegno di lista, ma esprima correttamente il voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale, s'intende validamente votata anche la lista cui appartiene il candidato votato. In tal caso, s'intende validamente votato anche il candidato alla carica di sindaco, collegato con la stessa lista, salvo che l'elettore si sia avvalso della facoltà di votare per un diverso candidato alla carica di sindaco, come disposto dall'art. 6, comma 3, della legge per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti (articolo 5, comma 1, d.P.R. n. 132/1993).




Figura 3

L'elettore traccia un segno sul simbolo della lista preferita e scrive in basso (sulle righe) fino a due cognomi di candidati alla carica di consigliere appartenenti alla lista votata.

Nel caso di espressione di due preferenze, queste devono riguardare candidati aventi diverso genere, pena l'annullamento della seconda preferenza.

Il voto è attribuito alla lista votata e al candidato sindaco collegato ed ai candidati a consigliere votati.

EVENTUALE 2° TURNO DI VOTAZIONE IL 17 E 18 OTTOBRE 2021 (BALLOTTAGGIO)

L'elettore può esprimere il proprio voto tracciando con la matita copiativa un segno su uno dei due rettangoli contenente il nominativo del candidato a sindaco prescelto ammesso al ballottaggio.




Figura 4



4.5.2. Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

La scheda elettorale reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, sotto al quale sono riportati i contrassegni delle liste con cui il candidato è collegato.

Al **primo turno di votazione** (3 e 4 ottobre 2021), l'elettore può scegliere di votare nei seguenti modi diversi:

- tracciando solo un segno sul contrassegno di lista preferito; **il voto si intende attribuito alla lista e al candidato sindaco collegato (figura 5)** (articolo 72, comma 3, T.U. n. 267/2000);
- tracciando solo un segno sul nominativo del candidato alla carica di sindaco prescelto o sul rettangolo che lo contiene. Non scegliendo alcuna lista collegata, **il voto è attribuito solo al candidato sindaco prescelto (figura 6)** (articolo 6, comma 3, d.P.R. n. 132/1993);
- tracciando un segno nel rettangolo che contiene il nome e cognome del candidato sindaco preferito e un segno sul contrassegno di una lista ad esso collegata; **il voto si intende attribuito al candidato alla carica di sindaco e alla lista collegata (figura 7)** (articolo 6, comma 1, d.P.R. n. 132/1993);
- tracciando un segno sul rettangolo che contiene il nome e cognome del candidato sindaco preferito e un segno sul contrassegno di una delle liste ad esso **NON** collegata (cd. "*voto disgiunto*"); **il voto è attribuito al candidato sindaco prescelto ed alla lista votata (figura 8)** (articolo 72, comma 3, ultimo periodo T.U. n. 267/2000).

L'elettore può, contestualmente, esprimere fino a **due voti di preferenza** per i candidati consiglieri compresi nella lista prescelta, scrivendone i cognomi nelle apposite righe poste a fianco del contrassegno di lista. In caso di espressione di due preferenze, queste devono riguardare **candidati di sesso diverso** della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza (**figura 9**).



Le preferenze devono essere manifestate, esclusivamente, per **candidati compresi nella lista votata** (articolo 73, comma 3, secondo periodo, T.U. n. 267/2000).



Nel caso in cui in una lista siano presenti candidati alla carica di **consigliere** aventi lo **stesso cognome**, l'elettore dovrà aggiungere anche il nome del candidato prescelto.



Qualora il **candidato** abbia **due cognomi**, l'elettore, nel dare la **preferenza**, può scrivere **uno solo**. L'indicazione deve contenere entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati (articolo 57, quarto comma 4, T.U. n. 570/1960).



L'elettore dovrà **ripiegare** la scheda in modo da lasciare esternamente la parte stampata con le indicazioni stabilite ed **inserirla** nell'urna.



1° TURNO DI VOTAZIONE IL 3 E 4 OTTOBRE 2021

The image shows a ballot paper for the first round of voting. It features two columns of three horizontal rows each, representing two different lists of candidates. Each row contains two numbered circles (e.g., 1 and 2, 3 and 4, etc.) and a rectangular box for writing names. A black pen is shown pointing to the first circle of the first row of the left column.

NOME E COGNOME	
1	2
3	4
5	6
7	8
9	

NOME E COGNOME	
18	
19	20
21	22
23	24
25	

NOME E COGNOME	
10	11
12	13
14	15
16	17

NOME E COGNOME	
26	27
28	29
30	

Figura 5

L'elettore traccia un segno solo sul simbolo di una lista.
Il voto è attribuito alla lista votata ed al candidato sindaco collegato.

The image shows a ballot paper for the first round of voting, similar to Figure 5. It features two columns of three horizontal rows each, representing two different lists of candidates. Each row contains two numbered circles and a rectangular box for writing names. A black pen is shown pointing to the name box of the first candidate of the first row of the left column.

NOME E COGNOME	
1	2
3	4
5	6
7	8
9	

NOME E COGNOME	
18	
19	20
21	22
23	24
25	

NOME E COGNOME	
10	11
12	13
14	15
16	17

NOME E COGNOME	
26	27
28	29
30	

Figura 6

L'elettore traccia un segno sul nominativo del candidato alla carica di sindaco preferito o sul rettangolo.
Il voto è attribuito solo al candidato sindaco e non alla lista o alle liste correlate.



NOME E COGNOME	
1	2
3	4
5	6
7	8
9	

NOME E COGNOME	
18	
19	20
21	22
23	24
25	

NOME E COGNOME	
10	11
12	13
14	15
16	17

Figura 7

L'elettore traccia un segno sul rettangolo contenente il nome e cognome del candidato sindaco preferito e su un simbolo di una delle liste collegate.
Il voto è attribuito al candidato sindaco e alla lista votati.

NOME E COGNOME	
1	2
3	4
5	6
7	8
9	

NOME E COGNOME	
18	
19	20
21	22
23	24
25	

NOME E COGNOME	
10	11
12	13
14	15
16	17

Figura 8 – voto disgiunto

L'elettore traccia un segno sul rettangolo contenente il nome e cognome del candidato sindaco preferito e sul simbolo di una delle liste collegate ad un altro candidato sindaco.
Il voto è attribuito al candidato sindaco ed alla lista votati.



Figura 9

L'elettore traccia un segno sul simbolo di una delle liste e scrive a fianco (sulle righe) fino a due cognomi dei candidati alla carica di consigliere preferiti appartenenti alla lista votata.

Nel caso di espressione di due preferenze, queste devono riguardare candidati a consigliere aventi diverso genere, pena l'annullamento della seconda preferenza.

Il voto è attribuito alla lista ed ai candidati votati, nonché al candidato sindaco collegato.

EVENTUALE 2° TURNO DI VOTAZIONE IL 17 E 18 OTTOBRE 2021 (BALLOTTAGGIO)

L'elettore può esprimere il suo voto tracciando un segno sul rettangolo contenente il nome e cognome del candidato sindaco prescelto sotto il quale sono riprodotti i contrassegni delle liste collegate (figura 10).

Figura 10

L'elettore traccia un segno sul nome e cognome del candidato sindaco preferito.

Il voto è attribuito al candidato sindaco.



4.5.3. La validità del voto espresso

Le schede votate sono da ritenersi nulle nei seguenti casi:

- la scheda presenta scritture o segni tali da far ritenere in modo chiaro che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;
- la scheda non è conforme al modello previsto dalla legge (Decreto del Ministro dell'Interno 24 gennaio 2014 e tabelle allegate) oppure su di essa non è apposta la firma dello scrutatore e/o il bollo della sezione;
- l'elettore ha manifestato il voto in modo non univoco e non c'è possibilità, nemmeno attraverso il voto di preferenza, di identificare né il candidato alla carica di sindaco né la lista di candidati consiglieri prescelti.

Costituiscono, ad esempio, casi di nullità:

- porre il segno di voto sui nomi di più di un candidato a sindaco;
- porre il segno di voto sui contrassegni di più di una lista di candidati consiglieri, senza esprimere alcun voto di preferenza o esprimendo preferenze per candidati di più liste;
- avere espresso il voto di preferenza scrivendo un numero, ad esempio il numero d'ordine di un candidato nella lista, anziché il cognome, o il nome e cognome, del candidato stesso;
- non avere scritto il cognome, o il nome e cognome, del candidato preferito in modo chiaro, sì da distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista;
- avere scritto il cognome, o il nome e cognome, di un candidato compreso in una lista diversa da quella votata (in tal caso è nulla la preferenza);
- avere espresso i voti di preferenza in eccedenza rispetto al numero stabilito dalla legge per il comune (una preferenza nei comuni fino a 5.000 abitanti, due negli altri comuni: sono nulle le preferenze espresse in eccedenza).
- avere espresso preferenze senza rispettare le disposizioni sulla parità di genere (in tal caso è nulla la seconda preferenza).



La nullità del voto espresso per un candidato alla carica di sindaco determina la nullità sia del voto di lista sia del voto di preferenza espressi nella scheda.

La nullità dei voti di preferenza non comporta necessariamente la nullità delle altre espressioni di voto contenute nella scheda, le quali, se non sono nulle per altre cause, rimangono valide per il voto di lista e, conseguentemente, per il voto al candidato sindaco.



Articolo 57, T.U.
n. 570/1960

Sono, comunque, efficaci le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato, che si riferiscono a candidati della lista votata.

Sono inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata.



Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista, si intende che abbia votato la lista alla quale appartengono i preferiti.

Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto verrà attribuito alla lista, cui appartengono i candidati indicati.



6. OPERAZIONI DI VOTO E DI SCRUTINIO

6.1. Il voto e lo scrutinio



Per le consultazioni elettorali del corrente anno 2021, le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura della votazione del lunedì e l'accertamento del numero dei votanti definitivi per ciascuna consultazione, procedendo nell'ordine, nei comuni interessati, prima allo scrutinio per le **elezioni suppletive della Camera dei deputati** (XII circoscrizione Toscana, collegio uninominale 12 – Siena e nella circoscrizione XV Lazio 1, collegio uninominale 11 – Roma - Quartiere Primavalle) e successivamente, senza interruzione, allo scrutinio per le **elezioni regionali e/o amministrative**.

Le operazioni di scrutinio per ciascuna consultazione devono essere ultimate entro 12 ore dal loro inizio (*Articolo 3, comma 2, della legge 3 maggio 2021, n. 58*).

Nel caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni regionali (**Calabria**) con quelle amministrative, lo scrutinio per queste ultime sarà rinviato alle ore 9 del martedì, dando la precedenza alle elezioni comunali e poi, eventualmente, a quelle circoscrizionali.



Le elezioni nei 38 Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia non sono gestite dal Ministero dell'Interno.

I dati possono essere consultati collegandosi al sito della Regione:

<http://www.regione.fvg.it/rafvg/>



2° turno di votazione

Si svolgerà il **ballottaggio** nei comuni che non hanno eletto il sindaco al 1° turno.

6.1.1. Il voto degli elettori residenti all'estero

Entro il 20° giorno successivo a quello di affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, i comuni dovranno provvedere a trasmettere ai propri elettori residenti all'estero iscritti all'Anagrafe Italiani residenti all'estero (A.I.R.E.), con il mezzo postale più rapido, le **cartoline-avviso** recanti l'indicazione della data di svolgimento delle elezioni amministrative, l'avvertenza che il destinatario potrà ritirare la tessera elettorale personale (ove non abbia già provveduto) presso il competente ufficio comunale e che la esibizione della cartolina stessa dà diritto al titolare di usufruire delle facilitazioni di viaggio per recarsi a votare nel comune di iscrizione elettorale (articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 40).

È il Poligrafico e Zecca dello Stato italiano (IPZS) che provvede alla consegna delle cartoline-avviso alle Prefetture-UU.TT.G., che, a loro volta, ne curano l'immediata distribuzione ai comuni ove si svolgeranno le consultazioni, in ragione del numero dei rispettivi elettori residenti all'estero.

Gli elettori dovranno recarsi al voto nella sezione del comune in cui sono iscritti.



Art. 11,
testo unico
di cui al
d.P.R. n.
223/1967,
come
sostituito
dall'art.6
della l.n.
15/1992

Gli elettori residenti all'estero possono chiedere, in qualsiasi momento, di essere iscritti nelle liste elettorali del comune di nascita.

La domanda, diretta al sindaco del comune di nascita, deve essere inoltrata per il tramite della competente Autorità consolare e deve contenere l'indicazione del comune nella cui Anagrafe degli Italiani residenti all'estero l'elettore è iscritto. Il sindaco, per il tramite della Autorità consolare, notifica le decisioni adottate in ordine alla domanda presentata. L'accoglimento delle domande produce la conseguente iscrizione nell'A.I.R.E. del comune. Della condizione di cittadino residente all'estero è fatta apposita annotazione nello schedario elettorale e nelle liste sezionali.

Fac-simile cartolina-avviso

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI

Provincia di

Al Sig.
.....
.....
(.....)



Modello n. 17/COM

CARTOLINA-AVVISO

Elezioni amministrative di domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021

Eventuale turno di ballottaggio domenica 17 e lunedì 18 ottobre 2021

Nei giorni di DOMENICA 3 E LUNEDÌ 4 OTTOBRE 2021 avrà luogo in questo Comune (N.B.):

l'elezione del sindaco e del consiglio comunale, con eventuale turno di ballottaggio per l'elezione del sindaco nei giorni di domenica 17 e di lunedì 18 ottobre 2021;

l'elezione del presidente della circoscrizione e del consiglio circoscrizionale, con eventuale turno di ballottaggio nei giorni di domenica 17 e di lunedì 18 ottobre 2021.

LE VOTAZIONI SI SVOLGERANNO LA DOMENICA DALLE ORE 7 ALLE ORE 23 E IL LUNEDÌ DALLE ORE 7 ALLE ORE 15.

La S.V. potrà partecipare alle votazioni esibendo al presidente di seggio la tessera elettorale personale; se la S.V. non è già in possesso della tessera elettorale personale, dovrà recarsi in Comune a ritirarla.

Questo cartolina-avviso dà diritto alle agevolazioni di viaggio concesse agli elettori. Al ritorno, il biglietto di viaggio dovrà essere esibito insieme alla tessera elettorale personale manna del timbro della sezione nella quale la S.V. avrà votato.

Per ritirare la tessera elettorale personale presso il Comune e per ottenere le agevolazioni di viaggio, con la presente cartolina-avviso dovrà essere esibito il passaporto o un altro documento di riconoscimento.

(N.B.) Barcare le elezioni che si svolgono nel Comune e cancellare le parti che non interessano.

Voto per il sindaco sul person F.S. di cui siglato A.R. notificato Valid for a return vote named by Italian Notary Notified Valable pour un Mandat d'électeur notifié des Chambres de l'Etat italien notifié Gültig für eine auf F.S. benannte emittierende Fakultät



IL SINDACO



6.2. L'elettore al seggio



l'elettore, prima di recarsi al seggio, deve controllare se nella tessera elettorale sono rimasti spazi per la certificazione del voto. In caso contrario, dovrà recarsi con la tessera all'Ufficio elettorale del comune di residenza per ritirarne una nuova

l'elettore deve recarsi nel seggio, il cui numero ed indirizzo è stampato sulla tessera elettorale personale, munito di idoneo documento di identificazione (carta di identità/documento equipollente)

l'elettore, all'entrata nel seggio, deve consegnare la tessera elettorale ed il documento di identità ai membri del seggio stesso - i quali verificheranno la sua presenza nelle liste elettorali e che non abbia già votato - depositando qualunque apparecchiatura che riproduca fotografie e filmati (smartphone, fotocamere, ecc.)

VOTO ASSISTITO (paragrafo 6.1.6. "*Il voto assistito*")

l'elettore con impedimenti fisici, che non consentono di esprimere autonomamente il voto, può chiedere di essere accompagnato in cabina da un altro elettore. Per evitare che per ogni consultazione si debbano produrre dei certificati medici, è possibile richiedere che sulla tessera elettorale personale venga messo un timbro che attesti la permanenza di tale impedimento

l'elettore riceverà una matita copiativa e la scheda di votazione con l'indicazione del numero di cabina nella quale recarsi per esprimere in segreto il voto

l'elettore, al termine dell'espressione del voto, deve piegare la scheda e inserirla nell'urna, consegnare la matita, ritirare la tessera elettorale munita del timbro che certifica il voto, il documento di identità ed eventualmente l'apparecchiatura depositata

oltre all'elettore, nel seggio, possono esprimere il voto il presidente, il segretario, gli scrutatori e i rappresentanti di lista del seggio stesso nonché i membri delle Forze dell'ordine in servizio al seggio, se non hanno già votato nel rispettivo seggio del comune di residenza ([paragrafo 6.1.3. "Il voto dei componenti e degli addetti alla sicurezza del seggio"](#))



Le operazioni di voto dovranno avvenire nel rispetto delle modalità operative e precauzionali di cui al Protocollo sanitario e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni elettorali dell'anno 2021 adottato dai Ministri dell'Interno e della Salute.



Identificazione degli elettori ai seggi, sprovvisti di documento di riconoscimento, mediante l'esibizione della ricevuta della richiesta della carta d'identità elettronica



Al fine di favorire l'esercizio del diritto di voto da parte di coloro che, nei giorni antecedenti la consultazione elettorale, hanno presentato richiesta della carta d'identità elettronica (CIE), è da ritenere che la ricevuta della CIE – in quanto munita della fotografia del titolare, dei relativi dati anagrafici e del numero della CIE cui si riferisce – risponda ai requisiti del *documento di riconoscimento* di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del d.P.R. n. 445/2000.



In occasione di consultazioni elettorali, i comuni organizzano i servizi di trasporto pubblico in modo da facilitare agli elettori disabili il raggiungimento del seggio elettorale (articolo 29, comma 1, legge n. 104/1992).



L'elettore non può entrare nella sala della votazione con armi o con altri oggetti che possono offendere (bastoni, coltellini, ecc.).

6.2.1. Il voto dei componenti del seggio elettorale, degli addetti alla sicurezza del seggio medesimo e dei naviganti (aviatori e marittimi)

Gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica, il presidente, gli scrutatori e il segretario votano nella sezione elettorale (seggio) presso la quale esercitano il proprio ufficio, anche se iscritti in altra sezione del comune.

I rappresentanti di lista votano nella sezione presso la quale esercitano il proprio compito purché siano iscritti nelle liste degli elettori del comune.

I naviganti votano nella sezione elettorale del comune di cui sono elettori.



Tutti i soggetti dovranno esibire la propria tessera elettorale per verificare che non abbiano già votato in un'altra sezione elettorale (seggio).

6.2.2. Il voto domiciliare per gli elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione

L'elettore interessato deve far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste elettorali è iscritto, in un periodo compreso fra il 40° e il 20° giorno antecedente la data di votazione (tra il 24 agosto e il 13 settembre 2021), quanto segue:

- un'espressa dichiarazione in carta libera attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimora e recante l'indicazione dell'indirizzo completo di questa, possibilmente, con un recapito telefonico;
- un certificato, rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al 45° giorno antecedente la data della votazione (il 19 agosto 2021), che attesti l'esistenza delle condizioni di infermità di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, e successivamente sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera a)



della legge 7 maggio 2009, n. 46, riportante l'esatta formulazione: "... con prognosi di almeno 60 giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali".

I comuni, nel cui ambito territoriale hanno dimora gli elettori ammessi al voto domiciliare, dovranno organizzare il servizio di accompagnamento dei componenti dei seggi presso l'abitazione di tali elettori, utilizzando possibilmente gli stessi automezzi adibiti al trasporto presso i seggi degli elettori disabili.

! La domanda di ammissione al voto domiciliare vale sia per il primo turno di votazione che per l'eventuale **ballottaggio** (2° turno).

6.2.3. Il voto degli elettori degenti in ospedali e case di cura, dei ricoverati in case di riposo e i tossicodipendenti degenti presso comunità

➤ *Gli elettori degenti in ospedali e case di cura*

Sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, se iscritti nelle liste elettorali dello stesso comune, previa esibizione della tessera elettorale.

Tale ammissione al voto avviene previa presentazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali la persona degente è iscritta, di apposita dichiarazione recante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura e, in calce, l'attestazione del direttore sanitario del predetto luogo di cura comprovante il ricovero.

La predetta dichiarazione, da inoltrare per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell'istituto di cura, deve pervenire al comune non oltre il terzo giorno antecedente la votazione (il 30 settembre 2021).

➤ *Gli elettori ricoverati in case di riposo e tossicodipendenti degenti presso comunità*

Sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, nell'ambito del comune interessato, se in possesso del diritto di elettorato attivo, sia i degenti nelle case di riposo per anziani e nei cronicari al cui interno sia possibile individuare una struttura sanitaria, anche di modesta portata, sia i tossicodipendenti ospitati presso comunità terapeutiche o altre strutture gestite da enti, associazioni o istituzioni pubbliche o private.

La raccolta del voto dovrà avvenire in ogni caso a cura dell'Ufficio distaccato di sezione o "seggio volante" ([paragrafo 3.9.4. "Il seggio volante"](#)), secondo le modalità previste dalla normativa vigente, concordando, possibilmente, con le strutture medico-sanitarie di ricovero e assistenza, l'orario di raccolta del voto.

6.2.4. Il voto degli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per Covid-19

Limitatamente alle consultazioni elettorali dell'anno 2021, gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19 sono ammessi al voto presso il proprio domicilio nel comune di residenza (articolo 3, comma 1, d.l. n.117/2021).

Gli elettori devono far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste sono iscritti, con modalità individuate dall'ente medesimo, anche telematicamente, in un



periodo compreso tra il decimo e il quinto giorno antecedente quello della votazione (dal 23 settembre al 28 settembre 2021, articolo 3, comma 2, d.l. n. 117/2021):

- una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso il proprio domicilio e recante l'indirizzo completo di questo;
- un certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quattordicesimo giorno antecedente la data della votazione (il 19 settembre 2021), che attesti l'esistenza delle condizioni sanitarie per Covid-19 (trattamento domiciliare, quarantena, isolamento fiduciario).

L'ufficiale elettorale del comune di iscrizione nelle liste elettorali, sentita l'azienda sanitaria locale, apporta apposita annotazione sulle liste stesse, ai fini dell'inserimento dell'interessato negli elenchi degli ammessi al voto domiciliare, nonché assegna l'elettore ammesso al voto domiciliare (articolo 3, comma 3, d.l. n. 117/2021):

- alla sezione elettorale ospedaliera territorialmente più prossima al domicilio del medesimo, nei comuni nei quali sono ubicate strutture sanitarie che ospitano reparti *Covid-19*;
- al seggio speciale per la raccolta del voto nei comuni nei quali non sono ubicate strutture sanitarie che ospitano reparti *Covid-19*.

Il sindaco, sulla base delle richieste pervenute, provvede a pianificare e organizzare il supporto tecnico-operativo a disposizione dei seggi per la raccolta del voto domiciliare, comunicando agli elettori che hanno fatto richiesta di voto domiciliare la sezione elettorale ospedaliera/seggio speciale di assegnazione.

Il voto degli elettori predetti viene raccolto durante le ore in cui è aperta la votazione. Vengono assicurate, con ogni mezzo idoneo, la libertà e la segretezza del voto nel rispetto delle esigenze connesse alle condizioni di salute dell'elettore.

6.2.5. Il voto dei detenuti (articoli 8 e 9 della legge n. 136/1976)

I detenuti in possesso del diritto di elettorato attivo sono ammessi a votare nel luogo di reclusione o custodia preventiva.

Il voto degli elettori detenuti è raccolto da un **seggio speciale** ([paragrafo 3.9.3. "// seggio speciale"](#)).

Il detenuto deve, non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione (il 30 settembre 2021), per il tramite del direttore dell'Istituto di prevenzione e pena, far pervenire al sindaco del comune una dichiarazione della propria volontà di esprimere il voto nel luogo in cui si trova, recante in calce l'attestazione del direttore dell'Istituto comprovante la detenzione dell'elettore.

Il sindaco, appena ricevuta la dichiarazione, dopo averne accertato la regolarità, rilascia immediatamente all'interessato, anche per telegramma o con altro mezzo equivalente, l'attestazione sul riconoscimento del diritto di esercitare il voto e l'avvenuta inclusione in appositi elenchi che dovranno essere consegnati ai rispettivi presidenti di seggio della sezione elettorale alla quale è assegnato il luogo di detenzione.



Tale attestazione varrà come autorizzazione a votare nel luogo di detenzione e dovrà essere esibita al presidente di seggio unitamente alla tessera elettorale.

Qualora in un luogo di detenzione i detenuti aventi diritto al voto siano più di 500 (articolo 9, undicesimo comma, legge n. 136/1976), la **Commissione elettorale circondariale**, su proposta del sindaco del comune, **entro il secondo giorno antecedente quello della votazione** (1° ottobre 2021) ripartisce i detenuti stessi, ai fini della raccolta del voto, tra due seggi speciali che fanno capo, rispettivamente, alla sezione nella cui circoscrizione ha sede il luogo di detenzione e ad una sezione contigua.



Gli agenti di custodia del luogo di reclusione o custodia preventiva possono esprimere il voto presso qualsiasi sezione del comune di cui sono elettori, ma non possono esprimere il voto presso i seggi speciali costituiti per il voto dei detenuti.

6.2.6. Il voto assistito

Gli elettori affetti da grave infermità fisica, che non possono esercitare autonomamente il diritto di voto e hanno bisogno dell'assistenza di un altro elettore per esprimere il proprio voto al seggio, possono richiedere al comune di iscrizione elettorale l'**annotazione permanente del diritto al voto assistito**, mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice nella tessera elettorale personale, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale ed in particolare della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni (articolo 1, comma 2, legge 5 febbraio 2003, n. 17)

Tale annotazione evita all'elettore fisicamente impedito di doversi munire di volta in volta, in occasione di ogni consultazione elettorale, dell'apposito certificato medico.

Possono usufruire del voto assistito con accompagnatore in cabina:

- **non vedenti;**
- **amputati delle mani;**
- **affetti da paralisi;**
- **elettori con gravi impedimenti fisici nell'espressione materiale del voto.**

L'impedimento deve essere dimostrato con la **documentazione sanitaria** rilasciata gratuitamente dall'Azienda sanitaria locale (ASL) che certifica l'impossibilità di esercitare autonomamente il diritto di voto.

Per gli **elettori non vedenti**, per essere ammessi al voto assistito, è sufficiente che esibiscano il libretto nominativo rilasciato dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS).



dal
**30 settembre
2021**

Per rendere più agevole l'esercizio del diritto di voto, le **unità sanitarie locali**, nei 3 giorni antecedenti quello di votazione, **garantiscono in ogni comune la disponibilità** di un adeguato numero di **medici autorizzati** per il rilascio dei certificati di accompagnamento nonché dell'attestazione medica di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 15 gennaio 1991, n. 15 come modificato dall'articolo 8 della legge 4 agosto 1993, n. 277, per il voto nelle sezioni prive di barriere architettoniche da parte degli elettori diversamente abili.



Per la domanda per la richiesta di voto assistito consultare l'Ufficio elettorale comunale.

Gli elettori **esprimono il voto con l'assistenza** di un elettore della propria famiglia o, in mancanza di esso, di un altro elettore liberamente scelto, purché l'uno o l'altro sia **iscritto nelle liste elettorali** in un qualsiasi comune del territorio nazionale.

Modalità per l'accompagnatore

Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido.

Sulla tessera elettorale dell'accompagnatore, all'interno di uno degli spazi per la certificazione del voto, è fatta apposita annotazione del presidente del seggio, nel quale l'elettore di fiducia ha assolto a tale compito, scrivendo, di norma, la parola "**Accompagnatore**" (con data e sigla del presidente), senza apporre il bollo della sezione.

Il presidente, prima di consegnare le schede, deve richiedere la tessera elettorale anche all'accompagnatore dell'elettore impedito, per assicurarsi che egli sia elettore e che non abbia già svolto nella medesima elezione la funzione di accompagnatore.

Il presidente deve, inoltre, accertarsi, che l'elettore accompagnato abbia liberamente scelto il suo accompagnatore e ne conosca nome e cognome.



6.3. Lo scrutinio del voto espresso

Terminate le operazioni di voto, iniziano le operazioni di scrutinio (articolo 59 e seguenti del T.U. n. 570/1960) da parte di tutti gli Uffici elettorali di sezione, alle quali possono assistere:

- i rappresentanti di lista;
- gli elettori della sezione;
- gli ufficiali di polizia giudiziaria e gli agenti della forza pubblica che li assistono, in caso di tumulti o disordini;
- tutte quelle persone, infine, che svolgono incarichi previsti dalla legge o dalle istruzioni ministeriali.

Prima di iniziare le operazioni di spoglio delle schede, il presidente (articoli 63, primo e secondo comma, e 68, primo e secondo comma, T.U. n. 570/1960):

- sorteggia il nome dello scrutatore che dovrà estrarre le schede dall'urna una alla volta e spiegarle;
- assegna a un secondo scrutatore il compito di registrare su uno dei due esemplari delle tabelle di scrutinio i voti ai candidati alla carica di sindaco, i voti di lista e i voti di preferenza man mano risultanti dallo spoglio delle schede;
- assegna al segretario del seggio il compito di registrare i voti sull'altro esemplare delle tabelle di scrutinio;
- assegna al terzo scrutatore il compito di deporre le schede man mano scrutiniate nella apposita cassetta o scatola.



Le operazioni di scrutinio devono svolgersi senza alcuna interruzione e concludersi entro 12 ore dal loro inizio.

Se per cause di forza maggiore le operazioni di scrutinio non possono essere ultimate entro il termine prescritto, le medesime saranno completate dall'**Adunanza dei presidenti delle sezioni**, per le elezioni nei comuni fino a 15.000 abitanti, e dall'**Ufficio centrale**, per le elezioni nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.




Nei comuni con **popolazione fino a 15.000 abitanti**, potrebbe verificarsi il caso in cui due candidati alla carica di sindaco abbiano riportato lo stesso maggior numero di voti validi.

In tale ipotesi il presidente dell'Adunanza provvede immediatamente a darne notizia al Prefetto della provincia e al comune ai fini dell'effettuazione del turno di **ballottaggio** da svolgersi la seconda domenica successiva al primo turno (il 17 e 18 Ottobre 2021).



6.4. La diffusione dei dati ufficiosi da parte del Ministero dell'Interno

DOMENICA 3 E LUNEDÌ 4 ottobre 2021 (1° TURNO)
DOMENICA 17 E LUNEDÌ 18 ottobre 2021 (2° TURNO "BALLOTTAGGIO")





Sarà possibile seguire in tempo reale l'andamento delle elezioni del sindaco e del consiglio comunale di ciascun comune delle Regioni a statuto ordinario anche sul dispositivo mobile (smartphone, tablet, acc.) tramite l'apposita app **Eligendo Mobile** sviluppata dal Ministero dell'Interno, scaricabile dagli stores Apple "iTunes" e Android "Google Play"



<https://itunes.apple.com/it/app/eligendo-mobile/id1335979826?mt=8>



https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ministerointerno.appElettorale&hl=en_US



6.4.1. I dati che affluiscono al Ministero dell'Interno

I dati ufficiosi sul voto di ciascun comune affluiranno al Ministero dell'Interno attraverso la rete con le Prefetture-UTG interessate e/o direttamente tramite il Sistema Informativo Elettorale (S.I.E.L.).

➤ *Votanti*

Per 1° turno di votazione (il 3 e 4 ottobre 2021) e per il *ballottaggio* (il 17 e 18 ottobre 2021) ogni comune dovrà comunicare i dati sull'affluenza alle urne, sia nel corso della votazione sia alla chiusura delle operazioni di voto:

DOMENICA 3 Ottobre 2021

- notizie sul dato assoluto dei votanti (solo totale) delle ore 12.00;
- notizie sul dato assoluto dei votanti (solo totale) delle ore 19.00;
- notizie sul dato assoluto dei votanti (solo totale) delle ore 23.00;

LUNEDÌ 4 Ottobre 2021

- notizie sul dato assoluto dei votanti alle ore 15.00 cioè alla chiusura delle operazioni di votazione, distinti in uomini, donne e totale.

➤ *Scrutini*

Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti

Per ogni comune verranno effettuate comunicazioni concernenti:

- il numero delle sezioni scrutinate;
- il numero dei votanti, distinti in uomini e donne;
- il numero delle schede bianche;
- il numero delle schede nulle;
- il numero delle schede che contengono i voti contestati e non attribuiti ai candidati;
- il numero di voti validi attribuiti a ciascun candidato a sindaco;
- il numero dei voti validi a solo sindaco espressi per ciascun candidato a sindaco;
- il numero dei voti validi ottenuti da ciascuna lista.



Dovranno essere effettuate più comunicazioni parziali, sempre comprensive dei dati già trasmessi e sino alla trasmissione dei risultati ufficiosi definitivi di tutte le sezioni.

Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti

Saranno effettuate le seguenti comunicazioni:

- il numero delle sezioni scrutinate;
- il numero dei votanti, distinti in uomini e donne;
- il numero delle schede bianche;
- il numero delle schede nulle;
- il numero delle schede che contengono i voti contestati e non attribuiti ai candidati;
- il numero dei voti validi espressi per ciascun candidato a sindaco.

Potranno essere trasmessi anche i risultati parziali.

Non si acquisiscono i risultati delle liste, in quanto i voti ad esse relativi sono desunti direttamente da quelli dei candidati alla carica di sindaco collegati.

6.5. L'attribuzione dei seggi

6.5.1. Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti

L'elezione dei consiglieri comunali si effettua con sistema maggioritario contestualmente all'elezione del sindaco.

Alla lista collegata al candidato sindaco risultato eletto, vengono attribuiti i due terzi dei seggi del consiglio, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da assegnare alla lista contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi, mentre i restanti seggi saranno ripartiti proporzionalmente tra le altre liste. In particolare, si divide la *cifra elettorale* di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3,, fino alla concorrenza del numero dei seggi da assegnare e si scelgono, fra i quozienti ottenuti, disposti in una graduatoria in ordine decrescente, i più alti in numero pari a quello dei seggi da assegnare (*Metodo d'Hondt*).

A parità di quoziente, il seggio viene attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore *cifra elettorale*. A parità di quest'ultima si procede per sorteggio.

Per individuare gli **eletti** alla carica di **consigliere**, i candidati, all'interno di ciascuna lista di appartenenza, sono disposti in una graduatoria decrescente secondo la rispettiva *cifra individuale*, costituita dalla *cifra di lista* aumentata del totale dei voti validi di preferenza ottenuti da ciascun candidato.

A parità di cifra, viene **proclamato** eletto il candidato **consigliere** secondo l'ordine di presentazione nella lista di appartenenza.

Il primo seggio di ciascuna delle liste di minoranza è **attribuito** al candidato sindaco collegato non eletto.

6.5.2. Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

L'attribuzione dei seggi al consiglio comunale, a cura dell'Ufficio centrale, viene effettuata con l'assegnazione del **premio di maggioranza** alla lista o al gruppo di liste



(coalizione) collegate al candidato sindaco proclamato eletto (paragrafo 1.5.3. "Il sistema elettorale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti").

A ciascuna lista o gruppo di liste, i seggi sono assegnati proporzionalmente con il *metodo d'Hondt*, dividendo la *cifra elettorale* di ciascuna lista o gruppo di liste successivamente per 1, 2, 3,, fino alla concorrenza del numero dei seggi da attribuire, scegliendo, fra i quoienti ottenuti, i più alti in numero uguale ai consiglieri da eleggere, disposti in una graduatoria in base ai risultati in ordine decrescente.

A ciascuna lista o gruppo di liste, saranno assegnati tanti seggi quanti sono i quoienti appartenenti, compresi nella graduatoria.

A parità di quoiente, il seggio viene attribuito alla lista, o gruppo di liste, che ha ottenuto il maggior numero di voti validi (maggiore *cifra elettorale di lista*). A parità di quest'ultima si procede per sorteggio.

Successivamente, i seggi assegnati a ciascun gruppo di liste collegate si ripartiscono al suo interno tra le singole liste utilizzando, anche in questo caso, il *metodo d'Hondt* e cioè dividendo la cifra elettorale di ogni singola lista per 1, 2, 3, 4,, fino a concorrenza del numero dei seggi assegnati al gruppo di liste e individuando i quoienti più alti e quindi i seggi spettanti a ciascuna lista.

Nel caso di assegnazione del *premio di maggioranza*, i restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate utilizzando sempre il *metodo d'Hondt*.

Vengono prima proclamati **consiglieri** i candidati a sindaco non eletti collegati a ciascuna **lista o gruppo di liste** che abbia ottenuto almeno un **seggio**.

Il **seggio** riservato al **candidato sindaco eletto consigliere** verrà sottratto dal numero complessivo dei **seggi** a disposizione della lista o del gruppo di liste.

Vengono successivamente proclamati **consiglieri** i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive *cifre individuali* costituite dalla *cifra di lista* (somma dei voti validi ottenuti dalla lista in tutte le sezioni elettorali del comune nel quale si è presentata) aumentata dei voti validi di preferenza ottenuti.

In caso di **parità**, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.

6.6. La proclamazione degli eletti

➤ Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti con una sola sezione elettorale

Compiuto lo scrutinio, il **presidente** della sezione interpella gli elettori presenti circa il possesso dei requisiti di eleggibilità da parte dei candidati che hanno riportato il maggior numero dei voti, mettendo a verbale i motivi di ineleggibilità, eventualmente denunciati nei confronti di alcuno dei candidati.

Il **presidente** dichiara il risultato dello scrutinio, lo certifica nel verbale, e **proclama gli eletti** (articolo 66 del T.U. n. 570/1960).

➤ Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti con più di una sezione elettorale

Effettuato il riepilogo dei voti, il **presidente dell'Adunanza dei presidenti delle sezioni** prende nota nel verbale delle eventuali cause di ineleggibilità denunciate nei confronti del candidato sindaco da proclamare eletto e, prima di procedere



alla sua proclamazione, verifica che non sia sopravvenuta o non sia stata accertata nei suoi confronti, anche successivamente alle operazioni relative alla presentazione delle candidature, alcuna condizione di incandidabilità ai sensi degli articoli 10, 12, 15 e 16 del d.lgs. n. 235/2012.

Qualora il suddetto accertamento abbia esito positivo e sia stata individuata una condizione di incandidabilità, l'**Ufficio centrale** procede, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, d.lgs. n. 235 del 2012, alla dichiarazione di **mancata proclamazione**.



L'**Adunanza proclama eletto** alla carica di **sindaco** il candidato che ha ottenuto, a norma dell'articolo 71, comma 6, del T.U. n. 267/2000, il maggior numero di voti, salve le definitive decisioni del consiglio comunale a termini dell'articolo 41, comma 1, del medesimo testo unico.

Le operazioni dell'**Adunanza** proseguono per determinare la *cifra elettorale di lista* e la *cifra individuale dei candidati* alla carica di consigliere comunale, procedendo con le operazioni descritte nel paragrafo 6.4.1. "*I comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti*".



L'**Adunanza**, dopo aver determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista e, tenendo conto sia della disposizione secondo la quale il **primo seggio** spettante a ciascuna **lista di minoranza** deve essere attribuito al **candidato** alla carica di **sindaco** collegato alla lista medesima (articolo 71, comma 9, terzo periodo, TUOEL) e sia della graduatoria dei candidati delle singole liste, **proclama eletti consiglieri comunali** (previa verifica delle condizioni di incandidabilità, salve le definitive decisioni del consiglio comunale ai sensi dell'articolo 41, comma 1, TUOEL), i **primi candidati** alla carica di consigliere compresi nelle graduatorie anzidette sino a concorrenza dei seggi spettanti a ciascuna lista.

La **proclamazione** deve avvenire anche se siano state denunciate cause di ineleggibilità, ma non può aver luogo nel caso in cui siano state rilevate condizioni di incandidabilità ai sensi degli articoli 10, 12, 15 e 16 del d.lgs. n. 235/2012.

Successivamente l'**Adunanza**, per ciascuna delle liste concorrenti, **forma l'elenco** dei **candidati** alla carica di **consigliere comunale non eletti**, riportandoli in appositi prospetti nei quali gli stessi vengono registrati in ordine di graduatoria decrescente.

Tali **elenchi** serviranno per procedere alla eventuale **sostituzione** dei **consiglieri comunali** dichiarati **ineleggibili** a norma dell'articolo 41, comma 1, TUOEL e alle surrogazioni ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del medesimo testo unico.


**GAZZETTA
UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA**
**Articolo 2,
commi 1-bis
e 1-ter, D.L.
25/2021
convertito
dalla L.
58/2021**

Per l'anno 2021, per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti, ove sia stata ammessa e votata una sola lista sono eletti tutti i candidati compresi nella lista ed il candidato a sindaco collegato purché abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50% dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40% degli iscritti nelle liste elettorali del comune.

Per la determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune non si tiene conto degli elettori iscritti all'AIRE che non esercitano il diritto di voto.



In caso di ammissione di una sola lista di candidati all'unica lista partecipante alla competizione elettorale devono essere attribuiti tanti seggi quanti sono i consiglieri assegnati al comune (*Consiglio di Stato, Sez V, 20 maggio 1994, n. 1118*).

Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti



L'Ufficio centrale procede al riepilogo dei voti riportati nel comune da ciascun candidato alla carica di sindaco in tutti gli uffici elettorali di sezione e proclama eletto a sindaco il candidato che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi, salve le condizioni di incandidabilità e le definitive decisioni del consiglio comunale a termini dell'articolo 41, comma 1, del TUOEL (articolo 72, comma 4, TUOEL).

Dopodiché, l'Ufficio centrale determina la **cifra elettorale** ottenuta da ciascuna **lista** o da ciascun gruppo di liste collegate in tutti gli uffici elettorali di sezione del comune nonché la **cifra individuale** di ciascun **candidato** alla carica di **consigliere comunale** compreso nelle singole liste, calcolata sommando il totale di voti di preferenza con la cifra elettorale della lista alla quale il candidato appartiene.

L'Ufficio centrale forma, quindi, la **graduatoria** dei **candidati** alla carica di **consigliere** di ogni lista in base alla rispettiva cifra individuale tenendo presente che, a parità di **cifra individuale**, la precedenza è determinata dall'ordine di presentazione nella lista (articolo 73, comma 12, TUOEL).



Dopo aver determinato il numero dei seggi di consigliere comunale da attribuire a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate al sindaco proclamato eletto, procedendo con le operazioni già descritte al paragrafo [6.4.1. "Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti"](#), l'Ufficio centrale proclama eletti alla carica di **consigliere comunale** in primo luogo i candidati alla carica di sindaco non risultati eletti, collegati a ciascuna lista o gruppo di liste che abbia ottenuto almeno un seggio e, successivamente, i candidati alla carica di consigliere comunale compresi nelle graduatorie anzidette, fino a concorrenza dei seggi spettanti a ciascuna lista (articolo 73, commi 11 e 12, TUOEL).



Articolo 61,
testo unico
di cui al
d.P.R. n.
570/1960

Entro tre giorni dalla chiusura delle operazioni di scrutinio, il sindaco neo-eletto, all'esito del 1° turno di votazione o eventualmente del turno di ballottaggio, pubblica i risultati delle elezioni e li notifica agli interessati.

A tal fine, predisporrà il manifesto recante i risultati delle elezioni con i nominativi dei proclamati eletti alla carica di consigliere comunale, distinti per lista e gruppo di liste, procedendo alla pubblicazione sull'albo pretorio online ed all'affissione, in formato cartaceo, in più luoghi del territorio comunale.



7. DATI SUGLI ENTI INTERESSATI AL VOTO

7.1. Elenco dei comuni capoluogo al voto

Comune capoluogo	Popolazione legale (15° censimento 9/10/2011)
Benevento (Campania)	61.489
Bologna (Emilia-Romagna)	371.337
Caserta (Campania)	75.640
Cosenza (Calabria)	69.484
Grosseto (Toscana)	78.630
Isernia (Molise)	22.025
Latina (Lazio)	117.892
Milano (Lombardia)	1.242.123
Napoli (Campania)	962.003
Novara (Piemonte)	101.952
Pordenone* (Friuli Venezia Giulia)	50.583
Ravenna (Emilia-Romagna)	153.740
Rimini (Emilia-Romagna)	139.601
Roma (Lazio)	2.617.175
Salerno (Campania)	132.608
Savona (Liguria)	60.661
Torino (Piemonte)	872.367
Trieste* (Friuli Venezia Giulia)	202.123
Varese (Lombardia)	79.793
TOTALE	7.411.226



(*) Elezione gestita autonomamente dalla Regione Friuli Venezia Giulia



7.2. Elenco dei comuni al voto nelle Regioni a statuto ordinario e speciale



La popolazione è riferita all'ultimo censimento generale del 9 ottobre 2011 i cui risultati sono stati pubblicati nel supplemento ordinario n. 209 alla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18 dicembre 2012 (d.P.R. 6 novembre 2012).

Sono in grassetto i comuni capoluogo di provincia.

Sono contraddistinti con l'**asterisco (*)** i comuni il cui consiglio viene rinnovato per motivi diversi dalla scadenza naturale ([vedi tabella paragrafo 7.2.4.](#)).

7.2.1. Regioni a statuto ordinario

➤ Piemonte

ALESSANDRIA	Rinnovo	Popolazione
ARQUATA SCRIVIA		6.068
BORGO SAN MARTINO		1.470
CASAL CERMELLI		1.235
CASTELLAZZO BORMIDA		4.566
CASTELNUOVO BORMIDA		680
CASTELNUOVO SCRIVIA		5.414
CASTELSPINA		422
CELLA MONTE		528
CERRINA MONFERRATO	*	1.495
ISOLA SANT'ANTONIO		734
MERANA		185
MONLEALE		593
MONTECASTELLO		324
MORBELLO		408
ODALENGO GRANDE		487
OLIVOLA		123
PONTECURONE		3.850
PONTI		618
SAN SALVATORE MONFERRATO		4.449
SANTAGATA FOSSILI		441
TERZO		907
TOTALE		34.997

ASTI	Rinnovo	Popolazione
CASORZO		657
CASTELNUOVO BELBO		895
CORTANZE		288
NIZZA MONFERRATO		10.372
OLMO GENTILE		90
PIOVA' MASSAIA		680



ASTI	Rinnovo	Popolazione
QUARANTI		184
ROATTO		374
ROCCA D'ARAZZO	*	944
SAN PAOLO SOLBRITO		1.197
SCURZOLENGO		596
TOTALE		16.277

BIELLA	Rinnovo	Popolazione
CAMPIGLIA CERVO		528
CASTELLETTO CERVO		880
COGGIOLA		1.996
DORZANO		508
LESSONA		2.835
ROSAZZA		87
VEGLIO		566
ZUMAGLIA		1.129
TOTALE		8.529

CUNEO	Rinnovo	Popolazione
BARBARESCO		677
CARAMAGNA PIEMONTE		3.032
CASALGRASSO		1.448
CASTELDELFINO		179
CAVALLERMAGGIORE		5.472
CRISSOLO		172
DRONERO		7.205
ENTRACQUE		807
FRASSINO		290
GRINZANE CAVOUR		1.938
LEQUIO TANARO		819
MARTINIANA PO		781
MELLE		326
MONESIGLIO		712
MONTALDO ROERO		872
NUCETTO		432
PEZZOLO VALLE UZZONE		354
PONTECHIANALE		182
PRAZZO		175
PRUNETTO		471
ROCCAFORTE MONDOVI'		2.148
RODDI		1.546
SAMPEYRE		1.069



MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI ELETTORALI

CUNEO	Rinnovo	Popolazione
SANTO STEFANO ROERO	*	1.407
VALDIERI		924
VINADIO		684
TOTALE		34.122

NOVARA	Rinnovo	Popolazione
BORG TICINO		4.929
CASALEGGIO NOVARA		930
COMIGNAGO		1.223
DORMELLETTO		2.643
GRANOZZO CON MONTICELLO		1.432
LESA	*	2.236
MEZZOMERICO		1.176
NEBBIUNO		1.856
NIBBIOLA		792
NOVARA		101.952
PETTENASCO		1.368
POMBIA		2.182
SAN NAZZARO SESIA		690
SAN PIETRO MOSEZZO		1.996
SORISO		781
SUNO		2.808
TRECATE		19.856
VARALLO POMBIA	*	5.004
TOTALE		153.854

TORINO	Rinnovo	Popolazione
ALBIANO D'IVREA		1.791
BALDISSERO TORINESE		3.783
BARDONECCHIA		3.212
BEINASCO	*	18.104
BOLLENGO		2.112
BORGOMASINO	*	835
BROSSO		460
BRUSASCO		1.726
BRUZOLO	*	1.545
CAMBIANO		6.215
CARAVINO	*	995
CARIGNANO		9.156
CARMAGNOLA		28.563
CERES		1.056
CIRIE'		18.415
CUCEGLIO		997



TORINO	Rinnovo	Popolazione
CUORGNE'		10.084
FELETTO		2.269
FIANO		2.713
FRASSINETTO		272
GRAVERE		715
LANZO TORINESE		5.150
LEMIE		189
LUSIGLIE'		556
MASSELLO		58
MOMBELLO DI TORINO	Non presentate liste di candidati	
MOMPANTERO		651
MONTALDO TORINESE		749
NICHELINO		47.851
NOASCA		169
OZEGNA		1.235
PERTUSIO		773
PIANEZZA		14.169
PINEROLO		34.854
PINO TORINESE		8.481
PORTE		1.113
RIVALTA DI TORINO	*	19.245
RONCO CANAVESE		313
SAN MAURO TORINESE		18.925
SETTIMO ROTTARO		503
TORINO		872.367
TROFARELLO		10.911
VOLPIANO		14.998
TOTALE		1.168.278

VERBANO-CUSIO-OSSOLA	Rinnovo	Popolazione
DOMODOSSOLA		18.175
MACUGNAGA		601
PREMOSELLO-CHIOVENDA		2.034
QUARNA SOTTO		420
TRASQUERA		211
TOTALE		21.441

VERCELLI	Rinnovo	Popolazione
ALBANO VERCELSE		334
ARBORIO		909
BALMUCCIA		94
BOCCIOLETO		219
BORGO D'ALE		2.588



VERCELLI	Rinnovo	Popolazione
BORGO VERCCELLI		2.295
CRAVAGLIANA		278
FONTANETTO PO		1.203
GATTINARA		8.272
GREGGIO		382
LAMPORO		546
LOZZOLO		819
PIODE		193
POSTUA		594
PRAROLO		672
QUINTO VERCELLESE		400
ROSSA		194
SAN GERMANO VERCELLESE	*	1.768
SANTHIA'		8.825
VALDUGGIA		2.117
VOCCA		162
TOTALE		32.864

➤ *Lombardia*

BERGAMO	Rinnovo	Popolazione
ADRARA SAN ROCCO		836
ALBANO SANT'ALESSANDRO	*	8.029
ALZANO LOMBARDO		13.591
ARDESIO		3.632
BEDULITA		723
BOTTANUCO		5.176
CALCINATE		5.782
CALVENZANO		4.061
CARAVAGGIO		15.882
CAROBbio DEGLI ANGELI		4.549
CASTIONE DELLA PRESOLANA		3.455
CHIUDUNO		5.852
COLOGNO AL SERIO		10.596
CORNALBA		301
COSTA VALLE IMAGNA		620
COSTA VOLPINO		9.194
FILAGO		3.176
GORNO		1.636
GROMO		1.239
LOCATELLO		819
MEDOLAGO		2.340
OLTRESENDA ALTA		174



BERGAMO	Rinnovo	Popolazione
PALAZZAGO		4.293
PALOSCO		5.773
PONTE SAN PIETRO		11.273
PREDORE		1.859
PUMENENGO		1.695
SAN GIOVANNI BIANCO		5.071
SAN PAOLO D'ARGON		5.386
SAN PELLEGRINO TERME		4.950
SOLZA		1.961
STROZZA		1.066
TORRE PALLAVICINA		1.114
TREVIGLIO		28.410
URGNANO		9.549
VALNEGRA		207
VERDELLINO		7.654
VILMINORE DI SCALVE		1.491
TOTALE		193.415

BRESCIA	Rinnovo	Popolazione
ANFO		472
ARTOGNE		3.571
AZZANO MELLA		2.969
BAGNOLO MELLA		12.692
BIENNO	Non ammesse liste di candidati	
BOVEGNO		2.269
CASTEL MELLA		10.840
CAZZAGO SAN MARTINO	*	10.959
COLLEBEATO		4.698
COLLIO		2.227
ESINE		5.351
FLERO		8.440
GAMBARA	*	4.697
INCUDINE		403
ISORELLA		4.091
LOSINE		591
MONIGA DEL GARDA		2.436
MONTIRONE	*	5.044
NAVE		10.957
ONO SAN PIETRO		1.002
OSSIMO		1.442
PIAN CAMUNO		4.400



BRESCIA	Rinnovo	Popolazione
POLPENAZZE DEL GARDÀ		2.468
PONCARALE		5.219
PONTOGLIO		6.894
RODENGHE SAIANO	*	8.795
TORBOLE CASAGLIA		6.370
	TOTALE	129.297

COMO	Rinnovo	Popolazione
CAGLIO	*	430
CARATE UARIO		1.216
CARBONATE		2.905
CAVARAGNA		242
EUPILIO		2.769
FALOPPIO		4.274
GRANDOLA ED UNITI		1.313
GRAVEDONA ED UNITI		4.209
GRIANTE		623
INVERIGO		8.926
LAMBRUGO	*	2.469
LASNIGO		462
NESSO		1.241
NOVEDRATE		2.873
OLGIATE COMASCO		11.401
PIANELLO DEL LARIO		1.041
PIGRA		266
PONNA		267
PUSIANO		1.327
SORMANO		633
TAVERNERIO		5.705
TREZZONE		237
VELESO		274
	TOTALE	55.103

CREMONA	Rinnovo	Popolazione
AZZANELLO		717
CAMPAGNOLA CREMASCA		683
CREMOSANO		1.580
IZANO		2.068
PALAZZO PIGNANO		3.848
PIANENGO		2.561
PIEVE SAN GIACOMO		1.624



CREMONA	Rinnovo	Popolazione
PIZZIGHETTONE		6.703
RIVOLTA D'ADDA		7.918
SAN GIOVANNI IN CROCE		1.875
SAN MARTINO DEL LAGO		473
SESTO ED UNITI		3.075
SPINO D'ADDA		6.851
TOTALE		39.976

LECCO	Rinnovo	Popolazione
BARZANO'		5.171
BELLANO		3.583
BRIVIO		4.686
CERNUSCO LOMBARDONE		3.851
CESANA BRIANZA		2.348
COLICO		7.473
CRANDOLA VALSASSINA		273
CREMENO		1.438
GALBIADE	*	8.587
GARLATE		2.617
MONTEVECCHIA		2.480
MORTERONE		34
NIBIONNO		3.630
OLGIATE MOLGORA		6.190
OLGINATE		7.102
PERLEDO		1.025
PESCATE		2.188
SANTA MARIA HOE'		2.207
SIRTORI		2.920
VARENNA		765
VIGANO'		2.012
TOTALE		70.580

LODI	Rinnovo	Popolazione
CODOGNO		15.371
CORNOVECCHIO		226
MERLINO	*	1.772
SANT'ANGELO LODIGIANO		12.665
TOTALE		30.034

MANTOVA	Rinnovo	Popolazione
ACQUANEGRA SUL CHIESE		2.996
GUIDIZZOLO		6.147
MARCARIA		6.913



MANTOVA	Rinnovo	Popolazione
POGGIO RUSCO		6.521
QUISTELLO		5.722
REDONDESCO		1.335
SAN BENEDETTO PO		7.724
TOTALE		37.358

MILANO	Rinnovo	Popolazione
BUSCATE		4.751
CAMBIAGO		6.508
CARUGATE		14.175
CASSANO D'ADDA		18.552
CASSINETTA DI LUGAGNANO		1.884
CERRO AL LAMBRO		4.956
CORBETTA		17.460
DAIRAGO		5.862
INZAGO		10.540
MEDIGLIA		12.080
MILANO		1.242.123
NERVIANO		17.089
OPERA	*	13.226
PESCHIERA BORROMEO		22.254
PESSANO CON BORNAGO		9.064
PIOLTELLO		35.066
POZZO D'ADDA		5.667
RHO		50.052
ROBECCHETTO CON INDUNO		4.869
ROSATE		5.395
SAN GIULIANO MILANESE		35.971
SEDRIANO		11.270
TURBIGO		7.389
VILLA CORTESE		6.150
TOTALE		1.562.353

MONZA DELLA BRIANZA	Rinnovo	Popolazione
ARCORE	*	17.285
BIASSONO		11.697
BRIOSCO		5.966
DESIO	*	40.397
LIMBIATE		33.903
SEVESO		22.733
VAREDO		12.773
VEDANO AL LAMBRO		7.426
VERANO BRIANZA		9.275



MONZA DELLA BRIANZA	Rinnovo	Popolazione
VIMERCATE		25.309
TOTALE		186.764

PAVIA	Rinnovo	Popolazione
BADIA PAVESE		402
BORGOSAN SIRO		1.035
BRALLO DI PREGOLA		689
BREME		853
BRONI		9.073
CERETTO LOMELLINA		205
CONFRENZA		1.671
CORTEOLONA E GENZONE		2.490
COSTA DE' NOBILI		351
COZZO		371
GARLASCO		9.791
GROPELLO CAIROLI		4.592
LARDIRAGO	*	1.200
MEDE		6.912
MEZZANA BIGLI		1.108
MONTU' BECCARIA		1.722
PORTALBERA		1.551
ROGNANO		619
ROVESCALA		917
SAN CIPRIANO PO		516
SAN GENESIO ED UNITI		3.788
SANNAZZARO DE' BURGONDI		5.644
SANT'ANGELO LOMELLINA		864
SUARDI		651
TORRICELLA VERZATE		837
VAL DI NIZZA		655
VERRUA PO		1.319
ZENEVREDO		478
TOTALE		60.304

SONDRIES	Rinnovo	Popolazione
ARDENNO		3.270
BORMIO		4.036
DAZIO		424
LIVIGNO		5.976
MANTELLA		732
MELLO		1.001
RASURA		292
VILLA DI CHIAVENNA		1.030



SONDARIO	Rinnovo	Popolazione
VILLA DI TIRANO		2.957
	TOTALE	19.718
VARESE	Rinnovo	Popolazione
ALBIZZATE		5.292
BARASSO		1.710
BESANO		2.603
BREBBIA		3.362
BRENTA		1.798
BREZZO DI BEDERO		1.185
BUSTO ARSIZIO		79.692
CADEGLIANO-VICONAGO		1.867
CAIRATE		7.830
CARONNO PERTUSELLA		16.397
CASALE LITTA		2.652
CASTELLANZA		14.244
CISLAGO		9.984
CITTIGLIO		3.972
CLIVIO		1.942
COCQUIO-TREVISAGO		4.756
COMERIO		2.616
CREMENAGA		768
CUASSO AL MONTE		3.604
CUGLIATE-FABIASCO		3.074
DAVERIO		3.075
FAGNANO OLONA	*	12.141
GALLARATE		50.456
INARZO		1.073
LAVENA-PONTE TRESA		5.414
LEGGIUNO		3.571
LUVINATE		1.309
MONTEGRINO VALTRAVAGLIA		1.414
OGGIONA CON SANTO STEFANO		4.295
PORTO CERESIO		3.001
SALTRIO		3.013
VARESE		79.793
VERGIATE		8.967
	TOTALE	346.870

➤ Veneto

BELLUNO	Rinnovo	Popolazione
ALANO DI PIAVE		2.926
ALPAGO		7.175



BELLUNO	Rinnovo	Popolazione
LOZZO DI CADORE	*	1.497
SELVA DI CADORE		517
SOVRAMONTE		1.514
VAL DI ZOLDO		3.464
VIGO DI CADORE		1.499
VOLTAGO AGORDINO	*	914
TOTALE		19.506

PADOVA	Rinnovo	Popolazione
ALBIGNASEGO		23.464
ARZERGRANDE		4.682
BOARA PISANI		2.611
CARMIGNANO DI BRENTA	*	7.540
CARTURA		4.623
CITTADELLA		19.956
ESTE		16.576
GRANTORTO		4.661
MONTAGNANA		9.421
MONTEGROTTO TERME		11.074
NOVENTA PADOVANA		10.881
OSPEDALETTO EUGANEOP		5.876
ROVOLON		4.777
VIGODARZERE		12.885
TOTALE		139.027

ROVIGO	Rinnovo	Popolazione
CANARO		2.853
CEREGNANO		3.691
FICAROLO		2.609
FIESSO UMBERTIANO	*	4.275
ROSOLINA		6.481
SAN MARTINO DI VENEZZE		4.035
STIENTA		3.329
VILLAMARZANA		1.202
TOTALE		28.475

TREVISO	Rinnovo	Popolazione
CONEGLIANO	*	34.428
CORDIGNANO		7.096
MONFUMO		1.442
MONTEBELLUNA		30.765
ODERZO		20.068
PORTOBUFFOLE'		790



TREviso	Rinnovo	Popolazione
VILLORBA		17.883
VOLPAGO DEL MONTELLO		10.045
TOTALE		122.517

VEnezia	Rinnovo	Popolazione
CAMPOLONGO MAGGIORE		10.342
CAORLE		11.793
CAVARZERE		14.816
CHIOGGIA		49.735
DOLO	*	14.982
FIESSO D'ARTICO		7.728
FOSSO'		6.786
MUSILE DI PIAVE		11.518
QUARTO D'ALTINO		8.199
SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO		12.028
VIGONovo		9.892
TOTALE		157.819

VERona	Rinnovo	Popolazione
AFFI		2.297
ARCOLE		6.144
BADIA CALAVENA		2.661
BELFIORE		3.008
BEVILACQUA		1.787
BOVOLONE		15.846
BUTTAPIETRA		6.867
CASTAGNARO		3.930
CERRO VERONESE		2.434
COLOGNA VENETA		8.607
COLOGNOLA AI COLLI		8.141
GARDA		3.978
GREZZANA		10.827
ISOLA DELLA SCALA		11.457
ISOLA RIZZA		3.255
MINERBE		4.667
NOGARA		8.574
PASTRENGO		2.893
POVEGLIANO VERONESE		7.064
ROVERE' VERONESE		2.127
SAN GIOVANNI LUPATOTO		24.148
SAN PIETRO DI MORUBIO		3.024
TREGNAGO		4.926
TOTALE		148.662



VICENZA	Rinnovo	Popolazione
BROGLIANO		3.900
CALDOGNO		11.221
COSTABISSARA		7.161
CRESPADOLORO		1.452
GAMBELLARA		3.319
LAGHI	*	123
MONTEGALDA		3.343
MONTEVIALE		2.600
NANTO		3.082
ORGIANO		3.151
ROTZO		638
ZERMEGHEDO		1.358
TOTALE		41.348

➤ Liguria

GENOVA	Rinnovo	Popolazione
BOGLIASCO		4.486
CASARZA LIGURE		6.708
FAVALE DI MALVARO		504
MASONE	*	3.758
ORERO		604
PORTOFINO		453
PROPATA		161
RONDANINA		69
SANT'OLCESE	*	5.911
VALBREVENNA		812
TOTALE		23.466

IMPERIA	Rinnovo	Popolazione
APRICALE		625
ARMO		124
AURIGO		346
BORGHETTO D'ARROSCIA		463
BORGOMARO		873
CARAVONICA		303
CASTEL VITTORIO		329
CHIUSAVECCHIA		565
CIPRESSA		1.271
CIVEZZA		640
COSTARAINERA		803
DIANO ARENTINO		678
DIANO CASTELLO		2.257
DIANO MARINA		6.004



IMPERIA	Rinnovo	Popolazione
LUCINASCO		280
POMPEIANA		809
PRELA'		500
REZZO		371
SEBORGIA		323
TERZORIO		232
VILLA FARALDI		437
TOTALE		18.233

LA SPEZIA	Rinnovo	Popolazione
AMEGLIA		4.484
BEVERINO		2.403
BORGHETTO DI VARA		1.008
BRUGNATO		1.266
RIOMAGGIORE		1.669
SANTO STEFANO DI MAGRA		8.790
ZIGNAGO		524
TOTALE		20.144

SAVONA	Rinnovo	Popolazione
BALESTRINO		597
BERGEGLI	*	1.126
BORGIO VEREZZI		2.327
CALICE LIGURE		1.683
CASTELBIANCO		321
LOANO		11.563
NASINO	*	222
SAVONA		60.661
SPOTORNO		3.886
STELLA		3.066
STELLANELLO		858
TESTICO		212
TOVO SAN GIACOMO		2.489
VARAZZE	*	13.461
TOTALE		102.472

➤ *Emilia-Romagna*

BOLOGNA	Rinnovo	Popolazione
ALTO RENO TERME		6.967
BOLOGNA		371.337



BOLOGNA	Rinnovo	Popolazione
CASTEL DEL RIO		1.230
GAGGIO MONTANO		5.066
MONGHIDORO		3.806
SAN GIOVANNI IN PERSICETO		26.992
TOTALE		415.398

FERRARA	Rinnovo	Popolazione
CENTO		34.723
CODIGORO		12.389
GORO		3.895
PORTOMAGGIORE		12.185
VIGARANO MAINARDA		7.431
TOTALE		70.623

FORLÌ-CESENA	Rinnovo	Popolazione
BERTINORO		10.798
CESENATICO		25.412
GATTEO		8.910
SOGLIANO AL RUBICONE		3.251
TOTALE		48.371

MODENA	Rinnovo	Popolazione
FINALE EMILIA		15.713
MONTEFIORINO		2.253
PALAGANO		2.354
PAVULLO NEL FRIGNANO		17.198
SESTOLA		2.602
ZOCCA		4.883
TOTALE		45.003

PARMA	Rinnovo	Popolazione
BORGO VAL DI TARO		7.275
BUSSETO		7.043
FELINO		8.621
FONTANELLAUTO		6.963
NEVIANO DEGLI ARDUINI		3.691
SALA BAGANZA		5.392
SAN SECONDO PARMENSE		5.519
TRAVERSETOLO		9.275
TOTALE		53.779

PIACENZA	Rinnovo	Popolazione
AGAZZANO		2.070
BORGONOVO VAL TIDONE		7.631



PIACENZA	Rinnovo	Popolazione
CADEO		6.052
CORTEMAGGIORE		4.456
FIORENZUOLA D'ARDA		14.886
GAZZOLA		1.999
GROPPARELLO		2.324
ROTTOFRENO		11.641
TOTALE		51.059

RAVENNA	Rinnovo	Popolazione
RAVENNA		153.740

REGGIO EMILIA	Rinnovo	Popolazione
CASINA		4.534
CASTELLARANO		14.838
SAN MARTINO IN RIO		7.773
VENTASSO		4.407
TOTALE		31.552

RIMINI	Rinnovo	Popolazione
CATTOLICA		16.550
MONTESCUDO - MONTE COLOMBO		6.606
NOVAFELTRIA		7.282
PENNABILLI		3.017
RIMINI		139.601
SASSOFELTRIO		1.445
TOTALE		174.501

➤ *Toscana*

AREZZO	Rinnovo	Popolazione
ANGHIARI		5.672
CIVITELLA IN VAL DI CHIANA		9.111
MONTEVARCHI		23.971
SANSEPOLCRO		16.108
TOTALE		54.862

FIRENZE	Rinnovo	Popolazione
REGGELLO	*	16.076
SESTO FIORENTINO		47.742
TOTALE		63.818

GROSSETO	Rinnovo	Popolazione
CAPALBIO	*	4.066
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA		7.076



GROSSETO	Rinnovo	Popolazione
GROSSETO		78.630
ORBETELLO		14.705
ROCCALBEGNA		1.099
SCANSANO		4.534
TOTALE		110.110
LIVORNO	Rinnovo	Popolazione
SAN VINCENZO	*	7.023
LUCCA	Rinnovo	Popolazione
ALTOPASCIO		15.072
MASSAROSA	*	22.330
PIAZZA AL SERCHIO		2.458
PIEVE FOSCIANA		2.418
SERAVEZZA		13.238
TOTALE		55.516
MASSA-CARRARA	Rinnovo	Popolazione
BAGNONE	*	1.926
MONTIGNOSO		10.226
PONTREMOLI		7.633
TOTALE		19.785
PISA	Rinnovo	Popolazione
BUTI		5.773
CASTELLINA MARITTIMA	*	1.985
SANTA LUCE		1.737
VECCHIANO		12.366
TOTALE		21.861
PISTOIA	Rinnovo	Popolazione
ABETONE CUTIGLIANO	*	2.248
LARCIANO		6.418
TOTALE		8.666
PRATO	Rinnovo	Popolazione
CARMIGNANO		13.991
SIENA	Rinnovo	Popolazione
CHIUSI		8.836
MONTICIANO	*	1.505
TREQUANDA		1.339
TOTALE		11.680



➤ *Umbria*

PERUGIA	Rinnovo	Popolazione
ASSISI		27.377
BETTONA		4.302
BEVAGNA		5.074
CITTA' DI CASTELLO		40.064
NOCERA UMBRA		5.953
SPOLETO	*	38.429
TOTALE		121.199

TERNI	Rinnovo	Popolazione
AMELIA		11.781
AVIGLIANO UMBRO		2.568
CASTEL GIORGIO		2.178
MONTECASTRILLI		5.190
OTRICOLI		1.915
PARRANO		590
TOTALE		24.222

➤ *Marche*

ANCONA	Rinnovo	Popolazione
CAMERANO		7.213
CASTELFIDARDO		18.645
CUPRAMONTANA		4.838
SANTA MARIA NUOVA		4.199
TOTALE		34.895

ASCOLI PICENO	Rinnovo	Popolazione
ACQUASANTA TERME		3.050
ARQUATA DEL TRONTO		1.287
FORCE		1.428
MONTEGALLO		573
SAN BENEDETTO DEL TRONTO		46.963
TOTALE		53.301

FERMO	Rinnovo	Popolazione
MONTEGRANARO	*	13.153
MONTE SAN PIETRANGELI		2.547
ORTEZZANO		791
PETRITOLI		2.440
RAPAGNANO		2.044
TOTALE		20.975



MACERATA	Rinnovo	Popolazione
BOLOGNOLA		161
CASTELRAIMONDO		4.741
ESANATOGLIA		2.147
MORROVALLE		10.287
MUCCIA		929
PORTO RECANATI		11.495
SAN SEVERINO MARCHE		13.018
TOTALE		42.778

PESARO E URBINO	Rinnovo	Popolazione
COLLI AL METAURO	*	12.166
FERMIGNANO		8.615
FOSSOMBRONE		9.858
GRADARA		4.758
MERCATINO CONCA		1.108
MONDAVIO		3.929
MONDOLFO		11.735
TOTALE		52.169

➤ *Lazio*

FROSINONE	Rinnovo	Popolazione
ACQUAFONDATA		282
ALATRI		28.609
ALVITO		2.852
ARCE	*	5.783
CASALATTICO		641
CASTRO DEI VOLSCI		4.903
CASTROCIELO		3.969
COLLE SAN MAGNO	*	744
COLLEPARDO		975
ESPERIA		3.903
FUMONE		2.180
MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO		12.882
PASTENA		1.528
ROCCASECCA		7.536
SGURGOLA		2.623
SORA		26.247
SUPINO		4.893
TERELLE		460
TORRE CAJETANI		1.388
TORRICE	*	4.608
TRIVIGLIANO		1.693
VALLECORSA		2.800



FROSINONE	Rinnovo	Popolazione
VICALVI		806
VITICUSO		372
TOTALE		122.677

LATINA	Rinnovo	Popolazione
CASTELFORTE		4.401
CISTERNA DI LATINA	*	35.551
FORMIA	*	36.331
ITRI		10.460
LATINA		117.892
MINTURNO		19.472
NORMA		4.035
PONTINIA		13.812
PRIVERNO		13.891
ROCCASECCA DEI VOLSCI		1.126
SEZZE	*	24.114
SPERLONGA		3.334
TOTALE		284.419

RIETI	Rinnovo	Popolazione
AMATRICE	*	2.646
ASCREA		266
BORBONA		650
BORG VELINO		990
CITTAREALE		470
COLLATTO SABINO		440
COLLE DI TORA	*	384
FIAMIGNANO		1.455
MONTELEONE SABINO		1.232
TORRI IN SABINA		1.249
TOTALE		9.782

ROMA	Rinnovo	Popolazione
AGOSTA		1.760
ANTICOLO CORRADO		942
BELLEGRA		2.948
BRACCIANO		18.549
CAMPAGNANO DI ROMA		11.107
CANALE MONTERANO		4.071
CANTERANO		359
CASAPE		737
CASTEL MADAMA		7.328
CINETO ROMANO		641



ROMA	Rinnovo	Popolazione
CIVITELLA SAN PAOLO		1.754
FIANO ROMANO		13.059
FILACCIANO		490
FRASCATI	*	20.755
GENAZZANO	*	5.959
JENNE		398
LICENZA		1.012
MANDELA		897
MARCELLINA		6.901
MARINO		38.245
MENTANA		20.772
MONTE COMPATRI	*	11.234
MONTEFLAVIO		1.399
MONTELIBRETTI		5.213
MONTORIO ROMANO		2.035
OLEVANO ROMANO		6.742
RIANO		9.536
RIGNANO FLAMINIO		9.573
RIOFREDDO		762
ROCCA DI CAVE		396
ROCCA SANTO STEFANO		1.028
ROMA		2.617.175
SAMBUCI	*	936
SAN POLO DEI CAVALIERI		2.984
SANT'ORESTE		3.702
SUBIACO		9.066
TOLFA		5.147
TREVIGNANO ROMANO		5.274
VALLINFREDA		317
VIVARO ROMANO		177
TOTALE		2.851.380

VITERBO	Rinnovo	Popolazione
ACQUAPENDENTE		5.655
ARLENA DI CASTRO		886
BASSANO ROMANO		4.834
CANINO		5.270
CAPRAROLA		5.345
CARBOGNANO		2.042
CORCHIANO		3.740
FABRICA DI ROMA		8.136
FALERIA		2.115
GALLESE		2.994



VITERBO	Rinnovo	Popolazione
LUBRIANO		919
MARTA		3.520
MONTEFIASCONTE		13.388
ORIOLO ROMANO		3.648
ORTE		8.665
PROCENO		605
SORIANO NEL CIMINO		8.544
VASANELLO		4.161
VETRALLA		13.507
VITORCHIANO		4.956
TOTALE		102.930

➤ Abruzzo

CHIETI	Rinnovo	Popolazione
ARCHI		2.282
CARUNCHIO		639
CASACANDITELLA		1.340
CASALANGUIDA		1.006
CASALBORDINO		6.303
CASOLI		5.847
CELENZA SUL TRIGNO		974
COLLEDIMACINE		237
DOGLIOLA		389
FARA SAN MARTINO		1.524
FRANCAVILLA AL MARE		23.816
LAMA DEI PELIGNI		1.364
LANCIANO		35.921
LENTELLA		725
PENNADOMO		311
PIETRAFERRAZZANA		128
QUADRI		863
ROCCA SAN GIOVANNI		2.348
SAN GIOVANNI TEATINO		12.733
SAN MARTINO SULLA MARRUCINA		960
SANT'EUSANIO DEL SANGRO		2.453
SCERNI		3.399
TUFILLO		468
VASTO		38.747
TOTALE		144.777

L'AQUILA	Rinnovo	Popolazione
ALFEDENA		785
BISEGNA		261



L'AQUILA	Rinnovo	Popolazione
CALASCIO		137
CAMPOTOSTO		586
CANISTRO		1.023
CAPITIGNANO		680
CARAPELLE CALVISIO		85
CASTELVECCHIO CALVISIO		159
CERCHIO		1.653
CIVITA D'ANTINO		994
CIVITELLA ROVETO		3.374
COCCULLO		265
FOSSA		690
OFENA		527
ORTONA DEI MARSI		592
ORTUCCHIO		1.863
OVINDOLI		1.190
PERETO		739
PREZZA		1.015
RIVISONDOLI		663
ROCCARASO		1.636
SAN VINCENZO VALLE ROVETO		2.433
SCONTRONE		590
SCURCOLA MARSICANA		2.762
SECINARO		383
SULMONA		24.275
TAGLIACOZZO		6.939
TORNIMPARTE		3.096
VILLLAGO		589
TOTALE		59.984

PESCARA	Rinnovo	Popolazione
CIVITELLA CASANOVA		1.875
COLLECORVINO		5.908
CUGNOLI		1.590
MANOPPELLO		7.008
PENNE		12.717
PESCATANANESCO		517
PICCIANO		1.338
POPOLI		5.450
SANT'EUFEMIA A MAIELLA		299
SERRAMONACESCA		582
TOCCO DA CASAURIA		2.721
TOTALE		40.005



TERAMO	Rinnovo	Popolazione
BASCIANO		2.438
BELLANTE		7.160
BISENTI	*	2.069
CASTELLALTO		7.359
COLONNELLA		3.768
CORTINO		683
PIETRACAMELA		304
ROSETO DEGLI ABRUZZI		24.940
	TOTALE	48.721

➤ Molise

CAMPOBASSO	Rinnovo	Popolazione
BARANELLO		2.732
CASACALENDA	*	2.207
CIVITACAMPOMARANO		451
GUARDIAREGIA		787
MATRICE		1.110
MOLISE		162
MORRONE DEL SANNIO		648
PORTOCANNONE		2.549
ROTELLO	*	1.219
SAN BIASE		209
SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI		1.410
SAN MASSIMO		836
SEPINO		1.985
URURI		2.793
	TOTALE	19.098

ISERNIA	Rinnovo	Popolazione
ACQUAVIVA D'ISERNIA		455
BAGNOLI DEL TRIGNO		772
CANTALUPO NEL SANNIO		729
CAPRACOTTA		950
CARPINONE		1.226
CASTEL SAN VINCENZO		545
CHIAUCI		Non presentate liste di candidati
COLLI A VOLTURNO		1.382
FORLI' DEL SANNIO		735
ISERNIA		22.025
MONTERODUNI	*	2.267
PESCHE		1.577
PESCOLANCIANO		878
PETTORANELLO DEL MOLISE	*	459



ISERNIA	Rinnovo	Popolazione
PIZZONE		335
ROCCAMANDOLFI		987
SAN PIETRO AVELLANA		537
TOTALE		35.859

➤ *Campania*

AVELLINO	Rinnovo	Popolazione
AIELLO DEL SABATO		3.971
AVELLA		7.788
BAGNOLI IRPINO	*	3.274
CALABRITTO		2.500
FORINO	*	5.397
FRIGENTO		3.965
GUARDIA LOMBARDI		1.803
LACEDONIA		2.465
LAURO	*	3.608
LIONI		6.335
MANOCALZATI		3.234
MONTAGUTO		451
MONTEFALCIONE		3.442
MONTEFORTE IRPINO		10.878
MONTEFREDANE		2.308
MONTEVERDE		831
OSPEDALETTO D'ALPINOLÒ		1.970
PAGO DEL VALLO DI LAURO		1.851
PETRURO IRPINO		341
PIETRASTORNINA		1.568
ROCCABASCIERANA		2.366
ROTONDI		3.580
SAN MARTINO VALLE CAUDINA		4.745
SANT'ANGELO A SCALA		755
SANT'ANGELO ALL'ESCA		836
SCAMPITELLA		1.344
SENERCHIA		1.014
SERINO		7.129
SPERONE		3.655
STURNO		3.139
TEORA		1.543
TORELLA DEI LOMBARDI		2.225
VILLAMAINA		1.018
TOTALE		101.329



BENEVENTO	Rinnovo	Popolazione
AIROLA		8.062
BENEVENTO		61.489
BONEA		1.483
BUONALBERGO		1.824
CASTELVENERE		2.620
CASTELVETERE IN VAL FORTORE		1.389
CERRETO SANNITA		4.083
DUGENTA		2.752
FOGLIANISE		3.509
FRAGNETO L'ABATE		1.116
GINESTRA DEGLI SCHIAVONI		532
PAGO VEIANO		2.545
PESCO SANNITA		2.081
PIETRELCINA		3.081
SAN GIORGIO DEL SANNIO		9.809
SAN GIORGIO LA MOLARA		3.050
SAN NAZZARO		914
SAN NICOLA MANFREDI		3.624
SANT'ANGELO A CUPOLO		4.264
SOLOPACA		3.956
TOTALE		122.183

CASERTA	Rinnovo	Popolazione
BAIA E LATINA		2.251
CAMIGLIANO		1.902
CAPODRISE		9.773
CAPRIATI A VOLTURNO	*	1.594
CARINOLA		8.056
CASALUCE	*	10.001
CASERTA		75.640
CASTEL MORRONE		3.934
CERVINO	*	5.024
FRIGNANO		8.733
GIANO VETUSTO		663
MIGNANO MONTE LUNGO		3.258
PARETE		11.012
PIEDIMONTE MATESE	*	11.504
PIGNATARO MAGGIORE		6.230
PONTELATONE	*	1.758
RUVIANO		1.822
SAN MARCELLINO		12.643
SAN MARCO EVANGELISTA		6.306
SAN PIETRO INFINE		949



CASERTA	Rinnovo	Popolazione
SAN POTITO SANNITICO		2.000
SAN PRISCO		11.903
SAN TAMMARO	*	5.064
SANTA MARIA CAPUA VETERE		32.503
SANT'ARPINO		14.076
SESSA AURUNCA		22.216
SPARANISE		7.509
SUCCIVO		8.148
TORA E PICCILLI	*	947
VILLA DI BRIANO		6.066
VILLA LITERNO		10.715
TOTALE		304.200

NAPOLI	Rinnovo	Popolazione
AFRAGOLA	*	63.820
AGEROLA		7.373
ARZANO	*	34.933
BOSCOTRECASE		10.416
BRUSCIANO	*	16.010
CAMPOSANO		5.365
CASTELLO DI CISTERNA		7.452
FRATTAMINORE		15.708
GRAGNANO		29.509
MASSA DI SOMMA		5.587
MELITO DI NAPOLI	*	36.933
NAPOLI		962.003
PIANO DI SORRENTO		12.991
SAN SEBASTIANO AL VESUVIO		9.167
SERRARA FONTANA		3.164
VICO EQUENSE		20.839
VOLLA	*	22.989
TOTALE		1.264.259

SALERNO	Rinnovo	Popolazione
ALTAVILLA SILENTINA		6.997
BATTIPAGLIA		50.464
CANNALONGA		1.081
CASTEL SAN LORENZO		2.632
CASTELLABATE		8.209
CERASO		2.508
CETARA		2.302
CONCA DEI MARINI		730
CONTRONE		872



SALERNO	Rinnovo	Popolazione
CONTURSI TERME		3.337
CORBARA		2.521
CORLETO MONFORTE		643
EBOLI	*	38.219
FISCIANO		13.677
GIFFONI VALLE PIANA		12.024
MOIO DELLA CIVITELLA		1.856
MONTE SAN GIACOMO		1.630
MONTEFORTE CILENTO		565
MONTESANO SULLA MARCELLANA		6.781
OGLIASTRO CILENTO		2.241
ORRIA		1.161
PADULA		5.279
PERDIFUMO		1.768
POLICA		2.393
PRAIANO		2.087
RAVELLO		2.462
ROCCADASPIDE		7.354
SALERNO		132.608
SAN MAURO LA BRUCA		653
SANTA MARINA		3.166
SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO		8.715
SERRAMEZZANA		347
SESSA CILENTO		1.366
SIANO		10.074
TEGGIANO		8.182
TORTORELLA		563
TRENTINARA		1.683
VALLO DELLA LUCANIA		8.680
VALVA		1.712
VIBONATI		3.237
TOTALE		362.779

➤ *Puglia*

BARI	Rinnovo	Popolazione
ADELFA		17.101
NOICATTARO		25.710
RUVO DI PUGLIA		25.662
SANNICANDRO DI BARI		9.713
TRIGGIANO		27.007
TOTALE		105.193



BARLETTA-ANDRIA-TRANI	Rinnovo	Popolazione
MINERVINO MURGE		9.333
SPINAZZOLA		6.755
TOTALE		16.088

BRINDISI	Rinnovo	Popolazione
CELLINO SAN MARCO		6.799
CISTERNINO		11.745
FASANO		39.482
SAN PANCRAZIO SAVENTINO		10.289
TOTALE		68.315

FOGGIA	Rinnovo	Popolazione
ALBERONA		1.002
ASCOLI SATRIANO		6.194
CANDELA		2.693
CASALNUOVO MONTEROTARO		1.663
CELENZA VALFORTORE	*	1.724
CERIGNOLA	*	56.653
LESINA	*	6.319
PANNI	*	858
SAN MARCO IN LAMIS		14.218
SAN NICANDRO GARGANICO	*	15.927
SANT'AGATA DI PUGLIA	*	2.096
VIESTE		13.271
ZAPPONETA		3.326
TOTALE		125.944

LECCE	Rinnovo	Popolazione
ALESSANO		6.480
ALLISTE		6.657
CANNOLE		1.754
CAPRARICA DI LECCE		2.582
CASTRIGNANO DEL CAPO		5.334
CAVALLINO		11.913
COLLEPASSO		6.352
DISO		3.073
GALLIPOLI		20.398
LIZZANELLO		11.549
MELISSANO		7.307
NARDO'		31.688
NOCIGLIA		2.456
PATU'		1.721
POGGIARDO		6.119



LECCE	Rinnovo	Popolazione
SANARICA		1.503
SPECCHIA	*	4.807
TAURISANO		12.643
TAVIANO		12.492
TREPUGLIO		14.277
UGENTO		12.001
TOTALE		183.106

TARANTO	Rinnovo	Popolazione
AVETRANA		7.024
FRAGAGNANO		5.353
GINOSA		22.582
GROTTAGLIE		32.503
MASSAFRA		32.381
MONTEPARANO		2.395
SAN GIORGIO IONICO		15.676
STATTE		14.194
TORRICELLA		4.233
TOTALE		136.341

➤ *Basilicata*

MATERA	Rinnovo	Popolazione
ALIANO		1.082
BERNALDA	*	12.264
FERRANDINA		8.973
MONTESCAGLIOSO		10.102
OLIVETO LUCANO		494
PISTICCI		17.361
TOTALE		50.276

POTENZA	Rinnovo	Popolazione
BALVANO		1.861
CAMPOMAGGIORE		851
CANCELLARA		1.396
CARBONE	*	705
CASTELLUCCIO INFERIORE		2.179
FARDELLA		625
GINESTRA		741
GRUMENTO NOVA		1.704
LAURIA		13.262
MELFI		17.425
OPPIDO LUCANO		3.860
PATERNO		3.423



POTENZA	Rinnovo	Popolazione
RIONERO IN VULTURE		13.444
SAN CHIRICO RAPARO		1.161
SAN MARTINO D'AGRI		825
SARCONI		1.362
TEANA	*	645
TRAMUTOLA		3.155
TRECCHINA		2.322
VIGGIANELLO		3.124
TOTALE		74.070

➤ Calabria

CATANZARO	Rinnovo	Popolazione
ARGUSTO		529
BADOLATO		3.183
BORGIA		7.418
CENADI	*	598
CHIARAVALLE CENTRALE		5.883
CICALA		1.008
CONFLENTI		1.437
DECOLLATURA	*	3.252
FALERNA	*	3.801
FEROLETO ANTICO		2.087
JACURSO		623
LAMEZIA TERME (<i>elezioni parziali</i>)	*	70.336
MARTIRANO		937
SAN SOSTENE		1.311
SERRASTRETTA		3.249
SOVERIA MANNELLI		3.137
SOVERIA SIMERI		1.643
TIRIOLO		3.897
TORRE DI RUGGIERO		1.131
VALLEFIORITA		1.849
TOTALE		117.309

COSENZA	Rinnovo	Popolazione
AIETA		839
ALBIDONA		1.463
ALTILIA		737
AMENDOLARA		3.001
BELMONTE CALABRO		2.007
BISIGNANO	*	10.335
CALOPEZZATI		1.293



COSENZA	Rinnovo	Popolazione
CELICO	*	2.883
CERISANO		3.271
CLETO		1.320
COSENZA		69.484
FALCONARA ALBANESE		1.405
FRANCAVILLA MARITTIMA		3.025
FUSCALDO		8.072
GUARDIA PIEMONTESE		1.895
LAGO		2.689
MANGONE		1.823
MARANO PRINCIPATO		3.119
PIETRAFITTA		1.377
ROGLIANO		5.697
ROVITO		3.078
SAN COSMO ALBANESE		629
SAN DEMETRIO CORONE		3.665
SAN LORENZO BELLIZZI		746
SAN NICOLA ARCELLA		1.751
SAN PIETRO IN AMANTEA		534
SANGINETTO		1.337
SCALA COELI		1.141
SPEZZANO DELLA SILA		4.490
ZUMPANO		2.468
TOTALE		145.574

CROTONE	Rinnovo	Popolazione
CASABONA	*	2.856
COTRONEI		5.434
CRUCOLI	*	3.243
PALLAGORIO		1.337
PETILIA POLICASTRO	*	9.267
TOTALE		22.137

REGGIO CALABRIA	Rinnovo	Popolazione
BOVA		461
CAMINI		715
CARERI	*	2.410
DELIANUOVA	*	3.436
FERRUZZANO	*	745
GALATRO		1.778
GERACE		2.772
MAMMOLA		2.971
MELICUCCA'		1.001



REGGIO CALABRIA	Rinnovo	Popolazione
MELICUCCO		5.045
MELITO DI PORTO SALVO	*	11.115
PALIZZI	*	2.297
POLISTENA	*	10.742
ROGHUDI		1.172
SAN LORENZO	*	2.685
SANT'AGATA DEL BIANCO		679
SEMINARA	*	2.820
SIDERNO	*	16.879
STILO	*	2.687
TOTALE		72.410

VIBO VALENTIA	Rinnovo	Popolazione
BROGNATURO	*	670
DASA'		1.272
FILADEFIA		5.638
FRANCICA		1.663
JOPPOLO		2.090
POLIA	*	1.048
SANT'ONOFRIO		3.148
ZAMBRONE		1.805
TOTALE		17.334

7.2.2. Regioni a statuto speciale

➤ Friuli Venezia Giulia**

TRIESTE	Rinnovo	Popolazione
MUGGIA		13.022
TRIESTE		202.123
TOTALE		215.145

PORDENONE	Rinnovo	Popolazione
CASTELNOVO DEL FRIULI		913
CHIONS		5.188
CORDENONS		18.203
ERTO E CASSO		387
PINZANO AL TAGLIAMENTO		1.567
PORDENONE		50.583
PRAVISDOMINI		3.471
SAN QUIRINO		4.274
SAN VITO AL TAGLIAMENTO		15.011
VAJONT		1.715
VIVARO		1.399
TOTALE		102.711



UDINE	Rinnovo	Popolazione
AIELLO DEL FRIULI		2.272
BAGNARIA ARSA		3.577
BERTIOLO		2.577
COMEGLIANS		532
DOGNA		192
DRENCHIA		134
LATISANA		13.647
MAJANO		6.051
MOIMACCO		1.648
PALAZZOLO DELLO STELLA		3.008
PALMANOVA		5.409
PAULARO		2.737
PORPETTO		2.650
RESIUTTA		315
RONCHIS		2.054
RUDA		2.995
SAN GIORGIO DI NOGARO	*	7.681
SAURIS		419
TARCENTO		9.095
TORREANO		2.213
TORVIScosa		2.969
TOTALE		72.175



(**) Elezione gestita autonomamente dalla Regione Friuli Venezia Giulia.



7.2.3. Riepilogo nazionale dei comuni al voto – Dati per Regione

Regione	Comuni al voto		Popolazione legale (15° censimento 9/10/2011)
	In complesso	di cui al rinnovo per motivi diversi dalla scadenza naturale	
Piemonte	152	11	1.470.362
Lombardia	236	14	2.731.772
Veneto	84	7	657.354
Friuli Venezia Giulia	38	1	404.981
Liguria	52	5	164.315
Emilia-Romagna	48	0	1.044.026
Toscana	31	8	367.312
Umbria	12	1	145.421
Marche	28	2	204.118
Lazio	106	12	3.371.188
Abruzzo	72	1	293.487
Molise	30	4	54.957
Campania	141	16	2.154.750
Puglia	54	7	634.987
Basilicata	26	3	124.346
Calabria	82	21	374.764
Totali	1.192	113	14.198.140



7.2.4. Tabella dei comuni il cui consiglio comunale si rinnova per motivi diversi dalla scadenza naturale – Dati per Regione

Regione	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	TOT.
Abruzzo									1		1
Basilicata			2				1				3
Calabria	4	2	4	7				2	1	1	21
Campania	3		12	1							16
Friuli Venezia Giulia	1										1
Lazio	1	1	6			3			1		12
Liguria		5									5
Lombardia	4	3	5		1		1				14
Marche		1	1								2
Molise		1	2						1		4
Piemonte	3	3	4					1			11
Puglia	1		3	1			1		1		7
Toscana	1	5	2		1						8
Umbria											1
Veneto	1	3	1					1	1		7
TOTALE	19	24	42	9	2	3	3	4	4	3	113

A Dimissioni del sindaco (*articolo 141, comma 1, lettera b), punto 2), TUOEL*

B Impedimento permanente, decadenza, decesso del sindaco (*articolo 141, comma 1, lettera b), punto 1), TUOEL*

C Dimissione della metà più uno dei membri assegnati al consiglio comunale (*articolo 141, comma 1, lettera b), punto 3), TUOEL*

D Comuni sciolti per fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso o similare (*articolo 143 del TUOEL*)

E Mozione di sfiducia al sindaco (*articolo 52 del TUOEL*)

F Mancata approvazione nei termini del bilancio (*articolo 141, comma 1, lettera c), TUOEL*)

G Riduzione dell'organo assembleare a causa dell'impossibilità di surrogare alla metà dei componenti del consiglio (*articolo 141, comma 1, lettera b), punto 4), TUOEL*)


H Mancata presentazione/ricusazione liste nel 2020 (*articolo 85 del d.P.R. n. 570/1960*)

I Quorum votanti non raggiunto nel 2020

J Annullamento giurisdizionale totale/parziale



7.2.5. Statistica dei comuni il cui consiglio comunale si rinnova per motivi diversi dalla scadenza naturale – Riepilogo nazionale



- Dimissioni del sindaco
(*articolo 141, comma 1, lettera b), punto 2, TUOEL*)
- Impedimento permanente, decadenza, decesso del sindaco
(*articolo 141, comma 1, lettera b), punto 1, TUOEL*)
- Dimissione della metà più uno dei consiglieri comunali
(*articolo 141, comma 1, lettera b), punto 3, TUOEL*)
- Comuni sciolti per fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso o similare (*articolo 143 del TUOEL*)

Altri motivi (diversi da quelli sopra rilevati):

- 2 comuni per mozione di sfiducia al sindaco (*articolo 52 del TUOEL*);
- 3 comuni per mancata approvazione nei termini del bilancio (*articolo 141, comma 1, lettera c*, TUOEL);
- 3 comuni per riduzione dell'organo assembleare a causa dell'impossibilità di surroga alla metà dei componenti del consiglio (*articolo 141, comma 1, lettera b), punto 4, TUOEL*);
- 4 comuni per mancata presentazione/ricusazione di tutte le liste nel 2020 (*articolo 85 del d.P.R. n. 570/1960*);
- 4 comuni per quorum votanti non raggiunto nel 2020;
- 3 comuni per annullamento giurisdizionale totale/parziale.



7.3. Elettori e sezioni nei comuni capoluogo



Base dati

Revisione straordinaria al 15° giorno antecedente le elezioni (articolo 32, del testo unico di cui al d.P.R. n. 223/1967). Elettori comprensivi di quelli residenti all'estero.

Comune capoluogo	Popolazione legale (15° censimento 9/10/2011)	Totale sezioni elettorali	Elettori		
			Uomini	Donne	Totale
Benevento (<i>Campania</i>)	61.489	72	23.844	26.484	50.328
Bologna (<i>Emilia-Romagna</i>)	371.337	445	144.681	161.559	306.240
Caserta (<i>Campania</i>)	75.640	91	29.509	33.178	62.687
Cosenza (<i>Calabria</i>)	69.484	82	26.584	30.574	57.158
Grosseto (<i>Toscana</i>)	78.630	76	31.213	34.460	65.673
Isernia (<i>Molise</i>)	22.025	23	9.255	10.134	19.389
Latina (<i>Lazio</i>)	117.892	116	51.321	55.487	106.808
Milano (<i>Lombardia</i>)	1.242.123	1.248	487.653	541.579	1.029.232
Napoli (<i>Campania</i>)	962.003	884	366.506	410.245	776.751
Novara (<i>Piemonte</i>)	101.952	91	37.577	41.196	78.773
Pordenone* (<i>Friuli V.G.</i>)	50.583	51	20.233	22.160	42.393
Ravenna (<i>Emilia-Romagna</i>)	153.740	165	60.199	64.564	124.763
Rimini (<i>Emilia-Romagna</i>)	139.601	143	58.025	62.305	120.330
Roma (<i>Lazio</i>)	2.617.175	2.603	1.111.268	1.247.982	2.359.250
Salerno (<i>Campania</i>)	132.608	152	52.724	59.595	112.319
Savona (<i>Liguria</i>)	60.661	61	23.029	26.629	49.658
Torino (<i>Piemonte</i>)	872.367	919	327.050	362.634	689.684
Trieste* (<i>Friuli V.G.</i>)	202.123	238	87.671	97.588	185.259
Varese (<i>Lombardia</i>)	79.793	85	31.202	34.649	65.851
TOTALE	7.411.226	7.545	2.979.544	3.323.002	6.302.546



(*) Elezione gestita autonomamente dalla Regione Friuli Venezia Giulia. Gli elettori si riferiscono all'ultima revisione semestrale.
Sito della Regione: <http://www.regione.fvg.it/rafvg/>



7.4. Elettori e sezioni - Dati per Regione



Base dati

Revisione straordinaria al 15° giorno antecedente le elezioni (articolo 32, del testo unico di cui al d.P.R. n. 223/1967). Elettori comprensivi di quelli residenti all'estero.

Regione	Tipologia comune	Comuni			Elettori		
		Comuni al voto	Di cui capoluogo	Sezioni elettorali	Uomini	Donne	Totale
PIEMONTE	superiori a 15.000 abitanti	11		1.230	454.280	500.069	954.349
	fino a 15.000 abitanti	141		323	112.234	116.721	228.955
	Totale	152	2	1.553	566.514	616.790	1.183.304
LOMBARDIA	superiori a 15.000 abitanti	20		1.837	731.658	800.938	1.532.596
	fino a 15.000 abitanti	216		817	355.364	364.427	719.791
	Totale	236	2	2.654	1.087.022	1.165.365	2.252.387
VENETO	superiori a 15.000 abitanti	10		241	104.836	110.666	215.502
	fino a 15.000 abitanti	74		390	169.730	174.116	343.846
	Totale	84		631	274.566	284.782	559.348
FRIULI VENEZIA GIULIA	superiori a 15.000 abitanti	4		321	123.105	135.684	258.789
	fino a 15.000 abitanti	34		133	54.219	56.302	110.521
	Totale	38	2	454	177.324	191.986	369.310
LIGURIA	superiori a 15.000 abitanti	1		61	23.029	26.629	49.658
	fino a 15.000 abitanti	51		134	44.813	46.952	91.765
	Totale	52	1	195	67.842	73.581	141.423
EMILIA-ROMAGNA	superiori a 15.000 abitanti	9		882	317.951	345.863	663.814
	fino a 15.000 abitanti	39		275	97.819	100.192	198.011
	Totale	48	3	1.157	415.770	446.055	861.825
TOSCANA	superiori a 15.000 abitanti	7		210	86.423	93.419	179.842
	fino a 15.000 abitanti	24		194	60.055	63.326	123.381
	Totale	31	1	404	146.478	156.745	303.223
UMBRIA	superiori a 15.000 abitanti	3		128	41.279	44.155	85.434
	fino a 15.000 abitanti	9		54	15.889	16.259	32.148
	Totale	12		182	57.168	60.414	117.582
MARCHE	superiori a 15.000 abitanti	2		59	27.076	29.331	56.407
	fino a 15.000 abitanti	26		140	60.754	62.371	123.125
	Totale	28		199	87.830	91.702	179.532
LAZIO	superiori a 15.000 abitanti	12		2.962	1.276.963	1.424.660	2.701.623
	fino a 15.000 abitanti	94		350	150.302	154.876	305.178
	Totale	106	2	3.312	1.427.265	1.579.536	3.006.801
ABRUZZO	superiori a 15.000 abitanti	5		160	66.529	71.464	137.993
	fino a 15.000 abitanti	67		199	69.945	70.617	140.562
	Totale	72		359	136.474	142.081	278.555
MOLISE	superiori a 15.000 abitanti	1		23	9.255	10.134	19.389
	fino a 15.000 abitanti	29		47	18.766	19.103	37.869
	Totale	30	1	70	28.021	29.237	57.258
CAMPANIA	superiori a 15.000 abitanti	16		1.565	624.189	692.122	1.316.311
	fino a 15.000 abitanti	125		590	253.799	263.209	517.008
	Totale	141	4	2.155	877.988	955.331	1.833.319



Regione	Tipologia comune	Comuni			Elettori		
		Comuni al voto	Di cui capoluogo	Sezioni elettorali	Uomini	Donne	Totale
PUGLIA	superiori a 15.000 abitanti	13		345	154.756	162.843	317.599
	fino a 15.000 abitanti	41		283	123.850	129.199	253.049
	Totale	54		628	278.606	292.042	570.648
BASILICATA	superiori a 15.000 abitanti	2		38	14.757	15.311	30.068
	fino a 15.000 abitanti	24		111	46.809	47.962	94.771
	Totale	26		149	61.566	63.273	124.839
CALABRIA	superiori a 15.000 abitanti	3		105	35.744	40.178	75.922
	fino a 15.000 abitanti	79		298	114.398	117.366	231.764
	Totale	82	1	403	150.142	157.544	307.686

7.4.1. Riepilogo Nazionale

	Comuni			Elettori		
	Comuni al voto	Di cui capoluogo di provincia	Sezioni elettorali	Uomini	Donne	Totale
Comuni superiori a 15.000 abitanti	119	19	10.167	4.091.830	4.503.466	8.595.296
Comuni fino a 15.000 abitanti	1.073	--	4.338	1.748.746	1.802.998	3.551.744
TOTALE	1.192	19	14.505	5.840.576	6.306.464	12.147.040





7.4.2. Riepilogo per Regione degli elettori residenti all'estero




Base dati

Revisione semestrale delle liste elettorali (articolo 7, del testo unico di cui al d.P.R. n. 223/1967).

Regione	Unione Europea			Extra Unione Europea			Totale
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	
PIEMONTE	16.295	13.340	29.635	26.472	24.530	51.002	80.637
LOMBARDIA	21.930	18.584	40.514	52.017	47.442	99.459	139.973
VENETO	7.326	6.216	13.542	17.581	17.716	35.297	48.839
FRIULI VENEZIA GIULIA	13.079	12.832	25.911	13.774	14.236	28.010	53.921
LIGURIA	1.676	1.407	3.083	5.421	5.268	10.689	13.772
EMILIA-ROMAGNA	9.056	7.944	17.000	17.610	16.574	34.184	51.184
TOSCANA	2.654	2.324	4.978	4.904	4.632	9.536	14.514
UMBRIA	1.876	1.611	3.487	1.793	1.763	3.556	7.043
MARCHE	2.541	2.191	4.732	8.233	8.462	16.695	21.427
LAZIO	33.844	29.637	63.481	134.680	132.338	267.018	330.499
ABRUZZO	7.259	6.256	13.515	14.374	14.008	28.382	41.897
MOLISE	1.764	1.579	3.343	5.540	5.721	11.261	14.604
CAMPANIA	28.759	23.054	51.813	52.027	49.648	101.675	153.488
PUGLIA	19.596	15.768	35.364	15.534	13.599	29.133	64.497
BASILICATA	3.976	3.171	7.147	9.947	10.201	20.148	27.295
CALABRIA	11.314	9.440	20.754	25.052	24.987	50.039	70.793
TOTALE	182.945	155.354	338.299	404.959	391.125	796.084	1.134.383

7.5. Notizie di interesse particolare

7.5.1. Comuni con il corpo elettorale meno numeroso e più numeroso





7.5.2. Diciottenni al voto residenti in Italia che votano per la prima volta



Base dati

Revisione semestrale delle liste elettorali (articolo 7, del testo unico di cui al d.P.R. n. 223/1967).

Regione	Diciottenni residenti in Italia		
	Uomini	Donne	Totale
PIEMONTE	6.370	6.001	12.371
LOMBARDIA	12.516	11.921	24.437
VENETO	3.197	3.182	6.379
FRIULI VENEZIA GIULIA	1.864	1.779	3.643
LIGURIA	746	679	1425
EMILIA-ROMAGNA	4.530	4.236	8.766
TOSCANA	1.529	1.503	3.032
UMBRIA	624	549	1173
MARCHE	1.007	998	2.005
LAZIO	17.037	16.195	33.232
ABRUZZO	1.560	1.362	2.922
MOLISE	274	251	525
CAMPANIA	12.596	12.121	24.717
PUGLIA	3.585	3.373	6.958
BASILICATA	756	743	1499
CALABRIA	1.646	1.599	3.245
TOTALE	69.837	66.492	136.329

Il comune di Roma è il comune dove è più alto il numero dei diciottenni che votano la prima volta

22.902 elettori, di cui:
11.698 uomini e 11.204 donne



Fonte dati: Comune di Roma



7.5.3. Sindaci uscenti nei comuni capoluogo

BENEVENTO

MASTELLA MARIO CLEMENTE
in carica dal 20 giugno 2016

Area politica: **CENTRO DESTRA**

Liste collegate: Forza Italia, Unione di Centro, Lista civica Lista Mastella, Lista civica Noi Sanniti per Mastella

BOLOGNA

MEROLA VIRGINIO
in carica dal 21 giugno 2016

Area politica: **CENTRO SINISTRA**

Liste collegate: Partito Democratico, Lista civica Città Comune con Amelia, Federazione dei Verdi, Lista civica Bologna Viva, Lista civica Cittadini Per Bologna, Lista civica Bologna Metropolitana Fa Centro

CASERTA

MARINO CARLO
in carica dal 21 giugno 2016

Area politica: **CENTRO SINISTRA**

Liste collegate: Lista civica Terra Libera, Partito Democratico, Centro Democratico, Lista civica Democratici per Caserta, Lista civica Sud Indipendente, Lista civica Energie Casertane, Lista civica Caserta popolare, Partito Socialista Italiano - Altri, Verdi

COSENZA

OCCHIUTO MARIO
in carica dal 7 giugno 2016

Area politica: **LISCE CIVICHE
CENTRO DESTRA**

Liste collegate: Lista civica Ok Cosenza, Lista civica Forza Cosenza, Lista civica I Moderati per Cosenza, Lista civica Cosenza Sempre Più, Lista civica Cosenza Positiva, Lista civica Fabbrica Creativa, Lista civica Mario Occhiuto Sindaco, Lista civica Democrazia Mediterranea, Lista civica Cosenza Libera, Lista civica Città Sostenibile, Lista civica Cosenza in Alto, Lista civica Partito della Rivoluzione Sgarbi, Lista civica Cosenza Bellissima, Lista civica Progetto Cosenza, Lista civica Occhiuto Bis

GROSSETO

VIVARELLI COLONNA ANTONFRANCESCO
in carica dal 22 giugno 2016

Area politica: **CENTRO DESTRA**

Liste collegate: Lista civica Vivarelli Colonna Sindaco per Grosseto, Lega Nord, Lista civica Maremma Migliore, Lista civica Prima Grosseto, Fratelli D'Italia - Alleanza Nazionale, Forza Italia, Unione di Centro, Mov.Aut.Toscano

ISERNIA

D'APOLLONIO GIACOMO
in carica dal 24 giugno 2016

Area politica: **CENTRO DESTRA**

Liste collegate: Fratelli D'Italia - Alleanza Nazionale, Lista civica Insieme per il Molise, Lista civica Isernia in Comune



LATINA

COLETTA DAMIANO

in carica dal 20 giugno 2016

Area politica: LISTE CIVICHE

Liste collegate: Lista civica LBC Latina Rinasce, Lista civica LBC Giovani, Lista civica LBC Latina Bene Comune

MILANO

SALA GIUSEPPE detto BEPPE

in carica dal 21 giugno 2016

Area politica: CENTRO SINISTRA

Liste collegate: Radicali Federalisti Laici Ecologisti, Italia Dei Valori, Lista civica Noi Milano, Partito Democratico, Sinistra X Milano

NAPOLI

DE MAGISTRIS LUIGI

in carica dal 27 giugno 2016

Area politica: CENTRO SINISTRA

Liste collegate: Lista civica Napoli in Comune a Sinistra, Italia Dei Valori - Altri, Partito Del Sud, Lista civica Meridionalisti Napoli Capitale, Lista civica "Ce Simme Sfasteriati", Lista civica Mo! Napoli Autonoma, Lista civica Bene Comune Con De Magistris, Repubblicani Democratici, Lista civica La Città Con De Magistris, Federazione Dei Verdi, Lista civica De Magistris Sindaco, DEMA Democrazia Autonomia

NOVARA

CANELLI ALESSANDRO

in carica dal 30 giugno 2016

Area politica: CENTRO DESTRA

Liste collegate: Fratelli D'Italia - Alleanza Nazionale, Lista civica Forza Novara, Lista civica Con Noi Per Voi, Lega Nord

PORDENONE (*)

CIRIANI ALESSANDRO

in carica dal 20 giugno 2016

Area politica: CENTRO DESTRA

Liste collegate: Lega Nord - Salvini, Forza Italia, Autonomia Responsabile Con Tondo per Ciriani - Uniti Al Centro, Fratelli D'Italia - Alleanza Nazionale, Lista civica Ciriani Sindaco Pordenone cambia

RAVENNA

DE PASCALE MICHELE

in carica dal 21 giugno 2016

Area politica: CENTRO SINISTRA

Liste collegate: Lista civica Insieme X Cambiare, Partito Democratico, PRI, Sinistra Per Ravenna, Italia Dei Valori, Lista civica Ama Ravenna, Lista civica Ravviva Ravenna



RIMINI

GNASSI ANDREA

in carica dall'8 giugno 2016

Area politica: **CENTRO SINISTRA**

Liste collegate: Lista civica Patto Civico Con Gnassi, Partito Democratico, Lista civica Rimini Attiva, Lista civica Futura #Con Gnassi, Sinistra X Rimini, Italia Dei Valori - Centro Democratico

ROMA

RAGGI VIRGINIA

in carica dal 22 giugno 2016

Area politica: **MOVIMENTO 5 STELLE**

Liste collegate: Movimento 5 Stelle.it

SALERNO

NAPOLI VINCENZO

in carica dal 14 giugno 2016

Area politica: **CENTRO SINISTRA**

Liste collegate: Lista civica Davvero Verdi, Campania Libera, Lista civica Salerno per i Giovani, Lista civica Moderati Per Salerno, Lista civica Progressisti Per Salerno, Partito Socialista Italiano

SAVONA

CAPRIOGlio ILARIA

in carica dal 22 giugno 2016

Area politica: **CENTRO DESTRA**

Liste collegate: Lista civica Vince Savona, Lega Nord, Lista civica Caprioglio Sindaco

TORINO

APPENDINO CHIARA

in carica dal 30 giugno 2016

Area politica: **MOVIMENTO 5 STELLE**

Liste collegate: Movimento 5 Stelle.it

TRIESTE (*)

DIPIAZZA ROBERTO

in carica dal 21 giugno 2016

Area politica: **CENTRO DESTRA**

Liste collegate: Lista civica Dipiazza Per Trieste, Lega Nord, Fratelli D'Italia - Alleanza Nazionale, Forza Italia, Partito Pensionati, Lista civica Stop prima Trieste

VARESE

GALIMBERTI DAVIDE

in carica dal 21 giugno 2016

Area politica: **CENTRO SINISTRA**

Liste collegate: Lista civica Varese 2.0, Lista civica Lista Davide Galimberti, Lista civica Progetto Concittadino, Partito Democratico, Lista civica Cittadini Per Varese

(*) Elezione gestita autonomamente dalla Regione Friuli Venezia Giulia



7.5.3.1 Tabella riepilogativa relativa ai comuni capoluogo al voto (Sindaci in carica, popolazione, elettori e sezioni)



Base dati

Revisione straordinaria al 15° giorno antecedente le elezioni per gli elettori in totale e revisione semestrale per gli elettori residenti all'estero

Comune capoluogo	Sigla prov.	Sindaco in carica	Area politica del Sindaco in carica	Popolazione legale (15° censimento 9/10/2011)	Sezioni elettorali	Elettori	
						Totale	di cui residenti all'estero
Benevento	BN	Mastella Mario Clemente	CENTRO DESTRA	61.489	72	50.328	2.623
Bologna	BO	Merola Virginio	CENTRO SINISTRA	371.337	445	306.240	17.176
Caserta	CE	Marino Carlo	CENTRO SINISTRA	75.640	91	62.687	3.077
Cosenza	CS	Occhiuto Mario	LISTER CIVICHE CENTRO DESTRA	69.484	82	57.158	3.964
Grosseto	GR	Vivarelli Colonna Antonfrancesco	CENTRO DESTRA	78.630	76	65.673	1.434
Isernia	IS	D'Apollonio Giacomo	CENTRO DESTRA	22.025	23	19.389	2.171
Latina	LT	Coletta Damiano	LISTER CIVICHE	117.892	116	106.808	4.021
Milano	MI	Sala Giuseppe detto Beppe	CENTRO SINISTRA	1.242.123	1.248	1.029.232	74.123
Napoli	NA	De Magistris Luigi	CENTRO SINISTRA	962.003	884	776.751	42.927
Novara	NO	Canelli Alessandro	CENTRO DESTRA	101.952	91	78.773	3.730
Pordenone*	PN	Ciriani Alessandro	CENTRO DESTRA	50.583	51	42.393	4.168
Ravenna	RA	De Pascale Michele	CENTRO SINISTRA	153.740	165	124.763	4.863
Rimini	RN	Gnassi Andrea	CENTRO SINISTRA	139.601	143	120.330	9.034
Roma	RM	Raggi Virginia	MOVIMENTO 5 STELLE	2.617.175	2.603	2.359.250	296.159
Salerno	SA	Napoli Vincenzo	CENTRO SINISTRA	132.608	152	112.319	5.303
Savona	SV	Caprioglio Ilaria	CENTRO DESTRA	60.661	61	49.658	3.556
Torino	TO	Appendino Chiara	MOVIMENTO 5 STELLE	872.367	919	689.684	47.900
Trieste*	TS	Dipiazza Roberto	CENTRO DESTRA	202.123	238	185.259	27.883
Varese	VA	Galimberti Davide	CENTRO SINISTRA	79.793	85	65.851	5.312
TOTALE				7.411.226	7.545	6.302.546	559.424



(*) Elezione gestita autonomamente dalla Regione Friuli Venezia Giulia. Gli elettori si riferiscono all'ultima revisione semestrale



7.5.3.2 Statistica relativa all'area politica dei Sindaci uscenti




19 SINDACI USCENTI NEI COMUNI CAPOLUOGO

➤ *L'area politica*



➤ *Le fasce d'età*





7.5.4. I candidati alla carica di sindaco nei comuni capoluogo delle Regioni a statuto ordinario

BENEVENTO		Candidati a consiglieri		
Candidati a sindaco	Liste collegate	Uomini	Donne	Totale
DE STASIO ROSA	FRATELLI D'ITALIA	13	9	22
	PRIMA BENEVENTO	20	11	31
	NOI SANNITI PER MASTELLA	16	16	32
	MEGLIO NOI	15	17	32
	BENEVENTO BELLISSIMA	17	15	32
	NOI CAMPANI	20	12	32
	ESSERE DEMOCRATICI	14	18	32
	RIFORMISTI POPOLARI	11	18	29
	SANNIO LIBERO	15	17	32
	LISTA MASTELLA	11	21	32
MASTELLA CLEMENTE MARIO	INSIEME PER BENEVENTO	13	19	32
	FORZA BENEVENTO	16	11	27
	ALTRA BENEVENTO E' POSSIBILE	10	13	23
	SENSO CIVICO			
	EUROPA VERDE	17	10	27
MORETTI ANGELO	CIVICO22	16	12	28
	PARTITO DEMOCRATICO	18	14	32
	LA TUA BENEVENTO FUTURO	12	15	27
	CIVICI E RIFORMISTI PATTO	19	13	32
	CIVICO-AMARE BENEVENTO			
PERIFANO LUIGI DIEGO	CENTRO DEMOCRATICO	13	19	32
	CITTÀ APERTA	19	13	32
	TOTALE	305	293	598

BOLOGNA (prosegue nella pagina successiva)		Candidati a consiglieri		
Candidati a sindaco	Liste collegate	Uomini	Donne	Totale
BACCHIOCCHI FEDERICO	PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI	19	11	30
	IL POPOLO DELLA FAMIGLIA	12	13	25
	LEGA SALVINI PREMIER	21	15	36
	FRATELLI D'ITALIA	21	15	36
	BATTISTINI SINDACO	22	14	36
	FORZA ITALIA-UNIONE DI CENTRO	23	13	36
	POTERE AL POPOLO!	18	17	35
	ET EQUITA' TERRITORIALE	13	17	30
	PARTITO DEMOCRATICO	18	18	36
	COALIZIONE CIVICA PER BOLOGNA	17	19	36
BATTISTINI FABIO	MATTEO LEPORE SINDACO	19	17	36
	MOVIMENTO 5 STELLE	16	16	32
	PARTITO SOCIALISTA ITALIANO-VOLT	20	16	36
	EUROPA VERDE	18	18	36
	ANCHE TU CONTI	19	16	35



BOLOGNA <i>(prosegue dalla pagina precedente)</i>		Candidati a consiglieri		
Candidati a sindaco	Liste collegate	Uomini	Donne	Totale
PALUMBO ADDOLORATA DETTA DORA	SINISTRA UNITA-RIFONDAZIONE COMUNISTA-PCI	19	16	35
SERMENIGHI STEFANO	ITALEXIT-LISTA CIVICA PER BOLOGNA BFC BOLOGNA FORUM CIVICO	17 21	12 15	29 36
TOSATTO ANDREA	3V VERITA' LIBERTA'	15	15	30
	TOTALE	348	293	641
CASERTA		Candidati a consiglieri		
Candidati a sindaco	Liste collegate	Uomini	Donne	Totale
DEL GAUDIO PIO	PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO	18	10	28
	AUTONOMI E PARTITE IVA	19	13	32
	RINASCIMENTO SGARBI	17	11	28
	CASERTIAMO	18	14	32
	CITTA' FUTURA	16	16	32
	PIO DEL GAUDIO SINDACO	13	10	23
	CASERTA NEL VERDE	15	10	25
GIOVINE RAFFAELE	CMI PARTITO MERIDIONALISTA	20	12	32
	CASERTA TU	17	15	32
	CASERTA DECIDE!	15	17	32
	VIVA CE	12	13	25
	GUERRIERO CIRO	20	12	32
MARINO CARLO	MODERATI INSIEME PER CASERTA	14	18	32
	SOCIALISTI UNITI	19	13	32
	ITALIA VIVA	16	16	32
	PARTITO DEMOCRATICO	16	16	32
	NOI CAMPANI	20	12	32
RONZO ERRICO	ORIGINI CENTRO DEMOCRATICO-RADICI CASERTANE	20	12	32
	AZIONE CON CARLO CALENDA	15	17	32
	#IO PARTECIPÒ	17	15	32
	SPERANZA PER CASERTA	20	12	32
	IO FIRMO PER CASERTA	19	12	31
VIGNOLA ROMOLO	PER LE PERSONE E LA COMUNITÀ	15	9	24
	CASERTA GREEN	20	12	32
	CASERTA NUOVA	14	18	32
	CASERTA NEL CUORE	18	13	31
	PRIMA CASERTA	19	13	32
ZINZI GIANPIERO	FORZA ITALIA	15	17	32
	FRATELLI D'ITALIA	19	13	32
	UNIONE DI CENTRO	16	16	32
	GIANPIERO ZINZI PER CASERTA	17	15	32
	TOTALE	529	422	951



COSENZA		Candidati a consiglieri		
Candidati a sindaco	Liste collegate	Uomini	Donne	Totali
CARUSO FRANCESCO	BELLA COSENZA	13	19	32
	FRATELLI D'ITALIA	20	12	32
	LA COSENZA CHE VUOI	18	14	32
	FORZA COSENZA	15	16	31
	CORAGGIO COSENZA	16	14	30
	OCCHIUTO PER CARUSO	17	14	31
	UNIONE DI CENTRO	15	17	32
CARUSO FRANCESCO ALESSANDRO DETTO FRANZ	LEGA SALVINI CALABRIA	16	16	32
	PARTITO SOCIALISTA ITALIANO	18	14	32
	PARTITO DEMOCRATICO	13	18	31
CIVITELLI FRANCESCO	FRANZ CARUSO SINDACO	21	11	32
	SU LA TESTA COSENZA	17	14	31
	CIVITELLI SINDACO	17	15	32
	UN FIORE X COSENZA	19	12	31
	COSTRUIAMO IL FUTURO	16	14	30
DE CICCO FRANCESCO	GIOVANI CON CIVITELLI	15	17	32
	COSENZA PER IL SOCIALE	19	13	32
	SI AMO COSENZA	19	13	32
	PPA MOVIMENTO POLITICO	20	12	32
	PENSIERO AZIONE			
FORMISANI VALERIO	COSENZA LIBERA	16	16	32
	SETTE COLLI	13	19	32
	FRANCESCO DE CICCO SINDACO	16	16	32
	COSENZA IN COMUNE	13	10	23
GALLO FABIO	NOI MOVIMENTO STURZIANO	15	11	26
PICHIERRI FRANCESCO	NOI CON L' ITALIA-IL POPOLO DELLA FAMIGLIA	20	12	32
	LIBERTAS DEMOCRAZIA CRISTIANA	14	7	21
RENDE BIANCAMARIA	MOVIMENTO 5 STELLE	14	7	21
	BIANCA RENDE SINDACO	18	14	32
	TESORO CALABRIA CON TANSI	9	13	22
TOTALE		472	400	872

GROSSETO		Candidati a consiglieri		
Candidati a sindaco	Liste collegate	Uomini	Donne	Totali
BIBBIANI DARIO	PCI	18	10	28
CAMPOMORI MARCELLO	GROSSETO AL CENTRO	11	14	25
CULICCHI LEONARDO	PARTITO DEMOCRATICO	17	15	32
	GROSSETO CITTA' APERTA	15	17	32
	MOVIMENTO 5 STELLE	17	13	30
	EUROPA VERDE	14	7	21
DI FIORE MATTEO	POTERE AL POPOLO!	11	11	22
PERUGINI EMANUELE	POLO CIVICO PER GROSSETO	14	18	32
	INSIEME X GROSSETO	13	11	24
PIZZUTI VALERIO	VALERIO PIZZUTI SINDACO	16	16	32
VIVARELLI CARLO	PRIMA GROSSETO-ITAL.EXIT	13	8	21
VIVARELLI COLONNA ANTONFRANCESCO	FRATELLI D'ITALIA	16	15	31
	LEGA SALVINI PREMIER	19	13	32
	VIVARELLI COLONNA SINDACO	14	18	32
	FORZA ITALIA	14	18	32
TOTALE		222	204	426



ISERNIA		Candidati a consiglieri		
Candidati a sindaco	Liste collegate	Uomini	Donne	Totale
CASTRATARO PIERO	MOVIMENTO 5 STELLE	14	8	22
	VOLT	20	12	32
	PARTITO SOCIALISTA ITALIANO-SI	15	9	24
	SINISTRA ITALIANA	20	12	32
	PARTITO DEMOCRATICO	13	19	32
MELOGLI GABRIELE	IF ISENNA FUTURA	16	14	30
	POPOLARI PER L'ITALIA	16	16	32
	IRIS	9	16	25
	LEGA SALVINI MOLISE	15	17	32
	RINASCIMENTO SGARBI-ALLEANZA PER IL FUTURO	12	20	32
TEDESCHI COSMO	FORZA ITALIA	16	16	32
	UNIONE DI CENTRO	21	11	32
	OFFICINA DELLE IDEE	13	9	22
	ISENNA CIVICA	13	10	23
	FRATELLI D'ITALIA	18	14	32
	PROGETTO PER ISENNA	13	11	24
	TOTALE	244	214	458

LATINA		Candidati a consiglieri		
Candidati a sindaco	Liste collegate	Uomini	Donne	Totale
AMBROSETTI ANDREA	PCI	15	6	21
	MOVIMENTO 5 STELLE	21	11	32
	FIAMMA TRICOLORE	18	11	29
	SIAMO LATINA	16	8	24
	LEGALITA' E SICUREZZA	13	10	23
COLETTA DAMIANO	LBC LATINA BENE COMUNE	19	13	32
	RIGUARDA LATINA	13	12	25
	PER LATINA DUEMILATRENTADUE	19	13	32
	PARTITO DEMOCRATICO-PARTITO SOCIALISTA ITALIANO	14	18	32
	SI SINISTRA ITALIANA	15	10	25
MANCINO GIUSEPPE ANTONIO DETTO TONINO	FARE LATINA	20	12	32
	PARTITO LIBERALE EUROPEO	13	10	23
	SOLIDARIETA' SOCIALE	13	10	23
	LEGA SALVINI PREMIER	18	14	32
	CAMBIAVOLA LATINA	16	15	31
ZACCHEO VINCENZO	UNIONE DI CENTRO	17	15	32
	FORZA ITALIA	18	13	31
	FRATELLI D'ITALIA	16	16	32
	LATINA NEL CUORE	21	11	32
	VOLA LATINA	20	10	30
ZULIANI NICOLETTA	NICOLETTA ZULIANI SINDACO	18	13	31
	TOTALE	353	251	604



MILANO		Candidati a consiglieri		
Candidati a sindaco	Liste collegate	Uomini	Donne	Totali
AZZARETTO NATALE	PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI	21	13	34
	PARTITO LIBERALE EUROPEO	23	16	39
	FRATELLI D'ITALIA	26	22	48
BERNARDO LUCA	LEGA SALVINI PREMIER	25	23	48
	LUCA BERNARDO SINDACO	27	20	47
	MILANO POPOLARE	23	15	38
	FORZA ITALIA	27	21	48
BIAVASCHI BRYANT	MILANO INIZIA QUI	22	16	38
DE BONIS TEODOSIO	3V VERITA' LIBERTA'	17	19	36
FESTA MAURO	PARTITO GAY LGBT+	21	18	39
GOGGI GIORGIO	SOCIALISTI DI MILANO	28	20	48
	MILANO LIBERALE	22	11	33
MARIANI GABRIELE ANTONIO	CIVICA AMBIENTA LISTA	24	23	47
	MILANO IN COMUNE	24	24	48
MUGGANI MARCO	PCI	20	14	34
PARAGONE GIANLUIGI	GRANDE NORD	25	23	48
	MILANO PARAGONE SINDACO	29	19	48
PASCALE ALESSANDRO FABIO	PARTITO COMUNISTA	25	14	39
PAVONE LAILA DETTA LAYLA	MOVIMENTO 5 STELLE	20	22	42
	MILANO IN SALUTE	19	16	35
	PARTITO DEMOCRATICO	23	25	48
	BEPPE SALA SINDACO	21	26	47
SALA GIUSEPPE DETTO BEPPE	I RIFORMISTI LAVORIAMO PER MILANO	30	18	48
	LA SINISTRA PER SALA MILANO	22	15	37
	UNITA			
	LA MILANO RADICALE	24	24	48
	EUROPA VERDE	26	21	47
	VOLT	19	20	39
TEDONE BIANCA MIRIAM	POTERE AL POPOLO!	21	14	35
	TOTALE	654	532	1.186

NAPOLI <i>(prosegue nella pagina successiva)</i>		Candidati a consiglieri		
Candidati a sindaco	Liste collegate	Uomini	Donne	Totali
	NAPOLI E' NAPOLI	22	11	33
	BASSOLINO X NAPOLI	24	16	40
BASSOLINO ANTONIO	CON NAPOLI BASSOLINO SINDACO	20	20	40
	AZIONE CON CARLO CALENDA	20	11	31
	PARTITO GAY LGBT+	18	15	33
BRAMBILLA MATTEO	NAPOLI IN MOVIMENTO NO ALLEANZE	20	10	30
	NAPOLI 20 30 VENTITRENTA	25	15	40
CLEMENTE ALESSANDRA	POTERE AL POPOLO!	18	22	40
	ALESSANDRA CLEMENTE SINDACO	22	18	40
	CENTRO DEMOCRATICO	21	19	40
	PER LE PERSONE E LA COMUNITA'	24	16	40
	MODERATI	20	20	40
	LISTA MANFREDI SINDACO	25	15	40
	AZZURRI NOI SUD NAPOLI VIVA	18	20	38
	ADESSO NAPOLI	23	17	40
	EUROPA VERDE	24	16	40
	NAPOLI LIBERA	21	19	40
	NAPOLI SOLIDALE SINISTRA	19	21	40
	REPUBBLICANI DEMOCRATICI CON NAPOLI OLTRE	14	25	39
	NOI CAMPANI PER LA CITTA'	19	21	40
	MOVIMENTO 5 STELLE	24	16	40
MANFREDI GAETANO	PARTITO DEMOCRATICO	20	20	40



NAPOLI (*prosegue dalla pagina precedente*)

Candidati a sindaco	Liste collegate	Candidati a consiglieri		
		Uomini	Donne	Totale
MARESCA CATELLO	FRATELLI D'ITALIA	22	18	40
	FORZA ITALIA	24	16	40
	NAPOLI CAPITALE IL POPOLO DELLA FAMIGLIA-LEGA SUD-SOCIETA' E FAMIGLIA	24	15	39
	CAMBIAZO! CON MARESCA SINDACO	15	19	34
	NOI CON L'ITALIA-ADC	23	17	40
	ESSERE NAPOLI MARESCA SINDACO	25	15	40
	PARTITO LIBERALE EUROPEO	19	13	32
	ORGOGLIO NAPOLETANO CON MARESCA SINDACO	18	15	33
MOSCARELLA GIOVANNI SOLOMBRINO ROSA DETTA ROSSELLA	3V VERITA' LIBERTA'	19	13	32
	ET EQUITÀ TERRITORIALE	15	14	29
	TOTALE	665	537	1.202

NOVARA

Candidati a sindaco	Liste collegate	Candidati a consiglieri		
		Uomini	Donne	Totale
CANELLI ALESSANDRO	LEGA SALVINI PIEMONTE	15	17	32
	FRATELLI D'ITALIA	21	11	32
	FORZA ITALIA-FEDERAZIONE DEMOCRISTIANA UNIONE DI CENTRO	21	11	32
	FORZA NOVARA	18	14	32
DE STASIO SERGIO	AZIONE CON CARLO CALENDÀ-ALI	20	12	32
FONZO NICOLA	INSIEME X NOVARA	18	14	32
IACOPINO MARIO	PARTITO DEMOCRATICO	15	17	32
IACOPINO MARIO	MOVIMENTO 5 STELLE	19	13	32
	NOVARA IN COMUNE	13	13	26
VANOLI PAOLO	MPL MOVIMENTO POLITICO LIBERTAS	17	7	24
	TOTALE	177	129	306

RAVENNA

Candidati a sindaco	Liste collegate	Candidati a consiglieri		
		Uomini	Donne	Totale
ANCARANI ALBERTO	PRIMAVERA RAVENNA	14	12	26
	FORZA ITALIA	14	14	28
ANCISI ALVARO	RINASCIMENTO PER RAVENNA	15	16	31
	RAVENNA PER I PENSIONATI	19	11	30
	LISTA PER RAVENNA	19	12	31
	AMICI ANIMALI	12	17	29
	IL POPOLO DELLA FAMIGLIA	14	7	21
	LISTA DEL MARE	18	11	29
BERTOLINO ORESTE MAURO	ADC-ALLEANZA DI CENTRO	10	14	24
BONGARZONE ALESSANDRO	RIFONDAZIONE COMUNISTA	19	13	32
	PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO	11	21	32
	PARTITO DEMOCRATICO	16	16	32
	AMBIENTE E TERRITORIO	11	14	25
	RAVENNA CORAGGIOSA	13	18	31
	VOCI PROTAGONISTE	9	13	22
DE PASCALE MICHELE	MOVIMENTO 5 STELLE	13	10	23
	RAVENNA IN CAMPO	13	13	26
	DE PASCALE SINDACO	15	17	32
	FRATELLI D'ITALIA	18	13	31
	VIVA RAVENNA	13	13	26
DONATI FILIPPO	LEGA SALVINI PREMIER	20	12	32



RAVENNA		Candidati a consiglieri		
Candidati a sindaco	Liste collegate	Uomini	Donne	Totale
FERRI LORENZO	PARTITO COMUNISTA	14	7	21
PANIZZA EMANUELE	3V VERITA' LIBERTA'	12	14	26
ROSSINI MATTEO	RI RICONQUISTARE L'ITALIA	13	8	21
SANTINI GIANFRANCO	POTERE AL POPOLO!	19	13	32
	ITALEXIT	14	7	21
	LA PIGNA	20	12	32
VERLICCHI VERONICA	FORESE IN COMUNE	19	13	32
	NOI PER I LIDI	14	14	28
	RAVENNA S'E' DESTA	17	9	26
	TOTALE	448	384	832

RIMINI		Candidati a consiglieri		
Candidati a sindaco	Liste collegate	Uomini	Donne	Totale
ANGELINI MATTEO	3V VERITA' LIBERTA'	13	16	29
	LEGA SALVINI PREMIER	21	11	32
	RINASCIMENTO SGARBI	14	8	22
	FRATELLI D'ITALIA	15	17	32
CECCARELLI ENZO	NOI RIMINI PAESANI	13	14	27
	IL POPOLÒ DELLA FAMIGLIA	14	7	21
	FRISONI CON CECCARELLI	11	11	22
	UNIONE DI CENTRO-FORZA ITALIA-NOI CON L'ITALIA-CIVICHE	16	10	26
ERBETTA MARIO	RINASCITA CIVICA-LIBERALSOCIALISTI	20	12	32
	RIMINI PER LE IMPRESE	20	12	32
	A POLITICAL PARTY	19	12	31
LISI GLORIA	RIMINI PER GLORIA LISI SINDACO	14	11	25
	MOVIMENTO 5 STELLE	14	11	25
	BENESSERE E TRANSIZIONE	17	14	31
	ECOLOGICA RIMINI			
	UN FUTURO VERDE	13	12	25
SADEGHOLVAAD JAMIL	RIMINI FUTURA CON JAMIL-AZIONE CON CARLO CALENDA	16	16	32
	LISTA JAMIL SINDACO	18	14	32
	RIMINI CORAGGIOSA	16	16	32
	EUROPA VERDE	13	10	23
	PARTITO DEMOCRATICO	17	15	32
VALENTINI SERGIO	RIMINI IN COMUNE DIRITTI A SINISTRA	15	8	23
	TOTALE	329	257	586

ROMA <i>(prosegue nella pagina successiva)</i>		Candidati a consiglieri		
Candidati a sindaco	Liste collegate	Uomini	Donne	Totale
BERDINI PAOLO	ROMA TI RIGUARDA-BERDINI SINDACO-RIF.COMUNISTA-ROMA PER L'ECOLOGIA-PARTITO DEL SUD	26	22	48
BERNAUDO ANDREA	LIBERISTI ITALIANI	29	18	47
CALENDA CARLO	CALENDA SINDACO	25	22	47
CANITANO ELISABETTA DETTA LISA	POTERE AL POPOLO!	28	19	47
CENCIOTTI FABIOLA	IL POPOLÒ DELLA FAMIGLIA	30	17	47
CIRILLO CRISTINA	PCI	24	16	40



ROMA <i>(prosegue dalla pagina precedente)</i>		Candidati a consiglieri		
Candidati a sindaco	Liste collegate	Uomini	Donne	Totale
CIRILLO GIUSEPPE DETTO DR. SEDUCTION	PARTITO DELLE BUONE MANIERE	18	16	34
CORRADO MARGHERITA GISMONDI GIAN LUCA	PROGETTO CIVICO ATTIVA ROMA MOVIMENTO IDEA SOCIALE M.I.S	13 24	22 15	35 39
GRISOLIA FRANCESCO	PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI	21	13	34
GUALTIERI ROBERTO	DEMOS DEMOCRAZIA SOLIDALE LISTA CIVICA GUALTIERI SINDACO PARTITO SOCIALISTA ITALIANO ROMA FUTURA SINISTRA CIVICA ECOLOGISTA EUROPA VERDE PARTITO DEMOCRATICO	32 30 28 26 28 27 28	16 18 20 22 20 21 20	48 48 48 48 48 48 48
IACOMONI SERGIO DETTO NERONE	MOVIMENTO STORICO ROMANO LISTA NERONE	29	19	48
LOZZI MONICA	REVOLUZIONE CIVICA	32	16	48
MAGLI PAOLO ORONZO	MPL MOVIMENTO POLITICO LIBERTAS	17	20	37
MARAZZO FABRIZIO	PARTITO GAY LGBT+	20	21	41
MICHETTI ENRICO	FRATELLI D'ITALIA RINASCIMENTO SGARBI MICHETTI SINDACO CAMBIAMO ROMA LISTA CIVICA MICHETTI SINDACO LEGA SALVINI PREMIER FORZA ITALIA-UNIONE DI CENTRO PARTITO LIBERALE EUROPEO	30 30 28 24 24 24	18 16 20 24 24 15	48 46 48 48 48 39
PRIOLO CARLO QUINTAVALLE MICAELA	FIGLII D'ITALIA BAMBINI DEL MONDO PARTITO COMUNISTA	16 21	18 25	34 46
RAGGI VIRGINIA	SPORTIVI PER ROMA MOVIMENTO 5 STELLE ROMA DECIDE LISTA CIVICA VIRGINIA RAGGI CON LE DONNE PER ROMA CULTURA E INNOVAZIONE ROMA ECOLOGISTA	21 28 23 28 19 30	16 20 12 20 17 18	37 48 35 48 36 48
TEODORI LUCA TREFILETTI ROSARIO TROMBETTA GILBERTO	3V VERITA' LIBERTA' ITALIA DEI VALORI RI RICONQUISTARE L'ITALIA	18 20 28	21 18 17	39 38 45
TOTALE		947	712	1.659

SALERNO		Candidati a consiglieri		
Candidati a sindaco	Liste collegate	Uomini	Donne	Totale
AGOSTO ORESTE	FIGLI DELLE CHIANCARELLE	20	12	32
BARONE ELISABETTA	ONDA SALERNITANA WAVES CON ELISABETTA BARONE SALERNO CITTA' APERTA MOVIMENTO 5 STELLE BARONE SINDACO OLTRE SEMPLICE SALERNO PRIMAVERA SALERNITANA ELISABETTA BARONE SINDACA DAVVERO ECOLOGIA & DIRITTI SALERNO IN COMUNE	9 13 16 12 20 20 11	12 19 16 17 12 12 18	21 32 32 29 32 32 29
BASSO MAURIZIO	MOVIMENTIAMOCI INSIEME BASSO SINDACO	16	9	25



SALERNO		Candidati a consiglieri		
Candidati a sindaco	Liste collegate	Uomini	Donne	Totale
CAMMAROTA ANTONIO	NOI SALERNO CAMMAROTA SINDACO	19	13	32
	LA NOSTRA LIBERTA' CAMMAROTA SINDACO	16	16	32
	LA CITTA' DEL MARE CAMMAROTA SINDACO	20	12	32
LAMBIASE GIOVANNI DETTO GIANPAOLO	SALERNO DI... TUTTI	13	19	32
NAPOLI VINCENZO	LISTA CIVICA SALERNO-ABILITIAMO L'AUTISMO H24	11	21	32
	CAMPANIA LIBERA	20	12	32
	PROGRESSISTI PER SALERNO	17	15	32
	PER LE PERSONE E LA COMUNITA'	19	13	32
	NAPOLI SINDACO			
	EUROPA VERDE	15	17	32
	POPOLARI E MODERATI	21	11	32
	SALERNO CON VOI	19	13	32
	SALERNO PER I GIOVANI	20	12	32
	PARTITO SOCIALISTA ITALIANO	17	15	32
SARNO MICHELE	CENTRO DEMOCRATICO-LIBERAL DEMOCRATICI	15	17	32
	DIVERSI MA UGUALI SARNO SINDACO	21	10	31
	IO SONO SALERNITANO	18	14	32
	PRIMA SALERNO SARNO SINDACO	13	19	32
	SARNO SINDACO RINASCITA	20	12	32
	FORZA ITALIA-UNIONE DI CENTRO-LIBERAL SOCIALISTI	18	14	32
SCOCOZZA SIMONA LIBERA	FRATELLI D'ITALIA	19	13	32
	ATTIVISTI PER SALERNO	18	9	27
	TERRA LIBERA	13	12	25
TOTALE		519	436	955

SAVONA		Candidati a consiglieri		
Candidati a sindaco	Liste collegate	Uomini	Donne	Totale
ASCHEI LUCA	ANDARE OLTRE	18	11	29
	MOVIMENTO 5 STELLE	17	12	29
	CON TE PER SAVONA	11	13	24
RUSSO MARCO	ARTICOLO UNO-PARTITO DEMOCRATICO	19	13	32
	SINISTRA PER SAVONA	19	13	32
	PATTO PER SAVONA	17	15	32
	RIFORMIAMO SAVONA	15	17	32
SCHIRRU ANGELO	TOTI PER SAVONA	20	12	32
	LEGA SALVINI LIGURIA	19	13	32
	LISTA CIVICA SCHIRRU SINDACO	13	8	21
	FRATELLI D'ITALIA	18	14	32
	FORZA ITALIA-UNIONE DI CENTRO	11	13	24
VERSACE FRANCESCO	NOI CON L'ITALIA-SAVONA POPOLARE	19	12	31
TOTALE		216	166	382



MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI ELETTORALI

TORINO		Candidati a consiglieri		
Candidati a sindaco	Liste collegate	Uomini	Donne	Totale
ALONGE PAOLO	3V VERITA' LIBERTA'	16	21	37
BETTI DAVIDE DETTO	PARTITO GAY LGBT+	19	14	33
BALDUCCI	PARTITO ANIMALISTA	14	13	27
CHIESI MASSIMO	PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI	16	11	27
DAMILANO PAOLO	FRATELLI D'ITALIA	22	18	40
	TORINO BELLISSIMA	23	15	38
	FORZA ITALIA-PLI-UNIONE	25	15	40
	PENSIONATI-UNIONE DI CENTRO			
	PROGRESSO TORINO	19	21	40
	LEGA SALVINI PIEMONTE	24	16	40
	SI' LAVORO SI' TAV-RINASCIMENTO	19	13	32
DI CRISTINA GIUSEPPINA	SGARBI			
	IL POPOLO DELLA FAMIGLIA	18	20	38
	TORINO CITTA' FUTURA	20	13	33
D'ORSI ANGELO	PARTITO COMUNISTA	24	16	40
	PCI	25	14	39
	SINISTRA ANTICAPITALISTA-RIFONDAZIONE COMUNISTA-DEMA	20	20	40
	DEMOCRAZIA AUTONOMIA POTERE AL POPOLO!	20	14	34
LO RUSSO STEFANO	MODERATI	23	17	40
	SINISTRA ECOLOGISTA	19	21	40
	PARTITO DEMOCRATICO	20	20	40
	LISTA CIVICA LO RUSSO SINDACO	23	16	39
	ARTICOLO UNO-PARTITO SOCIALISTA ITALIANO	21	19	40
	TORINO DOMANI	20	20	40
MATTEI UGO	FUTURA PER I BENI COMUNI	16	24	40
MAZZA EMILIO	TORINO CAPITALE D'EUROPA BASTA ISEE	14	14	28
SALERNO ROBERTO	MAT MOVIMENTO AMBIENTALISTA TORINO	23	15	38
SGANGA VALENTINA	MOVIMENTO 5 STELLE	20	20	40
VARALDO LORENZO MARIA	EUROPA VERDE	19	21	40
VERRA IVANO FRANCESCO	DIVIETO DI LICENZIARE	12	16	28
	ITALEXIT	25	14	39
	NOI CITTADINI	18	10	28
	TOTALE	597	501	1.098

VARESE		Candidati a consiglieri		
Candidati a sindaco	Liste collegate	Uomini	Donne	Totale
BIANCHI MATTEO LUIGI	FORZA ITALIA-NOI CON L'ITALIA-IL POPOLO DELLA FAMIGLIA	19	13	32
	FRATELLI D'ITALIA	21	11	32
	PER UNA GRANDE VARESE	15	13	28
	VARESE IDEALE	17	15	32
CAZZATO CATERINA COLETO CARLO ALBERTO	LEGA SALVINI LOMBARDIA	18	14	32
	NOI CIVICI PER VARESE	15	16	31
	AZIONE CON CARLO CALENDA	20	12	32
GALIMBERTI DAVIDE	VOLT-VARESE RADICALE	16	9	25
	LISTA DAVIDE GALIMBERTI	15	17	32
	PROGETTO CONCITTADINI	17	15	32
	PARTITO DEMOCRATICO	19	13	32
	EUROPA VERDE	15	13	28
	MOVIMENTO 5 STELLE	16	8	24
	LAVORIAMO PER VARESE	19	13	32
	PARTITO SOCIALISTA ITALIANO	16	9	25



VARESE		Candidati a consiglieri		
Candidati a sindaco	Liste collegate	Uomini	Donne	Totale
PITARRESI GIUSEPPE DETTO PIPPO	SINISTRA ALTERNATIVA-PCI	14	8	22
TOMASELLA FRANCESCO	VARESE LIBERA	15	10	25
ZANZI DANIELE	VARESE 2.0	14	15	29
	TOTALE	301	224	525

7.5.4.1 Tabella di riepilogo dei candidati nei comuni capoluogo nelle Regioni a Statuto ordinario

Comune capoluogo	Sigla prov.	Totale candidati a sindaco	Numero liste	Totale candidati a consigliere
Benevento	BN	4	20	598
Bologna (capoluogo di Regione)	BO	8	19	641
Caserta	CE	7	31	951
Cosenza	CS	8	29	872
Grosseto	GR	8	15	426
Isernia	IS	3	16	458
Latina	LT	9	21	604
Milano (capoluogo di Regione)	MI	13	28	1.186
Napoli (capoluogo di Regione)	NA	7	32	1.202
Novara	NO	5	10	306
Ravenna	RA	11	30	832
Rimini	RN	6	21	586
Roma (capoluogo di Regione)	RM	22	38	1.659
Salerno	SA	9	31	955
Savona	SV	5	13	382
Torino (capoluogo di Regione)	TO	13	30	1.098
Varese	VA	7	18	525
TOTALE		145	402	13.281

7.5.5. Riepilogo delle liste ammesse nei comuni capoluogo delle Regioni a statuto ordinario

Lista	presentata in comuni
3V VERITA' LIBERTA'	7
ADC - ALLEANZA DI CENTRO	1
ARTICOLO UNO-PARTITO DEMOCRATICO	1
ARTICOLO UNO-PARTITO SOCIALISTA ITALIANO	1
AZIONE CON CARLO CALENDA	3
AZIONE CON CARLO CALENDA-ALI	1
CAMPANIA LIBERA	1
CENTRO DEMOCRATICO	2



Lista	presentata in comuni
CENTRO DEMOCRATICO-LIBERAL DEMOCRATICI	1
DAVVERO ECOLOGIA & DIRITTI	1
DEMOCRAZIA CRISTIANA-UNIONE DI CENTRO	1
DEMONS DEMOCRAZIA SOLIDALE	1
EUROPA VERDE	10
FIAMMA TRICOLORE	1
FORZA ITALIA	7
FORZA ITALIA-FEDERAZIONE DEMOCRISTIANA UNIONE DI CENTRO	1
FORZA ITALIA-NOI CON L'ITALIA-IL POPOLO DELLA FAMIGLIA	1
FORZA ITALIA-PLI-UNIONE PENSIONATI-UNIONE DI CENTRO	1
FORZA ITALIA-UNIONE DI CENTRO	3
FORZA ITALIA-UNIONE DI CENTRO-LIBERAL SOCIALISTI	1
FRATELLI D'ITALIA	17
GRANDE NORD	1
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA	5
ITALEXIT	2
ITALEXIT-LISTA CIVICA PER BOLOGNA	1
ITALIA DEI VALORI	1
ITALIA VIVA	1
LEGA SALVINI CALABRIA	1
LEGA SALVINI LIGURIA	1
LEGA SALVINI LOMBARDIA	1
LEGA SALVINI MOLISE	1
LEGA SALVINI PIEMONTE	2
LEGA SALVINI PREMIER	7
LIBERTAS DEMOCRAZIA CRISTIANA	1
LISTE CIVICHE	17
MODERATI	2
MOVIMENTO 5 STELLE	15
MPL MOVIMENTO POLITICO LIBERTAS	2
NAPOLI CAPITALE IL POPOLO DELLA FAMIGLIA-LEGA SUD-SOCIETA' E FAMIGLIA	1
NOI CON L'ITALIA-IL POPOLO DELLA FAMIGLIA	1
NOI CON L'ITALIA-ADC	1
NOI CON L'ITALIA-SAVONA POPOLARE	1
ORIGINI CENTRO DEMOCRATICO-RADICI CASERTANE	1
PARTITO ANIMALISTA	1
PARTITO COMUNISTA	4
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI	4
PARTITO DELLE BUONE MANIERE	1
PARTITO DEMOCRATICO	14
PARTITO DEMOCRATICO-PARTITO SOCIALISTA ITALIANO	1
PARTITO LIBERALE EUROPEO	4
PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO	2
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO	4
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO-SI SINISTRA ITALIANA	1



Lista	presentata in comuni
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO-VOLT	1
PCI	5
POPOLARI PER L'ITALIA	1
POTERE AL POPOLO!	7
PPA MOVIMENTO POLITICO PENSIERO AZIONE	1
PRIMA GROSSETO-ITALEXIT	1
RI RICONQUISTARE L'ITALIA	2
RIFONDAZIONE COMUNISTA	1
RIMINI FUTURA CON JAMIL-AZIONE CON CARLO CALENDA	1
RINASCIMENTO SGARBI	2
RINASCIMENTO SGARBI MICHETTI SINDACO CAMBIAMO ROMA	1
RINASCIMENTO SGARBI-ALLEANZA PER IL FUTURO	1
ROMA TI RIGUARDA-BERDINI SINDACO-RIF.COMUNISTA-ROMA PER L'ECOLOGIA-PARTITO DEL SUD	1
SI' LAVORO SI' TAV-RINASCIMENTO SGARBI	1
SI SINISTRA ITALIANA	1
SINISTRA ALTERNATIVA-PCI	1
SINISTRA ANTICAPITALISTA-RIFONDAZIONE COMUNISTA-DEMA DEMOCRAZIA AUTONOMIA	1
SINISTRA UNITA-RIFONDAZIONE COMUNISTA-PCI	1
UNIONE DI CENTRO	3
UNIONE DI CENTRO-FORZA ITALIA-NOI CON L'ITALIA-CIVICHE	1
VOLT	2
VOLT-VARESE RADICALE	1

COMUNI CAPOLUOGO	LISTE CIVICHE PRESENTATE
Benevento	16
Bologna	6
Caserta	22
Cosenza	20
Grosseto	6
Isernia	6
Latina	11
Milano	14
Napoli	19
Novara	3
Ravenna	16



Rimini	11
Roma	17
Salerno	23
Savona	7
Torino	12
Varese	8
TOTALE LISTE	217



8. LE STATISTICHE

8.1. Percentuali dei votanti dal 2010

AFFLUENZA ALLE URNE



(*) Nel 2010 la Sardegna ha effettuato le elezioni comunali il 30 e 31 maggio, nel 2012 il 10 e 11 giugno, nel 2019 il 16 giugno e nel 2020 il 25 e 26 ottobre.



Fino al 2013 le operazioni di votazione si sono svolte in due giorni, mentre dal 2014 si sono effettuate solo la domenica dalle 7.00 alle 23.00, ai sensi dell'articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (*legge di stabilità 2014*).


Come nel corrente anno, anche nel 2020 si sono effettuate in due giorni (domenica dalle 7.00 alle 23.00 e lunedì dalle 7.00 alle 15.00) al fine di assicurare il necessario distanziamento sociale, ai sensi dell'art. 1-bis, comma 1, del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26.




8.2. Le percentuali uomini/donne dei candidati alle cariche di sindaco e consigliere comunale nei comuni capoluogo di provincia



145 CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO
nei 17 comuni capoluogo delle Regioni a statuto ordinario




13.281 CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE
nei 17 comuni capoluogo delle Regioni a statuto ordinario






8.3. Candidati alla carica di sindaco nei comuni capoluogo per fasce d'età






8.4. Candidati alla carica di sindaco e consigliere comunale in tutti i comuni delle Regioni a statuto ordinario distinti per sesso

➤ *Candidati alla carica di sindaco*



➤ *Candidati alla carica di consigliere comunale*





9. LE FONTI NORMATIVE

Costituzione della Repubblica Italiana

Articoli 48, 51, titolo V (articoli 114 e seguenti)

Legge 4 aprile 1956, n. 212

Norme per la disciplina della propaganda elettorale

Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570

Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali

Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223

Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali

Legge 24 aprile 1975, n. 130

Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonché dei contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali

Legge 23 aprile 1976, n. 136

Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale

Decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 1976, n. 240

Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale per le elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali nonché norme per il rinvio delle elezioni per la rinnovazione dei consigli comunali nei comuni nei quali si vota col sistema maggioritario il cui quinquennio di carica scade il 12 giugno 1976

Legge 13 marzo 1980, n. 70

Determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione

Legge 8 marzo 1989, n. 95

Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore (...) di seggio elettorale e modifica all'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570

Legge 21 marzo 1990, n. 53 come riformulato dall'articolo 38-bis, comma 8, del decreto legge n. 77/2021, convertito con modificazioni, dalla legge n. 108/2021

Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale

Legge 15 gennaio 1991, n. 15

Norme intese a favorire la votazione degli elettori non deambulanti



Legge 7 giugno 1991, n. 182

Norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali

Legge 25 marzo 1993, n. 81

Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale

Decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132

Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1993, n. 81, in materia di elezioni comunali e provinciali

Legge 10 dicembre 1993, n. 515

Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica

Decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197

Attuazione della direttiva 94/80/CE concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza

Legge 30 aprile 1999, n. 120

Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale

Legge 22 febbraio 2000, n. 28

Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUOEL)

Legge 16 aprile 2002, n. 62

Modifiche ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale

Decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104

Regolamento di attuazione della legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante disciplina per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero

Legge 23 dicembre 2009, n. 191 (articolo 2, comma 184)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) [riduzione del 20% del numero dei consiglieri comunali]

Legge 7 maggio 2009, n. 46

Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, in materia di ammissione al voto domiciliare di elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione

Decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 26 marzo 2010, n. 42

Interventi urgenti concernenti enti locali e Regioni



Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104

Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo

Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148

Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo

Legge 6 luglio 2012, n. 96

Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali.

Legge 23 novembre 2012, n. 215

Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni

Decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235

Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190

Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (articolo 1, commi 399 e 400)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)

Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39

Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190

Decreto Ministro dell'Interno 24 gennaio 2014

Determinazione dei nuovi modelli di schede di votazione per le elezioni comunali

Legge 7 aprile 2014, n. 56

Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni

Decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25 coordinato con la legge di conversione 3 maggio 2021 n. 58

Disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021

DELIBERA N. 265/21/CONS dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM)

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di Comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di Informazione



Decreto-legge 17 agosto 2021, n. 117

Disposizioni urgenti concernenti modalità operative precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell'anno 2021

NORMA EUROPEA

Direttiva 94/80/CE del Consiglio dell'Unione Europea, 19 dicembre 1994

Modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza



10. IL GLOSSARIO

ADUNANZA DEI PRESIDENTI DELLE SEZIONI

Organo composto da tutti i presidenti degli Uffici elettorali di sezione nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, competente ad effettuare le operazioni di riepilogo dei voti riportati nei verbali degli uffici di sezione e di riparto dei seggi e proclamazione degli eletti a sindaco e consigliere.

BALLOTTAGGIO

Secondo turno di votazione, al quale si ricorre quando nel primo turno nessuno dei candidati alla carica di sindaco ha ottenuto la maggioranza dei voti validi (50% + un voto nei comuni sopra 15.000 abitanti) e nel quale partecipano i due candidati a sindaco che al primo turno hanno ottenuto il maggior numero di voti validi. Nei comuni inferiori a 15.000 abitanti, si procede al ballottaggio solo in caso di parità di voti tra i due candidati a sindaco più votati.

CAMPAGNA ELETTORALE

Periodo antecedente la data delle elezioni durante il quale i candidati e le forze politiche svolgono attività di comunicazione e propaganda politica al fine di ottenere il consenso dei cittadini elettori.

CIFRA ELETTORALE DI LISTA

Somma dei voti validi ottenuti dalla lista in tutte le sezioni elettorali del comune nel quale si è presentata.

CIFRA ELETTORALE DEL GRUPPO DI LISTE

Somma delle cifre elettorali delle liste che compongono il gruppo medesimo o coalizione, essendo collegate ad un unico candidato a sindaco.

CIFRA ELETTORALE INDIVIDUALE

Risultato della somma dei voti validi di preferenza ottenuti, in tutte le sezioni del comune, da ogni candidato alla carica di consigliere con i voti validi ottenuti dalla lista (cifra elettorale di lista) nella quale tale candidato si è presentato.

COLLEGAMENTO

Ciascun candidato alla carica di sindaco, nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, può essere appoggiato, in sede di presentazione delle candidature, da una o più liste di candidati alla carica di consigliere; le liste collegate allo stesso candidato sindaco si considerano collegate tra di loro.

CONSIGLIO COMUNALE

Organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del comune, composto dal sindaco e da un numero variabile di consiglieri eletti direttamente dagli elettori con sistema diverso a seconda del numero di abitanti del comune stesso.

CONTRASSEGNO DI LISTA

Simbolo della lista, del partito o del raggruppamento politico, che viene stampato sul manifesto delle liste e candidature ammesse e sulle schede di votazione.



CONVOCAZIONE COMIZI ELETTORALI

Atto con il quale il Prefetto del capoluogo di provincia convoca le elezioni nei comuni che devono rinnovare i propri organi nella data già fissata con decreto del Ministro dell'Interno.

CORPO ELETTORALE

Insieme dei cittadini maggiorenni che non sono incorsi in cause ostative al voto e che pertanto godono dell'elettorato attivo, e cioè il diritto di eleggere, attraverso il voto, i propri rappresentanti alla carica di sindaco e di consigliere comunale.

DELEGATI DI LISTA

Elettori "di riferimento" per la lista, potendo designare i rappresentanti di lista in ogni Ufficio elettorale di sezione, dichiarare il collegamento con il candidato sindaco ed assistere al sorteggio per l'ordine di stampa delle liste sulle schede.

ELETTORI DELL'UNIONE EUROPEA

Cittadini elettori di altro Stato membro dell'Unione europea residenti in Italia e iscritti nelle liste elettorali aggiunte istituite presso ogni comune, avendo presentato apposita domanda per votare alle elezioni del comune di residenza.

ELETTORATO ATTIVO

Diritto costituzionale di esprimere il proprio voto in occasione di elezioni o referendum.

ELETTORATO PASSIVO

Diritto costituzionale di accesso alle cariche pubbliche elettive.

ELEZIONE COMUNALE

Consultazione popolare attraverso la quale i cittadini elettori, con l'esercizio del diritto di voto, scelgono i loro rappresentanti al comune (sindaco e consiglieri comunali).

GRUPPO DI LISTE

Liste contraddistinte da contrassegni (simboli) diversi che sono collegate allo stesso candidato alla carica di sindaco.

LISTA

Elenco dei candidati alla carica di consigliere comunale presentati da un'associazione politica e/o da un partito per concorrere alla ripartizione dei seggi di consigliere comunale.

LISTE ELETTORALI

Elenchi dei cittadini elettori tenuti ed aggiornati dall'ufficiale elettorale in ogni comune.

MAGGIORITARIO

Metodo elettorale, nei comuni fino a 15.000 abitanti, di assegnazione di una quota particolarmente consistente di seggi (2/3) alla lista che ottiene il maggiore numero di voti validi (anche se inferiore alla maggioranza assoluta).



METODO D'HONDT

Metodo matematico per l'attribuzione dei seggi alle liste nei sistemi elettorali di tipo sostanzialmente proporzionale.

PREFERENZA

Scelta dell'elettore sulla scheda di votazione a favore di uno o due candidati a consigliere appartenenti alla lista votata.

PREFERENZA DI GENERE

Scelta dell'elettore sulla scheda di votazione, nei comuni con almeno 5.000 abitanti, di due candidati alla carica di consigliere comunale che devono essere tassativamente di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda preferenza espressa.

PREMIO DI MAGGIORANZA

Attribuzione, per legge, di un numero ulteriore (rispetto a quello spettante in proporzione ai voti riportati) di seggi alla lista o al gruppo di liste (coalizione) collegate al candidato eletto sindaco (a seconda dei comuni, 2/3 o 60% dei seggi), al fine di garantire una maggioranza congrua, agevolando la governabilità dell'ente locale.

PROCLAMAZIONE

Atto pubblico mediante il quale un candidato sindaco/consigliere è dichiarato validamente eletto alla suddetta carica.

PROPAGANDA ELETTORALE

Campagna elettorale con le relative forme di propaganda in luoghi pubblici e aperti al pubblico disciplinate da normative specifiche (affissioni, comizi, trasmissioni radiofoniche o televisive, eventi, ecc.).

PROPORZIONALE

Sistema di ripartizione dei voti validi per l'assegnazione dei seggi che consente di distribuirli alle liste in proporzione ai voti validi da esse ottenuti.

QUOTE ROSA

Numeri minimo stabilito per legge di candidati alla carica di consigliere comunale del sesso meno rappresentato in lista (più frequentemente quello femminile).

QUOZIENTI ELETTORALI

Numeri che si ottengono – applicando il *metodo d'Hondt* previsto dalla legge per le elezioni comunali - dividendo il totale dei voti validi delle liste o gruppi di liste per 1, 2, 3, 4,, fino al numero complessivo dei seggi da assegnare, al fine di comporre una graduatoria generale di tutti i quozienti, determinando il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste.

RAPPRESENTANTE DI LISTA

Cittadino elettore che assiste alle operazioni di voto in rappresentanza di una lista di candidati. Per ogni seggio, possono essere nominati al massimo due rappresentanti per ogni lista (uno effettivo ed uno supplente); tali nomine sono depositate (dal delegato della lista), anche per PEC, al comune entro il giovedì antecedente la votazione oppure su carta direttamente all'ufficio elettorale di sezione prime delle ore 7 di domenica.



RIPARTO

Modalità matematica prevista dalla legge che “trasforma” i voti validi in seggi.

SCHEDA BIANCA

Scheda di votazione che l'elettore restituisce al presidente del seggio senza avere espresso alcun voto e senza alcun segno; tale scheda, conseguentemente, non potrà essere conteggiata ai fini dell'attribuzione dei voti ai candidati a sindaco e alle liste.

SCHEDA ELETTORALE

Foglio cartaceo di colore azzurro per le elezioni comunali, su cui l'elettore esprime il proprio voto e nel quale sono riportati il nominativo del candidato a sindaco, i contrassegni di lista e le righe per la preferenza ad uno o due candidati a consigliere comunale.

SCHEDA NULLA

Scheda di votazione che presenta irregolarità nelle modalità di voto tali da rendere “nulla” l'intera espressione del suffragio e che, conseguentemente, non potrà essere conteggiata ai fini dell'attribuzione dei voti ai candidati a sindaco e alle liste.

SCHEDA VALIDA

Scheda di votazione dalla quale risulta la volontà dell'elettore di attribuire il proprio voto ad un candidato alla carica di sindaco ed eventualmente ad una lista e ad uno o due candidati consiglieri di tale lista.

SCRUTATORE

Cittadino elettore che non si è candidato in nessuna lista e che, una volta nominato dalla Commissione elettorale comunale, partecipa alle operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione ai fini della votazione e dello scrutinio.

SCRUTINIO (o SPOGLIO)

Insieme delle operazioni elettorali al termine della votazione, comprendente l'attribuzione dei voti alle liste e ai candidati ed il calcolo dei voti validi, nulli, delle schede bianche e delle preferenze espresse nelle schede votate all'interno dell'Ufficio elettorale di sezione (seggio).

SEGGIO ELETTORALE ORDINARIO

Luogo dove si effettua la votazione (coincide con l'Ufficio elettorale di sezione).

SEGGIO ELETTORALE OSPEDALIERO (anche detto SEZIONE OSPEDALIERA)

Ufficio elettorale di sezione istituito per ogni 500 posti letto, o frazione di 500, presso un ospedale o altro istituto o luogo di cura con almeno 200 posti letto, con la stessa composizione e le stesse funzioni del seggio ordinario.

SEGGIO RISERVATO AI CANDIDATI SINDACI NON ELETTI

Seggio di consigliere comunale attribuito ai candidati non eletti alla carica di sindaco collegati ad una lista o ad un gruppo di liste che abbia ottenuto almeno un seggio.



SEGGIO ELETTORALE SPECIALE

Ufficio incaricato solo della raccolta del voto degli elettori ricoverati in ospedali o luoghi di cura degli elettori ammessi al voto domiciliare e degli elettori reclusi in istituti o luoghi di detenzione o di custodia preventiva. I voti raccolti verranno portati, per lo scrutinio, nel seggio elettorale ordinario di riferimento.

SEGGIO ELETTORALE VOLANTE

Ufficio composto dal presidente, il segretario ed uno scrutatore di seggio elettorale ordinario (o sezione ospedaliera), che si reca presso ospedali o luoghi di cura aventi meno di 100 posti letto e presso l'abitazione degli elettori ammessi al voto domiciliare con la funzione di raccogliere il voto dei degenzi.

SISTEMA ELETTORALE

Complesso delle procedure di calcoli matematici mediante i quali la scelta operata dagli elettori con la votazione si traduce nella proclamazione del sindaco, nell'assegnazione dei seggi alle liste e nella proclamazione dei consiglieri comunali.

SOGLIA DI SBARRAMENTO

Percentuale di voti validi - minimo il 3% - che una lista o gruppo di liste deve ottenere per partecipare al riparto dei seggi.

SPOGLIO (vedi SCRUTINIO)

SOTTOSCRIZIONI

Le firme degli elettori richieste dalla legge per presentare le liste e le candidature

TESSERA ELETTORALE

Documento che permette l'esercizio del diritto di voto e che attesta la regolare iscrizione del cittadino italiano nelle liste elettorali del comune di residenza.

TURNO ELETTORALE

Fase del procedimento elettorale nel quale più comuni rinnovano contemporaneamente i propri organi attraverso il voto degli elettori.

UFFICIO CENTRALE

Organo collegiale costituito presso il Tribunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ai fini del compimento delle operazioni di proclamazione del sindaco, di ripartizione dei seggi tra le singole liste e di proclamazione dei consiglieri.

UFFICIO ELETTORALE COMUNALE

Ufficio del comune che si occupa territorialmente della tenuta delle liste elettorali e dell'organizzazione del procedimento elettorale.

UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE

Ufficio in cui si effettuano le operazioni elettorali, dalla consegna agli elettori delle schede di votazione allo spoglio delle schede votate (coincide con il seggio elettorale ordinario).



VOTO

Suffragio espresso dall'elettore per un candidato sindaco, per una lista e per uno o due candidati a consigliere; esso è personale (non delegabile), uguale, libero e segreto.

VOTO ASSISTITO

Suffragio espresso dall'elettore impossibilitato ad esprimere autonomamente il proprio voto per infermità fisica; quest'ultimo ha diritto di essere accompagnato da un altro elettore all'interno della cabina del seggio.

VOTO DISGIUNTO

Suffragio espresso dall'elettore per una lista non collegata al candidato sindaco votato (ammesso dalla legge nei comuni con più di 15.000 abitanti).

VOTO DOMICILIARE

Suffragio espresso al proprio domicilio dall'elettore affetto da infermità gravissime, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimora risulti impossibile.



11. LE ABBREVIAZIONI

AGCOM	Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
A.I.R.E.	Anagrafe degli italiani residenti all'estero
A.P.R.	Anagrafe della popolazione residente
A.S.L.	Azienda sanitaria locale
BUR	Bollettino Ufficiale Regionale
C.M.	Circolare Ministeriale
CIE	Carta d'identità elettronica
D.L.	Decreto legge
D.LGS.	Decreto legislativo
D.P.R.	Decreto del Presidente della Repubblica
DM	Decreto Ministeriale
DPCM	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
Eligendo	Sito <i>web</i> tematico istituzionale delle elezioni raggiungibile all'indirizzo: https://elezioni.interno.gov.it/
I.P.Z.S.	Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
MAECI	Ministero degli Affari Esteri e per la Cooperazione Internazionale
MEF	Ministero dell'Economia e delle Finanze
OCSE	Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa
P.S.	Polizia di Stato
R.D.	Regio Decreto
R.D.L.	Regio Decreto-legge
S.E.A.S.	Servizi elettorali per le agenzie di stampa
S.I.E.	Servizi Informatici Elettorali
S.I.EL.	Sistema Informativo Elettorale
T.U. (o TU)	Testo unico
TUE	Trattato sull'Unione Europea
TUOEL (o TUEL)	Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni)
U.E. (o UE)	Unione Europea
UTG	Uffici territoriali del Governo

12. I LINK UTILI – COLLEGAMENTI A CONTENUTI SULLE ELEZIONI DIFFUSI SU WEB



MINISTERO
DELL'INTERNO

- Portale *web* istituzionale

<http://www.interno.gov.it/it>



- Portale *web* del Dipartimento per gli affari interni e territoriali

<http://dait.interno.gov.it/>



- “*Eligendo*” del Dipartimento per gli affari interni e territoriali

<https://elezioni.interno.gov.it/>



- App mobile “*Eligendo Mobile*”



<https://itunes.apple.com/it/app/eligendo-mobile/id1335979826?mt=8>



https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ministeroInterno.apppElettorale&hl=en_US



- **F.A.Q. - Risposte e chiarimenti alle domande più frequenti degli elettori sulle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre 2021**

<https://dait.interno.gov.it/elezioni/documentazione/faq-elezioni-amministrative-2021>



<https://dait.interno.gov.it/documenti/faq-amministrative-2021.pdf>



- **Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale**



https://dait.interno.gov.it/documenti/pubb_01_amministrative_e_d_2021.pdf



- **Istruzioni per le operazioni degli Uffici elettorali di sezione per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale**



<https://dait.interno.gov.it/documenti/pubb-02-amministrative-ed.2021.pdf>



- **Banca dati "Archivio storico delle elezioni"**
(contiene i risultati di tutte le consultazioni elettorali e referendarie dal 1946)

<http://elezionistorico.interno.gov.it/>



- **Dati statistici sulle rilevazioni semestrali del corpo elettorale**

<http://dait.interno.gov.it/elezioni/rilevazione-semestrale>



- Ricerche sugli iscritti nelle liste elettorali, sulle sezioni, sui fabbricati, sugli elettori residenti all'estero, ecc.

http://dait.interno.gov.it/elezioni/rileseme/index_ricerca.php



- Database enti geografici e geopolitici (Sistema unico territoriale - SUT)

<http://dait.interno.gov.it/territorio-e-autonomie-locali/sut/>



- Portale web istituzionale

<http://www.governo.it>



- Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali (d.P.R. n. 570/1960)

www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.delpresidente.dellarepubblica:1960-05-16;570!vig=



- Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (d.lgs. n. 267/2000)

www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267!vig=



- **Decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2012 (15° Censimento generale della popolazione 9 aprile 2011)**

www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2012/12/18/12A12950/sg



- **15° Censimento generale delle popolazione legale del 9 ottobre 2011**

<https://www.istat.it/it/censimenti-permanenti/censimenti-precedenti/popolazione-e-abitazioni/popolazione-2011>



AVVERTENZE GENERALI

Qualsiasi marchio registrato, marchio di servizio, marchio collettivo, diritto di design, diritto di immagine o diritti simili, nomi di prodotti, nomi commerciali, ecc., che sia menzionato, usato o citato all'interno della pubblicazione è di proprietà o fa riferimento ai legittimi proprietari: è stato utilizzato a puro scopo esplicativo.

Tutte le informazioni ed i contenuti (testi, grafica ed immagini) riportati senza fonti sono, al meglio della nostra conoscenza, di pubblico dominio; se, involontariamente, è stato pubblicato materiale soggetto a *copyright* o in violazione alla legge si prega comunicarlo e si provvederà immediatamente a rimuoverlo.

I contenuti della pubblicazione sono messi a disposizione sul portale *web* del Ministero dell'Interno e sul sito *web* tematico delle elezioni "Eligendo" con licenza Creative Commons BY 3.0 IT (Attribuzione Italia); la sintesi della licenza è consultabile all'indirizzo *web*:



<https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/it/>



ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 3 e 4 OTTOBRE 2021

Settembre 2021, rev. 1.0

(I dati rappresentati sono aggiornati al 30 settembre 2021)

Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

Direzione Centrale per i Servizi Elettorali

Stampa

Centro riproduzione grafica della Direzione Centrale per i Servizi Elettorali